

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

IL RIORDINO DELLE PROVINCE ASPETTI ORDINAMENTALI E RIFLESSI FINANZIARI

| Relazione 2015 |

(Legge 5 giugno 2003, n. 131)

Deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG



SEZIONE DELLE AUTONOMIE

IL RIORDINO DELLE PROVINCE ASPETTI ORDINAMENTALI E RIFLESSI FINANZIARI

(Legge 5 giugno 2003, n. 131)

Deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG

Relatori:	Pres. Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO Cons. Rinieri FERONE Cons. Paola COSA I. Ref. Valeria FRANCHI			
Hanna callaha	rato all'intruttoria il diviganto Ronato PROZZO ad i fungionario			
Hanno collaborato all'istruttoria il dirigente Renato PROZZO ed i funzionari: Giuseppe GIULIANO Gianfranco SIMONETTI Valeria TAGLIAFERRI				
Editing: Alessa	andro DI BENEDETTO			

Corte dei conti – Sezione delle Autonomie Via Baiamonti, $25-00195~{
m ROMA}$ <u>www.corteconti.it</u>



Corte dei Conti

Sezione delle autonomie

N. 17/SEZAUT/2015/FRG

Adunanza del 30 aprile 2015

Presieduta dal Presidente della Corte – Presidente della Sezione delle autonomie Raffaele SQUITIERI

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione Mario FALCUCCI, Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO,

Raffaele DAINELLI, Salvatore SFRECOLA, Roberto TABBITA, Maria Giovanna GIORDANO, Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO, Simonetta ROSA, Teresa BICA, Diodoro VALENTE, Francesco

PETRONIO

Consiglieri Silvano DI SALVO, Carmela IAMELE, Alfredo

GRASSELLI, Rinieri FERONE, Silvio DI VIRGILIO, Carmela MIRABELLA, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Laura D'AMBROSIO,

Angela PRIA, Simonetta BIONDO

Primi Referendari Francesco ALBO, Giuseppe TETI, Dario PROVVIDERA,

Valeria FRANCHI, Francesco BELSANTI

Referendari Cosmo SCIANCALEPORE

Visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, come dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni;

Vista la nota n. 1196 del 22 aprile 2015, con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza, per l'esame e l'approvazione – tra l'altro – della relazione sul riordino delle province e sui relativi aspetti ordinamentali e riflessi finanziari;

Uditi i relatori Presidente di sezione Adolfo Teobaldo De Girolamo, Consiglieri Rinieri Ferone e Paola Cosa e Primo Referendario Valeria Franchi

DELIBERA

di approvare l'unita relazione con la quale riferisce al Parlamento su "Il riordino delle province - Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari".

Ordina che copia della presente deliberazione, con l'allegata relazione, sia trasmessa al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati, ai Presidenti dei Consigli regionali e comunicata, altresì, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dell'Interno, al Ministro per gli Affari Regionali, ai Presidenti delle Giunte regionali, ai Presidenti delle Conferenze delle Assemblee e delle Giunte regionali, dell'Unione delle Province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

Così deliberato in Roma, nell'adunanza del 30 aprile 2015.

I Relatori

Il Presidente

F.to Adolfo Teobaldo De Girolamo

F.to Raffaele SQUITIERI


F.to Rinieri FERONE

F.to Paola COSA

F.to Valeria FRANCHI

Depositata in Segreteria il giorno 11/05/2015

Il Dirigente F.to Renato PROZZO



1 NOTAZIONI INTRODUTTIVE

1. A poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni", che ha ridisegnato confini e competenze dell'amministrazione locale, può procedersi - in sede di referto sugli andamenti della finanza locale, che l'art. 7 della legge n. 131 del 2003 affida alla Sezione delle autonomie - ad una prima valutazione di quelli che sono stati gli effetti della normativa sugli andamenti finanziari delle Province, sugli equilibri, sul rispetto del Patto di stabilità e sull'erogazione dei servizi al cittadino².

Su queste tematiche si sofferma la presente relazione, che anticipa, in parte, argomenti del referto sugli andamenti complessivi della finanza locale in termini di cassa, che sarà reso entro il 31 luglio prossimo.

Ai fini di una compiuta valutazione della situazione e degli andamenti gestori oggetto del referto, giova premettere una serie di circostanze di rilievo intervenute.

2. Anzitutto è da prendere atto che la normativa di cui alla l. n. 56/2014 ha superato favorevolmente il vaglio della Consulta che, nella sentenza n. 50 del 24 marzo 2015, depositata il 26 marzo 2015, ha rigettato i ricorsi promossi dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia con i quali sono stati impugnati, complessivamente, cinquantotto commi della legge.

La Corte Costituzionale, respingendo le diverse censure sollevate dalle Regioni, ha precisato che il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l'ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere della concreta istituzione dello stesso. È proprio tale esigenza costituzionale che, ad avviso della Consulta, fonda la competenza legislativa statale relativa alla istituzione del nuovo ente, che non potrebbe, del resto, avere disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione, senza con ciò porsi in contrasto con il disegno costituzionale che presuppone livelli di governo che abbiano una disciplina uniforme, almeno con riferimento agli aspetti essenziali. D'altro canto, le Città metropolitane istituite dalla l. n. 56/2014 sono destinate a subentrare integralmente alle omonime Province esistenti, la cui istituzione è di competenza statale.

Corte dei conti | Il riordino delle Province

¹ In attesa della riforma del titolo V della Costituzione, le province diventano "enti territoriali di area vasta", con il presidente della provincia eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Permangono solo due livelli amministrativi territoriali a elezione diretta: Regioni e Comuni. Già alle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 non c'è stato il voto per le province, e non sono stati eletti i previsti 86 presidenti, 700 assessori, 2.700 consiglieri.

² Sul ddl A.S. 1212 recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni v'è stata audizione di questa Sezione delle autonomie il 16 gennaio 2014, presso la Commissione Affari costituzionali del Senato.

Ad avviso della Consulta, con la legge in esame il legislatore ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell'ordinamento degli Enti territoriali, senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione. L'intervento che, peraltro, ha solo determinato l'avvio della nuova articolazione di enti locali, al quale potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale, è stato necessariamente complesso.

Ciò giustifica, secondo la Corte, la mancata applicazione delle regole procedurali contenute nell'art. 133 Cost., che risultano riferibili solo ad interventi singolari, una volta rispettato il principio, espresso da quelle regole, del necessario coinvolgimento, pur se con forme diverse e successive, delle popolazioni locali interessate, al fine di consentire il predetto avvio in condizioni di omogeneità sull'intero territorio nazionale. Il comma 6 dell'art. 1 della legge, infatti, prevede espressamente «l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe», ai fini dell'adesione (sia pure ex post) alla Città metropolitana, il che per implicito comporta la speculare facoltà, per gli enti interessati, di uscire dalla stessa; e, a tal fine, la stessa norma dispone che sia sentita la Regione coinvolta e che, in caso di parere contrario di questa, sia promossa una «intesa» tra la Regione stessa ed i comuni che intendono entrare nella (od uscire dalla) Città metropolitana. Anche il modello di governo di secondo grado adottato dalla l. n. 56/2014 per le neoistituite Città metropolitane ha superato il vaglio di costituzionalità, così come le ulteriori più specifiche disposizioni disciplinatorie quale, ad esempio, quella relativa alla figura del sindaco metropolitano, perché, per un verso, l'individuazione di questo, nel sindaco del Comune capoluogo di Provincia, non è irragionevole in fase di prima attuazione del nuovo ente territoriale (attesi il particolare ruolo e l'importanza del Comune capoluogo intorno a cui si aggrega la Città metropolitana), e non è, comunque, irreversibile, restando demandato allo statuto di detta città di optare per l'elezione diretta del proprio sindaco; e, per altro verso, perché, ha ritenuto la Consulta, la «articolazione territoriale del comune capoluogo in più comuni» non viola l'art. 133, secondo comma, Cost., non comprimendo in alcun modo le prerogative del legislatore regionale e non eliminando il coinvolgimento, nel procedimento, delle popolazioni interessate.

Per quanto più specificamente disposto dalla legge sul riordino delle Province e delle relative funzioni, nella sentenza, la Consulta dopo aver ricostruito il quadro normativo ha, tra l'altro, evidenziato come con il complesso procedimento sia stata assicurata la posizione paritaria del ruolo delle Regioni partecipanti all'accordo in Conferenza Unificata, così assicurando il rispetto del fondamentale principio di leale collaborazione.

Le diverse censure di legittimità sono state tutte rigettate e, tra queste, anche la denunciata illegittimità della previsione dell'esercizio del potere sostitutivo straordinario dello Stato per l'eventualità della mancata realizzazione della potestà statutaria delle Province e delle Città metropolitane. Secondo la Corte Costituzionale le norme che erano state censurate mirano ad assicurare il necessario principio dell'unità giuridica su tutto il territorio nazionale con l'attuazione del nuovo assetto ordinamentale recato dalla stessa l. n. 56/2014 e, in ogni caso, il potere sostitutivo statuale trova il suo fondamento espresso nella legge, dalla quale risulta la definizione dei presupposti sostanziali, e costituisce la manifestazione degli interessi unitari alla cui salvaguardia è propriamente preordinato l'intervento surrogatorio dello Stato.

Inoltre, sempre a giudizio della Consulta, se la singola Regione destinataria dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo ritenesse l'illegittimità dell'iniziativa statale in via sostitutiva, perché compiuta in difetto delle condizioni normative ed in difformità dai presupposti applicativi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale, la stessa potrebbe, a tutela della propria autonomia, attivare i rimedi giurisdizionali ritenuti adeguati, ivi compreso il conflitto di attribuzione.

3. Di contro alla favorevole valutazione della 1. n. 56/2014 sul piano della compatibilità costituzionale, risultante dalla predetta pronuncia della Consulta, è da registrare la mancata piena attuazione delle disposizioni relative al riordino delle funzioni (come meglio si vedrà in prosieguo, nella parte specifica del referto).

La l. n. 56/2014 aveva fissato al 31 dicembre 2014 il termine ultimo per le Regioni per approvare le proprie leggi di riordino delle funzioni delegate o trasferite alle Province. Il termine è scaduto senza che nessuna Regione abbia dato corso a quanto normativamente stabilito.

Nel settembre 2014, al fine di accelerare tale adempimento, Governo, Province, Regioni e Comuni hanno siglato un accordo nel quale la data del 31 dicembre veniva individuata non più per l'approvazione delle leggi regionali, ma quale limite temporale per la presentazione di idonei dispositivi normativi.

Allo stato, hanno emanato la prescritta legge regionale 4 Regioni³.

4. Sugli effetti finanziari ed ordinamentali che si stanno determinando in sede di attuazione della 1. n. 56/2014, vi sono state varie prese di posizione che è utile considerare per una compiutezza di valutazioni.

Anzitutto l'UPI, in diverse sedi e da ultimo nell'audizione del 12 marzo 2015 dinanzi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, lamenta, tra l'altro, che la Legge di stabilità 2015 interviene ad interrompere bruscamente il processo di attuazione della l. n.

_

³ Tutte le altre hanno avviato l'iter di approvazione in Giunta e nelle Assemblee legislative.

56/2014, poiché prevede il versamento allo Stato da parte delle Province di 1 miliardo per il 2015, 1 ulteriore miliardo per il 2016 e 1 ulteriore nuovo miliardo per il 2017, incidendo per oltre il 15% sulla spesa totale delle Province. Il legame tra funzioni fondamentali, funzioni trasferite, risorse e garanzia di copertura finanziaria verrebbe dunque ad essere completamente ignorato.

E ciò, sempre ad avviso dell'Unione, in contrasto anche con il d.p.c.m. adottato il 26 settembre 2014, che conferma quanto stabilito dalla legge, specificando all'art. 2, co. 4 che "in esito all'attribuzione delle funzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della Legge, le amministrazioni interessate concordano, entro i termini previsti e secondo le modalità stabilite dalle Regioni, tenendo conto del documento validato di cui al comma 3, il trasferimento dei beni e delle risorse, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi".

L'UPI osserva che la medesima legge di stabilità impone un taglio della spesa, ma non del personale, che nel frattempo resta a carico delle Province, in attesa di ricollocamento presso lo Stato, le Regioni e i Comuni; le Province, nel 2015, si trovano quindi a dovere gestire gli stessi servizi, poiché nessuna legge regionale è stata approvata, con 1 miliardo in meno di spesa e la spesa per il personale – circa 2 miliardi – che resta immutata. Rappresenta che anche lo stato dei bilanci delle Province è emergenziale, essendo a rischio gli equilibri finanziari degli enti, anche a causa delle sanzioni che saranno applicate per lo sforamento del patto di stabilità 2014 (stimabili, al momento, come meglio specificato al capitolo 6 della presente relazione, intorno ai 400 milioni di euro, e che interesseranno almeno 30 tra Province e Città metropolitane). Per questo, rappresenta la necessità che siano riportate in Parlamento le richieste avanzate in più sedi dalle Province e sottoposte all'attenzione della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato città, al fine di determinare la predisposizione di norme in grado di rendere compatibile la manovra finanziaria con la piena attuazione della l. n. 56/2014 e assicurare agli enti la possibilità di continuare a garantire l'erogazione dei servizi, senza compromettere gli equilibri finanziari.

Anche la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome⁴ ha esaminato lo stato di avanzamento dell'attuazione della l. n. 56/2014, con particolare riguardo alle questioni critiche connesse agli aspetti finanziari ed al personale, osservando che, con la legge di stabilità 2015, il principio della corrispondenza tra funzioni e loro copertura finanziaria risulta fortemente compromesso in conseguenza dei rilevanti tagli e degli automatismi finanziari operati nei confronti di tutto il sistema delle autonomie territoriali⁵.

 4 Le osservazioni sono tratte da un documento reso pubblico dopo la seduta della Conferenza del 2 aprile 2 015.

⁵ Le Regioni avevano, in sede di discussione del disegno di Legge di stabilità 2015, avanzato al Governo una proposta, agli atti della Conferenza Unificata, di farsi carico di tutto il personale provinciale a condizione di una garanzia finanziaria da parte dello Stato sulla copertura dei costi del personale stesso.

La Conferenza ritiene indispensabile un intervento del Governo volto a sostenere finanziariamente la riforma complessiva innanzitutto per garantire la copertura dei costi del personale, a partire da quello dei centri per l'impiego, della polizia provinciale e più in generale di tutto quel personale provinciale impegnato nelle funzioni non fondamentali che furono oggetto di trasferimento diretto dallo Stato alle Province.

La questione delle risorse finanziarie rappresenta l'elemento centrale del percorso di riordino delle funzioni: nessuna prospettiva di riallocazione delle funzioni provinciali può essere attuata senza una attenta e congiunta analisi e valutazione tra Stato e Regioni dei costi delle funzioni da riordinare e del relativo personale.

Le Regioni propongono, quindi, di addivenire ad un Patto interistituzionale per riaggiornare i presupposti comuni per l'attuazione della l. n. 56/2014 in tempi certi e con risorse definite.

5. Sul progetto legislativo di riordino delle "Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni" – poi divenuto legge n. 56 del 2014 – è stata sentita la Sezione delle autonomie in due distinte audizioni: la prima presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il 6 novembre 2013 (A.C. 1542); la seconda presso la Commissione Affari costituzionali del Senato il 16 gennaio 2014 (A.S. 1212). In tali occasioni la Corte ha avuto modo di esprimere le sue valutazioni su taluni ipotizzabili effetti della normativa, segnalando, tra l'altro, la necessità di un attento e continuo monitoraggio: 1) del rispetto dei termini previsti per gli adempimenti esecutivi della riforma; 2) dell'effettivo concretizzarsi dei potenziali risparmi attesi; 3) degli eventuali costi aggiuntivi emergenti, ai fini di una tempestiva ed adeguata copertura.

In prosieguo, questa medesima Sezione ha trattato della situazione finanziaria delle Province nella Relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2013 degli Enti territoriali⁶, evidenziandone la precarietà e segnalando, tra l'altro: che l'analisi dei risultati delle manovre 2008-2013, ha confermato per le Province il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti, con la conseguente riduzione delle risorse destinate ai servizi essenziali; che le manovre avviate dal 2009 hanno fatto registrare un taglio di 2,9 miliardi per le Province con una contrazione rilevante degli investimenti (mediamente il 60% delle economie di spesa); che sempre per le Province si registra una severa riduzione della spesa finale di oltre 1,3 miliardi, tagli di risorse particolarmente incisivi, entrate che cedono del 10,4%.

La Corte ha anche richiamato l'attenzione sull'impatto delle nuove misure riduttive sulle risorse delle Province, conseguenti alla legge di stabilita 2015, suscettibili di generare forti tensioni sugli equilibri finanziari, in particolare per gli enti strutturalmente più deboli.

J

 $^{^6}$ Approvata con Deliberazione n. 29/SEZAUT/2014/FRG del 18 dicembre 2014.

2 IL PROCESSO DI RIORDINO FUNZIONALE

ED ISTITUZIONALE DELLE PROVINCE

Il processo in atto di riordino delle Province è stato avviato con l'adozione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici".

L'art. 23 del citato decreto, nell'ambito delle azioni volte alla riduzione dei costi di funzionamento, dell'amministrazione pubblica, introduceva due importanti novità.

La prima novità consisteva nello svuotamento delle funzioni tradizionalmente svolte dalle Province, che, ai sensi dello stesso art. 23, venivano trasferite ai Comuni (entro il 31 dicembre 2012), con previsione, in caso di mancata ottemperanza, dell'applicazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 1317.

La seconda novità si riferiva al riconoscimento in capo alle stesse Province delle sole funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale.

Al fine, inoltre, di corrispondere alle istanze europee di riduzione dei costi della politica, in vista della sostenibilità della spesa pubblica, l'art. 23 interveniva sulla composizione degli organi delle Province, attraverso l'eliminazione della Giunta (commi 15 e 16) e la previsione di un numero massimo di Consiglieri, non più eletti direttamente, ma scelti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia.

Successivamente l'art. 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 era tornato sulla disciplina del riassetto delle Province e del riordino delle loro funzioni, in linea di continuità con l'impianto riformatore del d.l. n. 201/2011 (art. 23), specificando nuovamente le finalità perseguite dal disegno di riforma, volto al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, imposti dall'UE, ed *in primis* di quello del pareggio di bilancio.

Le anzidette disposizioni avevano affidato al Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione a statuto ordinario il compito di approvare un'ipotesi di riordino relativa, ovviamente, alle Province ubicate nel territorio di competenza, prevedendo, altresì, un termine per le Regioni,⁸ tenute, a loro

8

Corte dei conti | Il riordino delle Province

⁷ L'art. 8 della l. n. 131/2003 recita: "1.Nei casi e per le finalità previsti dall'art.120, secondo comma, della Cost., il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine il Consiglio dei Ministri adotta i provvedimenti necessari anche normativi, ovvero nomina un apposito Commissario". (omissis)

⁸ Il termine previsto dal co. 3 dell'art. 17 del d.l. n. 95/2012 era di venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino, ovvero novantadue giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione che, ai sensi del comma 2 del citato articolo, il Consiglio dei

volta, a trasmettere al Governo le ipotesi e le proposte di riordino formulate sulla base dei requisiti minimi rappresentati dalla dimensione territoriale e dalla popolazione residente. Entro il 31 dicembre 2013, con atto legislativo di iniziativa governativa, le Province avrebbero dovuto essere riordinate sulla base delle proposte regionali. Trascorso l'anzidetto termine era previsto, altresì, che il provvedimento di riordino fosse, comunque, adottato previo parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997.

Il successivo art. 18 del d.l. n. 95/2012, a garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, prevedeva la soppressione di alcune Province (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria), disponendo, a partire dal 1° gennaio 2014, la contestuale istituzione delle relative Città metropolitane.

La disciplina introdotta dal d.l. n. 95/2012, pur presentando alcune novità, confermava sostanzialmente la definizione di *ente di area vasta* attribuita alle Province ed alle Città metropolitane dal d.l. n. 201/2011, sottolineando ulteriormente il ruolo di raccordo rispetto ai Comuni facenti parte del territorio, con la conseguente perdita del carattere di ente rappresentativo della collettività locale ed acquisizione della natura di ente *di secondo grado*.

I criteri individuati dal Consiglio dei Ministri per il riordino delle province ex art. 17, co. 2, del d.l. n. 95/2012, con determinazione adottata in data 20 luglio 2012, facevano riferimento, da una parte, ad una dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento (2.500) chilometri quadrati e, dall'altra parte, ad una dimensione demografica non inferiore a trecentocinquantamila (350.000) abitanti (dati ad agosto 2012).

Le nuove Province risultanti dalla procedura di riordino dovevano possedere entrambi i requisiti ed, inoltre, era previsto che il Comune già capoluogo delle Province oggetto di riordino, con maggiore popolazione residente, assumesse il ruolo di Comune capoluogo di Provincia.

Per le Regioni a statuto speciale era stata prevista, in forza del comma 5 del citato art. 17, una disciplina specifica, che le vedeva obbligate ad adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 95/2012, i propri ordinamenti alle disposizioni in esame, in quanto principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Le disposizioni riformatrici recate dal d.l. n. 201/2011 e dal d.l. n. 95/2012⁹ sono state travolte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013. Con questa pronuncia il Giudice delle leggi ha

Ministri ha adottato in data 20 luglio 2012, su proposta dei ministri competenti -Interno e Pubblica amministrazione-, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, per il riordino generale di tutte le Province, sulla base dei requisiti minimi individuabili nelle dimensioni territoriali e nella popolazione residente, eccezion fatta per le Province che ospitano il Comune capoluogo di Regione

⁹ É stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 commi da 14 a 20 ed in via consequenziale del comma 20-bis del d.l. n. 201/2011 e degli artt. 17-18 del d.l. n. 95/2012 per violazione dell'art. 77 della Cost.

dichiarato fondata la questione di legittimità sollevata dalle Regioni ricorrenti per violazione dell'art. 77 della Costituzione. ¹⁰

Nella specie è stata stigmatizzata l'assenza dei presupposti per fare luogo alla decretazione d'urgenza, giacché il provvedimento introduceva un'autentica riforma di sistema, di rilevanza costituzionale, destinata a produrre effetti stabili e di lungo periodo. Tale obiettivo non è in linea con la natura stessa del decreto legge, la cui finalità precipua consiste nel fornire risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo atto a fronteggiare sopravvenute urgenti necessità.

La Corte Costituzione nella pronuncia ha puntualizzato l'imprescindibile necessità di rispetto dei vincoli procedimentali rinforzati (art. 133) per la soppressione di uno degli enti previsti dall'art. 114, escludendo, al contempo, la possibilità di ricorrere al decreto legge per introdurre nuovi assetti ordinamentali che vadano al di là delle misure meramente organizzative ammettendo la non indispensabilità della legge costituzionale per le trasformazioni istituzionali degli Enti locali.

2.1 La legge n. 56/2014 e le criticità emerse nella fase attuativa con specifico riguardo al trasferimento di funzioni

La l. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni" riordina in modo formale e sostanziale la disciplina statale sulle Province e rappresenta il tentativo di anticipare, a livello di legislazione ordinaria – possibilità di fatto non esclusa

¹⁰ Nelle motivazioni della sentenza n. 220/2013 della Corte Costituzionale si legge "Si deve osservare, innanzitutto, che l'art. 117, secondo comma, lett. p) Cost. attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina della legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. La citata norma costituzionale indica le componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali per loro natura disciplinate da leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, secondo le linee di svolgimento dei principi ordinamentali che non possono essere condizionate dalla contingenza sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell'art. 77 Cost. concepiti dal legislatore costituente per interventi specifici puntuali resi necessari ed improcrastinabili dall'insorgere di casi straordinari di necessità e urgenza.

I decreti legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità. Per questo motivo il legislatore ordinario con norma di portata generale ha previsto che il decreto legge debba contenere misure di immediata applicazione. La norma citata, pur non avendo sul piano formale rango costituzionale esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto legge che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, in quanto recanti, come nel caso di specie, discipline mirate alla costruzione di nuove strutture istituzionali senza, peraltro, che i perseguiti risparmi di spesa siano, allo stato, concretamente valutabili né qualificabili, seppur in via approssimativa... (omissis)

Emerge dalle precedenti considerazioni che esiste un'incompatibilità logica e giuridica che va al di là dello specifico oggetto dell'odierno scrutinio di costituzionalità- tra il decreto legge che presuppone che si verifichino casi straordinari di necessità ed urgenza e la necessaria iniziativa dei Comuni che certamente non può identificarsi con le suddette situazioni di fatto, se non altro, perché l'iniziativa non può che essere frutto di una maturazione e di una concertazione tra enti non suscettibile di assumere la veste della straordinarietà, ma, piuttosto, quella dell'esercizio ordinario di una facoltà prevista dalla Costituzione, in relazione a bisogni ed interessi manifestatisi nelle popolazioni locali. (omissis)

A fortiori si deve ritenere che non sia utilizzabile lo strumento del decreto legge quando si intende procedere ad un riordino circoscrizionale globale, giacché all'incompatibilità dell'atto normativo urgente con la prescritta iniziativa dei Comuni si aggiunge la natura di riforma ordinamentale delle disposizioni censurate, che introducono una disciplina a carattere generale dei criteri che devono presiedere alla formazione delle Province."

dall'anzidetta sentenza della Corte costituzionale – una sistematica riforma dell'ordinamento degli enti locali.

Le Province vengono confermate quali enti di area vasta, titolari prevalentemente di funzioni di coordinamento e di indirizzo e più limitatamente di compiti gestionali, peraltro, già esercitati, che diventano fondamentali e ad ai quali se ne aggiungono di nuovi rispetto a quelli storicamente attribuiti dalla legge statale o regionale o trasferiti ovvero delegati¹¹. Qualora vengano meno le esigenze di svolgimento unitario le funzioni sono trasferite ai Comuni e, nel caso in cui, invece, dovessero persistere, possono essere assunte dalle Regioni.

Fra le funzioni fondamentali, connesse all'erogazione di servizi alle cosiddette realtà territoriali di area vasta, confermate in capo alle Province, elencate al co. 85 dell'articolo unico della l. n. 56/2014, si rammentano: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e tutela e valorizzazione dell'ambiente; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale; c) programmazione provinciale della rete scolastica; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. In particolare, le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) sono delegate dalle Regioni, mentre la funzione di cui alla lett. e) è di attribuzione statale. Alle anzidette funzioni fondamentali devono aggiungersene due ulteriori non storiche introdotte dal comma 86: a) cura e sviluppo strategico del territorio; b) cura delle relazioni istituzionali con Province, Province autonome, Regioni anche a statuto speciale ed Enti territoriali di altri Stati confinanti, il cui territorio abbia caratteristiche montane.

Si tratta di un elenco eterogeneo di funzioni che comprende al suo interno sia competenze puntuali, quali, ad esempio, la pianificazione territoriale provinciale, che funzioni amministrative generali come la tutela e valorizzazione dell'ambiente, nella quale, ad esempio, si ritiene possano rientrare le competenze amministrative in materia di controlli ed autorizzazioni ambientali, protezione della flora e della fauna, gestione dei parchi e delle aree protette, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale¹².

¹¹ Parte della dottrina evidenzia, con particolare enfasi, come il processo di riordino delle Province, temporaneamente rivolto alla loro configurazione quali enti di area vasta, appaia dettato dall'opportunità di creare un ente che riesca meglio a coordinare e programmare le diversità delle singole realtà comunali. La Provincia non darebbe vita ad un ordinamento diverso dai singoli Comuni che la compongono e la sua natura di ente di secondo livello sarebbe del tutto in linea con l'elezione indiretta dei suoi organi non ammissibile per gli enti direttamente rappresentativi.

¹² La voluntas legislatoris riconosce la necessità di attribuire alle Province le diverse attività amministrative riconducibili alle funzioni fondamentali ma anche l'opportunità di ricomporre in modo organico in capo alle Province tutte le competenze che, pur essendo esercitate da altri soggetti istituzionali, tuttavia, rientrano nell'ambito delle funzioni fondamentali, come pure, al contrario,

Tra le funzioni storicamente attribuite alle Province la l. n. 56/2014 conferma quella dell'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni del territorio¹³; che risale presumibilmente all'impianto amministrativo in vigore fino alla creazione delle Regioni, allorquando le Province potevano definirsi organismi di coordinamento rispetto ai Comuni, ai quali, specie se di piccole dimensioni, assicuravano una sorta di *tutoraggio*, che si esplicava in servizi di aggiornamento normativo, di interpretazione delle leggi, di assistenza nella predisposizione di atti. Attività queste ultime che, per una serie di ragioni, negli anni sono andate via via scomparendo, di pari passo con il lento esaurirsi delle risorse a disposizione sui relativi capitoli di bilancio.

Il legislatore ha ritenuto di riattivare l'anzidetta funzione in parallelo con l'attribuzione, ai sensi del successivo comma 88, delle funzioni, d'intesa con i Comuni, di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché con il riconoscimento alle nuove Province di ulteriori funzioni fondamentali, attribuite, come precisato sopra, dal comma 86 e consistenti nel ruolo di supporto al processo di associazionismo intercomunale, da una parte, e dall'altra nella cura delle relazioni istituzionali con altri Enti territoriali.

Le Città metropolitane¹⁴, definite dal comma 2 enti di area vasta, a far data dal 1° gennaio 2015, subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno. Alla predetta data, ai sensi dello stesso comma 16, alle Città metropolitane sono

l'eventuale trasferimento di compiti amministrativi attualmente assolti dalle Province ma che non sono riconducibili nell'ambito delle funzioni fondamentali. Ad esempio, rientrano fra le funzioni fondamentali la tutela e valorizzazione dell'ambiente e la regolazione della circolazione stradale, il ché rende implicita la necessità di conservare in capo alle Province le funzioni di polizia provinciale, i controlli, le autorizzazioni ambientali ed analogamente per quanto attiene alla funzione di programmazione della rete scolastica provinciale, che comporta la conservazione in capo all'ente delle attuali competenze di orientamento scolastico e diritto allo studio.

 $^{^{13}}$ Al termine assistenza tecnica (AT) può essere associata un'ampia gamma di significati comprensivi di funzioni attinenti all'erogazione di corsi di aggiornamento normativo e di servizi di *outsourcing*, alla gestione ed organizzazione di banche dati, alle attività di centro servizi territoriale, alle attività di sostegno e supporto delle gestioni associate.

¹⁴ L'art. 19 della l. n. 142/1990 aveva già introdotto la disciplina delle aree metropolitane che non sono mai effettivamente decollate e sono state riprese dall'art. 114 della Cost. nel testo novellato dalla l. cost. n. 3/2001, rimasta anch'essa sostanzialmente lettera morta. Il TUEL (articoli 22-26) prevedeva un modello di Città metropolitana meno rigido e maggiormente diversificato in relazione alle specificità locali, valorizzava, al contempo, i requisiti caratterizzanti la Città metropolitana di area ristretta, prevedendo un ente amministrativo costituito dal Comune capoluogo e dagli altri Comuni in contiguità territoriale, direttamente legati per ragioni economiche sociali e di servizio. Inoltre, il TUEL lasciava alla competenza delle autonomie locali la decisione sul futuro del proprio territorio attraverso lo strumento del referendum. La disciplina contenuta nella l. n. 56/2014 ricalca in larga parte quanto stabilito negli articoli 17 e 18 del d.l. n. 95/2012, precisando in modo più incisivo le funzioni spettanti loro così da tenerle ben distinte e separate rispetto a quelle che resterebbero in capo alle Province. La Città metropolitana non si limita a svolgere le funzioni di coordinamento come le Province ma vede potenziate le competenze di cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano con il riconoscimento della titolarità dei compiti di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione, nonché di cura delle relazioni istituzionali afferenti alla rete delle aree metropolitane europee.

intestate le funzioni fondamentali 15 individuate dai commi 44-46 dell'articolo unico della l. n. $56/2014^{16}$.

Dalla lettura dell'elenco delle funzioni fondamentali affidate alle Città metropolitane è dato comprendere che per almeno quattro funzioni su sei non si tratta di vere e proprie competenze amministrative, ma, piuttosto, di ambiti di materie, ovvero di insiemi funzionali più ampi nei quali confluiscono le funzioni come classificate dalle leggi previgenti, oltre che dal TUEL.¹⁷

La l. n. 56/2014 ha introdotto due clausole di salvaguardia per le Regioni ad autonomia speciale. La prima è richiamata nell'ultima parte dell'art. 1, co. 5, ove si precisa che la disciplina dettata per le neoistituite Città ed aree metropolitane rappresenta una disciplina di principi di grande riforma economica e sociale, alla quale le anzidette Regioni (in particolare la Sardegna, la Regione siciliana ed il Friuli-Venezia Giulia) si adeguano in conformità ai relativi statuti. ¹⁸ La seconda clausola, di carattere più generale, è contenuta nel comma 145, che individua un termine (ordinatorio) di dodici mesi per le citate Regioni a statuto speciale, affinché adeguino i propri ordinamenti interni ai principi desumibili dalla l. n. 56/2014. Premesso ciò, occorre rammentare, tuttavia, che il cuore della legge (ovvero le disposizioni contenute nei commi da 104 a 141), si considera applicabile, compatibilmente con gli Statuti di autonomia, anche alle Regioni speciali ed alle Province autonome. Infine, appare utile rammentare che la l. n. 56/2014 (comma 84) prevede la gratuità degli incarichi di Presidente della Provincia, Consigliere, componente dell'Assemblea dei Sindaci, Sindaco Metropolitano, Consigliere metropolitano e componente della Conferenza metropolitana ¹⁹.

 $^{^{15}}$ In particolare, risultano affidate a questi nuovi enti di governo delle grandi aree urbane del Paese le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano;

b) pianificazione territoriale generale;

c) strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

d) mobilità e viabilità;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche di ricerca coerenti con la vocazione della città metropolitana;

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

¹⁶ Gli organi delle Città metropolitane previsti dalla legge sono: il Consiglio metropolitano, la Conferenza metropolitana ed il Sindaco metropolitano. Gli statuti talvolta integrano con la previsione di altri organi, quali ad esempio un organo esecutivo chiamato Coordinamento dei delegati (nello statuto della Città metropolitana di Roma) un Segretario generale e un Direttore Generale (statuto della Città metropolitana di Genova).

¹⁷ Le funzioni fondamentali attribuite alle Città metropolitane sono quelle elencate al comma 44 ovvero le funzioni che le Città metropolitane eserciteranno in qualità di enti che succedono alle Province, le funzioni attribuibili nell'ambito del processo di riordino e le ulteriori funzioni che, in qualsiasi momento, possono essere attribuite alle Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Cost. come richiamato dal co. 46 della l. n. 56/2014.

 $^{^{18}}$ Facoltà della quale la Regione Friuli-Venezia Giulia non si è ancora avvalsa, non prevedendo alcunché in materia di Città metropolitane.

¹⁹ La gratuità decorre dalla data di insediamento degli organi della Città metropolitana e delle Province. Nella fase transitoria restano in carica i Presidenti e le Giunte fino all'insediamento dei nuovi organi. In questo caso la gratuità degli incarichi ha inizio dalla cessazione del precedente mandato elettivo. Alla luce delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nella nota circolare, diramata in data 23 ottobre 2014, deve rammentarsi che i commi 8, 14 e 15 della l. n. 56/2014 prevedevano che il Presidente della Provincia e la Giunta, ovvero il Commissario in carica al momento dell'entrata in vigore della legge medesima, restassero in carica fino al 31 dicembre 2014,

La riforma delle Province, introdotta dalla l. n. 56/2014, ha di recente, come già riferito nel paragrafo introduttivo, superato il vaglio del Giudice delle leggi, che, nella sentenza n. 50/2015, ha respinto in blocco le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, su 58 dei complessivi 151 commi che compongono l'articolo unico della l. n. 56/2014.²⁰

In tale sede la Corte Costituzionale, tra l'altro, ha confermato la competenza della legge statale, ex art. 117 secondo comma lett. p), in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali, affermando la natura di legge a carattere generale della l. n. 56/2014, che, nell'istituire le Città metropolitane, individua anche l'elenco di quelle effettivamente già costituite, otto delle quali esercitano le proprie funzioni e gli statuti di sei di queste sono stati approvati prima del 31 dicembre 2014.

Il modello di governo di secondo grado, adottato dalla legge per le neoistituite Città metropolitane, ha superato il vaglio di legittimità in considerazione della natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall'art. 114 della Cost. e del carattere autonomistico ad essi impresso dal comma 5 della l. n. 56/2014, che non implica automaticamente l'indispensabilità dell'elezione diretta degli organi di governo²¹.

assicurando l'ordinaria amministrazione e l'adozione di atti urgenti ed improrogabili, mentre il Consiglio metropolitano avrebbe dovuto, nel frattempo, provvedere alla predisposizione dello statuto del nuovo ente. Il Consiglio metropolitano, la Conferenza metropolitana ed il Sindaco metropolitano era previsto che entrassero in carica a partire dal 1° gennaio 2015. Nelle more dell'approvazione dello Statuto, che per le Province andate ad elezione nel mese di ottobre poteva intervenire entro il 31 dicembre 2014, in virtù del principio di continuità dell'azione amministrativa, era previsto che restassero in vigore statuto e regolamenti della precedente Provincia, in quanto compatibili con la l. n. 56/2014.

²⁰ Le questioni affrontate nella sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2015 riguardano complessivamente circa il 40% delle disposizioni contenute nella l. n. 56/2014 ed attengono ad alcuni specifici aspetti di seguito indicati:

- a) la disciplina delle istituite Città metropolitane ;
 - b) la ridefinizione di confini territoriali e del quadro delle competenze delle Province in attesa della riforma del Titolo V parte seconda della Costituzione;
 - c) il procedimento di riallocazione delle funzioni "non fondamentali" delle Province;
 - d) la disciplina delle unioni e delle fusioni di Comuni;
- e) la prevista predisposizione di "appositi programmi di attività " di fonte ministeriale per sostenere gli interventi di riforma.
- ²¹ Il sistema previsto dalla l. n. 56/2014, a parere dei giudici della Consulta, non sarebbe incompatibile nemmeno con l'art. 3, co. 2, della Carta europea dell'autonomia locale, invocata dalle Regioni ricorrenti, in quanto l'esigenza sottesa è quella dell'effettiva rappresentatività dell'organo rispetto alle comunità interessate, rappresentatività che sarebbe in concreto tutelata anche dall'elezione di secondo grado. Nel richiedere che i membri delle assemblee siano << freely elected>> la norma sovranazionale va intesa in senso sostanziale e non esclude la possibilità di una elezione indiretta purché siano previsti meccanismi alternativi che assicurino una reale partecipazione di soggetti portatori degli interessi coinvolti. La natura di ente di secondo livello costituirebbe un elemento in linea con l'elezione indiretta dei suoi organi non ammissibile, invece, per gli enti direttamente rappresentativi. La Provincia, perciò, non sarebbe più una variante predefinita a livello statale, espressione del decentramento amministrativo, bensì una conseguenza delle esigenze di coordinamento nascenti dai livelli comunali. D'altra parte, il Giudice delle leggi ha già avuto modo (cfr. sentenze n. 96/1968 e n. 325/2010) di affermare la piena compatibilità di un meccanismo elettivo di secondo grado con il principio democratico e con quello autonomistico, escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio venga meno in caso di elezioni di secondo grado, purché siano previsti meccanismi alternativi che, permettano di assicurare, comunque, una reale partecipazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti (in disparte la considerazione che il comma 22 dispone che lo statuto della Città metropolitana possa prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano).

2.2 Gli adempimenti previsti a carico dello Stato

La l. n. 56/2014 prevede una serie di adempimenti in capo alle Amministrazioni Centrali dello Stato ed alle Regioni, al fine di dare attuazione all'impianto riformatore dalla stessa recato. Un calendario ben preciso scandisce le diverse tappe del processo di riordino delle Province, essendo fissato per ciascun adempimento un termine che, sebbene di carattere ordinatorio, individua un orizzonte temporale limitato a non più di dodici mesi successivi all'entrata in vigore della riforma. La tabella di seguito sintetizza i predetti adempimenti, affidati alle amministrazioni statali ed in particolare al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Dalla lettura della tabella emerge che per il momento, come già ricordato nell'introduzione della presente relazione risulta essere stata data ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 91 -relative all'Accordo fra Governo e Regioni sancito in Conferenza Unificata per l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 oggetto di riordino – nonché alle previsioni contenute nel comma 92, relative all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisca i criteri generali per l'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni da trasferire.

Corte dei conti | Il riordino delle Province

ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 6	Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della Regione	In caso di mancato raggiungimento entro tre mesi dalla data del parere contrario della Regione dell'intesa tra quest'ultima ed i Comuni interessati.	Decide, in via definitiva, in ordine all'approvazione ed alla presentazione al Parlamento <u>del disegno di legge contenente modifiche territoriali di Province e di Città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133</u> , primo comma, della Costituzione.
Co. 49	Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti	Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della I. n. 56/2014. 18 maggio 2014.	Decreto con il quale sono definite le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla Regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza Brianza nelle società che operano direttamente o indirettamente alla realizzazione e gestione di infrastrutture connesse ad EXPO 2015.
Co. 90, lett. <i>b)</i>	Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata		Decreto con il quale sono individuate misure premiali per le Regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al comma 90, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, cui risultino attribuiti compiti di organizzazione di servizi a rilevanza economica
Co. 91	Stato e Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative	Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della I. n. 56/2014. 8 luglio 2014.	Individuano in modo puntuale, mediante <u>Accordo sancito nella Conferenza unificata,</u> le funzioni oggetto del riordino e le relative competenze.
Co. 92	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata	Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della I. n. 56/2014. 8 luglio 2014.	Decreto con il quale sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle Province agli Enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. Il decreto, altresì, dispone in merito alle risorse finanziarie spettanti alle Province che devono essere trasferite agli Enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo, comunque, quanto previsto dal comma 88. Contiene disposizioni, infine, anche in materia di funzioni amministrative delle Province di competenza statale.

${\bf ADEMPIMENTI\ PREVISTI\ DALLA\ LEGGE\ 7\ APRILE\ 2014,\ N.\ 56\ (segue)}$

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 95	Regione	Entro sei mesi dal decreto di cui al comma 92 della l. n. 56/2014.	Provvede, sentite le organizzazioni sindacali, a <u>dare attuazione all'accordo</u> di cui al comma 91.
	Governo	8 gennaio 2015.	Esercita il <u>potere sostitutivo</u> ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
Co. 96, lett. b)	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che stabilisce la procedura semplificata per la dismissione della proprietà dei beni mobili e immobili da parte dell'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita.
Co. 96, lett. d)	Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata		Decreto che individua modalità e determinazioni per sterilizzare gli effetti del trasferimento delle funzioni che non rilevano per l'ente ai fini della disciplina dei livelli di indebitamento o altri adempimenti, nell'ambito dei meccanismi compensativi tra i diversi livelli di autonomia territoriale.
Co. 97	Governo, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia	Entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della l. n. 56/2014. 8 luglio 2015.	Uno o più decreti legislativi in materia di <u>adeguamento della legislazione statale sulle</u> funzioni e sulle competenze dello Stato e degli Enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti.
Co. 125 lett. a)	Ministro dell'interno	Eventuale	Decreto che fissa il diverso termine di proroga previsto per l'approvazione dei bilanci del Comune risultante da fusione.
Co. 140	Governo, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	entro un anno dalla data di entrata in vigore della I. n. 56/2014. 8 aprile 2015.	Decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il Comune di Campione d'Italia nonché nel rispetto del principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto Comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.
Co. 147 Terzo periodo	Pubbliche amministrazioni	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della l. n. 56/2014. 8 ottobre 2014.	Comunicano i piani di riorganizzazione della propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della Città metropolitana al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

${\bf ADEMPIMENTI\ PREVISTI\ DALLA\ LEGGE\ 7\ APRILE\ 2014,\ N.\ 56\ (segue)}$

FO	NTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Ult	. 147 timo riodo	Presidente del Consiglio dei Ministri	Eventuale	Nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.
\Pr	. 149 rimo riodo	Ministro per gli affari regionali	Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della I. n. 56/2014. 7 giugno 2014.	Predispone appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti previsti dalla legge e la verifica dei risultati ottenuti.

Alla luce delle citate disposizioni, assume un ruolo centrale l'Accordo sancito fra Governo e Regioni, in data 11 settembre 2014,²² ai sensi dell'art. 1, co. 91, della l. n. 56/2014, al fine di individuare le funzioni diverse da quelle fondamentali e di assicurare l'applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nonché la continuità amministrativa, la semplificazione, la razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi dell'amministrazione.²³ In forza del predetto Accordo Stato-Regioni, fra l'altro, è stato stabilito che: a) le funzioni oggetto di riordino (non fondamentali) non assegnate agli enti di area vasta o alle Città metropolitane, ovvero non riassorbite dalle Regioni, devono essere assegnate, a meno che non siano state nel frattempo soppresse, ai Comuni o alle loro forme associative, anche definendo gli ambiti territoriali e le soglie demografiche, nel rispetto delle quali devono essere esercitate; b) il riordino deve tenere conto della possibile valorizzazione delle autonomie funzionali e delle più ampie forme di sussidiarietà orizzontale; c) in capo agli enti di area vasta devono essere conservate solo le funzioni coerenti con le finalità proprie di questi enti, avuto riguardo, anche, al contesto proprio di ciascuna Regione.

Al fine di dare piena attuazione alla puntuale individuazione delle funzioni, come previsto dal comma 91, Stato e Regioni convengono che lo Stato può e deve provvedere solo per le materie di propria competenza legislativa esclusiva ex art. 117, co. 2 Cost., mentre per le materie di competenza regionale ciascuna Regione deve definire l'elenco di quelle esercitate dalle proprie Province, non riconducibili alle funzioni fondamentali ed operarne il riordino.

A termini del predetto Accordo, lo Stato si è impegnato, altresì, ad adottare il d.p.c.m. di cui al comma 92 (intervenuto in data 26 settembre 2014) anche per la parte relativa alle funzioni amministrative degli enti di area vasta di competenza statale e le Regioni si sono impegnate ad adottare entro il 31 dicembre 2014 le iniziative legislative di competenza (cfr. tabella pag. 29). Inoltre, viene sospesa l'adozione di provvedimenti di riordino, relativamente a quei settori organici interessati dall'applicazione di disegni di legge di riforma già in atto, fino all'entrata in vigore delle riforme medesime.

Al fine di assicurare, pur nel rispetto della differenziazione regionale, l'opportuna uniformità di orientamenti ed il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali interessati al processo di riordino,

²² Alla data individuata dalle citate disposizioni (8 luglio 2014).

²³ L'accordo previsto dal comma 91 avrebbe dovuto (cfr. sentenza della Corte Cost. n. 50/2015):

¹⁾ far confluire nei nuovi cataloghi di funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane le funzioni amministrative già svolte dalle Province al fine di salvaguardare l'integrità di funzionamento degli enti, nonché l'equilibrio finanziario;

²⁾ individuare e puntualizzare quali funzioni, diverse da quelle fondamentali sarebbero state rimesse alla legislazione regionale, secondo le competenze per materia previste dall'art. 117 Cost.;

³⁾ individuare le funzioni nelle materie di competenza legislativa statale che il d.p.c.m. avrebbe dovuto poi trasferire.

l'Accordo prevede, inoltre, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un Osservatorio Nazionale, con compiti di impulso e di raccordo per l'attuazione della l. n. 56/2014 nonché di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività attuative del processo di riordino e del rispetto delle tempistiche previste, nonché dell'attuazione del comma 90.

Analogamente, presso ciascuna Regione è prevista l'istituzione di Osservatori regionali con finalità di impulso e coordinamento a livello territoriale, chiamati a prendere parte attivamente alle decisioni, attraverso l'espressione del proprio avviso in vista dell'approvazione delle leggi regionali di cui al comma 95.

Nell'Accordo, infine, le parti convengono sulle questioni di seguito precisate:

- siano modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno secondo quanto previsto dal comma 94, al fine di tenere debitamente conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento di funzioni;
- 2) si provveda, ove necessario, a modifiche legislative per agevolare il trasferimento di personale nella misura richiesta dal trasferimento delle funzioni;
- le procedure di mobilità siano condotte, come previsto dal comma 96, attraverso la sterilizzazione della relativa spesa, ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dal d.l. n. 78/2010, fermo restando il principio di invarianza della spesa;
- 4) per gli enti subentranti non rilevino ai fini del rispetto della vigente disciplina in materia di limiti dell'indebitamento gli effetti derivanti dal trasferimento di funzioni;
- 5) in applicazione dei principi e dei criteri di cui al comma 97, lett. b), siano attribuite agli enti subentranti le risorse finanziarie già spettanti alle Province ai sensi dell'art. 119 della Cost., dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali;
- 6) in applicazione dei principi e criteri di cui al comma 97, lett. l) dell'art. 1 della l. n. 56/2014, si provveda all'attribuzione ai soggetti che subentrano nelle funzioni di una parte delle entrate tributarie già spettanti alle Province nell'ambito del riassetto complessivo della capacità fiscale degli enti interessati dal processo di riordino.

Il d.p.c.m 26 settembre 2014 è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, co. 92, della 1. n. 56/2014, su proposta del Ministero dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per l'economia e le finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014.

Il decreto concerne i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali che devono essere trasferite agli enti subentranti, ai sensi dei commi da 85 a 97, garantendo i rapporti di lavoro a

tempo indeterminato in corso nonché quelli a tempo determinato fino alla scadenza prevista dal contratto.

Il primo criterio enunciato riguarda l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino e fa riferimento alla necessità di correlazione fra funzione e risorsa. Per la sua applicazione è previsto che le Province, anche quelle destinate a trasformarsi in Città metropolitane, effettuino – entro 15 giorni – una mappatura dei beni e delle risorse, alla data di entrata in vigore della l. n. 56/2014, connessi a tutte le funzioni fondamentali e non, eccezion fatta per i beni e le partecipazioni in enti o società, per i quali vale come riferimento della mappatura la data di entrata in vigore del decreto.

In base a quanto disposto dall'art. 2, la mappatura deve essere comunicata alla Regione ed al rispettivo Osservatorio regionale, che deve verificarne la coerenza con i criteri stabiliti e validarne i contenuti nei successivi 15 giorni, con tempestivo invio della documentazione finale all'Osservatorio nazionale. Nel caso di rilevate incongruenze, l'Osservatorio regionale deve proporre alle Province interessate le eventuali soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri previsti dal decreto e, nel caso di mancata ricognizione, la stessa Regione deve assumere le relative determinazioni.

I criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie sono definiti all'art. 3 del d.p.c.m., che, ai fini della ricognizione delle suddette risorse, fa rinvio ai dati desumibili dai rendiconti dell'ultimo triennio, nonché ai dati forniti dalle Province relativamente alla quantificazione della spesa ascrivibile a ciascuna funzione o a gruppi omogenei di funzioni. Per la spesa di personale si fa riferimento alla spesa complessiva del personale dirigenziale e non risultante dagli impegni del rendiconto dell'ultimo anno. In ogni caso le risorse trasferite non potranno superare l'ammontare di quelle utilizzate dalle Province per l'esercizio delle funzioni precedentemente al riordino.

I parametri per l'individuazione delle risorse umane sono stabiliti nell'art. 4 che li elenca come di seguito riportato:

- rispetto dei limiti finanziari e numerici dell'accordo di cui al comma 4 dell'art. 2 dello stesso decreto²⁴;
- garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza prevista;
- > svolgimento in via prevalente, alla data di entrata in vigore della legge, di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento;

-

²⁴ L'art. 3 conferma e recepisce quanto contenuto nell'accordo dell'11 settembre 2014 in ordine alla modifica degli obiettivi del patto di stabilità, nonché in ordine agli effetti derivanti dal trasferimento di funzioni sul rispetto dei limiti all'indebitamento per gli enti subentranti.

> subentro nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso.

L'art. 5 stabilisce i criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali ed organizzative²⁵. Il successivo art. 6, dispone che l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche di competenza statale, sia immediatamente efficace, sin dall'entrata in vigore dello stesso d.p.c.m. eccezion fatta per le Città metropolitane (per le quali l'entrata in vigore delle citate disposizioni è stata procrastinata al 1° gennaio 2015).

2.3 Le leggi regionali adottate per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.

56

Uno dei nodi da sciogliere nel processo di riordino, previsto dalla l. n. 56/2014, è proprio quello del trasferimento, disciplinato dai cc. 91 e seguenti dell'art. 1^{26,} delle risorse finanziarie ed umane necessarie all'espletamento delle funzioni diverse da quelle di cui al citato comma 85, che lo Stato e le Regioni attribuiscono in attuazione dell'art. 118 della Costituzione.

Non casualmente le disposizioni citate seguono quelle che prevedono l'individuazione, entro tre mesi, delle funzioni oggetto di riordino, scandendo le tappe del disegno di riforma che attribuisce, come noto, alle Regioni un ruolo centrale nell'attuazione dell'accordo sancito dalla Conferenza unificata per il trasferimento delle funzioni di competenza regionale.²⁷

Al fine di accelerare il processo, l'Accordo sancito fra Governo e Regioni, in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, co. 91, della l. n. 56/2014, ha fissato al 31 dicembre 2014 il termine ultimo per l'approvazione da parte delle Regioni delle leggi di riordino delle funzioni delegate o trasferite alle Province. Termine che è stato sostanzialmente rispettato, sebbene in molti casi a ridosso della scadenza (molti progetti di legge sono stati, infatti, approvati dalla Giunta solo in data 30 dicembre 2014).

22

²⁵ Ai sensi dell'art. 5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014, i beni del demanio provinciale sono trasferiti al valore loro attribuito come indicato nell'ultimo bilancio approvato dall'ente o, altrimenti attribuibile sulla base dei principi contabili nazionali. I beni del patrimonio immobiliare sono trasferiti al loro costo storico desumibile dall'ultimo inventario attualizzato. I beni mobili sono trasferiti al costo storico.

²⁶ il comma 91 recita: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le Regioni individuano, in modo puntuale, mediante accordo sancito nella conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze. Il successivo comma 92 dispone che "entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del'interno e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso...."

Il comma 94 precisa che "al fine di tener conto degli effetti finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni con i decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati gli obiettivi del Patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

²⁷ Il comma 95, a tal proposito, prevede che, nel caso in cui decorra inutilmente il termine di sei mesi previsto per l'attuazione dell'accordo sancito nella conferenza unificata, debba trovare applicazione l'art. 8 della l. n. 131/2003.

Originariamente era previsto che le proposte di leggi regionali seguissero tutte una comune impostazione, un unico schema logico articolato nei punti di seguito elencati:

- 1) l'individuazione delle funzioni fondamentali della Provincia derivanti da normative statali²⁸;
- 2) l'applicazione del comma 90 in materia di ricognizione dei servizi a rilevanza economica sul territorio e affidamento degli stessi alle Province;
- 3) l'individuazione delle funzioni oggetto di riordino in quanto non più fondamentali²⁹ a seguito dell'entrata in vigore della stessa l. n. 56/2014 e delle funzioni fondamentali svolte dalle Province su delega delle Regioni;
- 4) l'individuazione delle funzioni attribuite immediatamente alle Province per le quali occorreva, tuttavia, rinvenire le relative coperture finanziarie;
- 5) l'individuazione delle funzioni attribuite immediatamente ad altri soggetti istituzionali (diritto allo studio, assistenza ai ciechi, formazione professionale, agricoltura, caccia, pesca, raccolta funghi epigei e genio civile);
- 6) la suddivisione, in base al principio di sussidiarietà, delle funzioni fra Regione, Province e Comuni:
- 7) l'enunciazione dei principi per il trasferimento del personale e dei beni.

Dalla lettura dei testi per lo più approvati solo dalle Giunte ed in discussione presso i Consigli (ad eccezione delle Regioni Liguria, Marche, Toscana e Umbria), può osservarsi che, in generale lo schema indicato è stato solo parzialmente seguito dalle Regioni che hanno adottato soluzioni non proprio omogenee.

Per un gruppo di Regioni (Piemonte, Veneto, Abruzzo, Campania, Molise e Basilicata) i progetti di legge approvati non operano un immediato riordino delle funzioni non fondamentali, facendo rinvio a successivi atti finalizzati ad una puntuale individuazione ed assegnazione di beni e risorse derivanti dalla nuova allocazione delle funzioni. In tali disegni di legge sono, altresì, enucleati principi e criteri ai quali dovranno attenersi i provvedimenti di riordino. Fra questi ricorre sovente il criterio della conservazione in capo all'ente intermedio delle funzioni ad esso spettanti in base alla legislazione vigente, con eventuali deroghe, mediante la riallocazione di competenze presso Comuni e Regione. In particolare, nel testo della Regione Campania, al fine di evitare che il

Corte dei conti | Il riordino delle Province

23

²⁸ Le funzioni fondamentali sono quelle attribuite dallo Stato che non costituiscono un contenitore predefinito ed in generale sono coperte da trasferimenti statali e da entrate proprie.

²⁹ Le funzioni non fondamentali oggetto di riordino sono suddivisibili in funzioni *desuete*, in quanto non più esercitate o esercitabili, slittate e autoprodotte dalla Provincia ossia esercitate ma non conferite da nessun ente sovraordinato e funzioni *conferite* attribuite o delegate dalle Regioni Mentre per le funzioni delegate la copertura dovrebbe essere assicurata dalla fiscalità regionale per le funzioni non delegate non è prevista una specifica copertura finanziaria.

riordino possa alimentare fenomeni di accentramento in capo alla stessa Regione di funzioni e compiti, è stato precisato che alla stessa vadano trasferiti solo compiti esercitabili in modo unitario per l'intero territorio di riferimento. Al contrario, nel testo della Regione Piemonte è previsto che, solo eccezionalmente, possano essere conferite ai Comuni funzioni già esercitate dalle Province.

Un altro gruppo di Regioni (Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia e Umbria) nei disegni di legge approvati ha avviato un primo riordino, con conseguente rinvio a successivi provvedimenti.

Il testo del disegno di legge della Regione Lazio contiene due profili di interesse: l'uno concernente il rinvio, per la successiva disciplina di riordino delle funzioni da trasferire, all'avvenuta adozione da parte del Governo della delega contenuta nel comma 91 della l. n. 56/2014, e l'altro riguardante il potere riconosciuto ai Comuni, anche in forma associata, di richiedere l'attribuzione di funzioni non fondamentali alla Regione, la quale, valutata la conformità della richiesta ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, che ispirano la l. n. 56/2014, adotta i provvedimenti consequenziali.

Una considerazione a parte merita il disegno di legge della Regione Lombardia, che può considerarsi anch'esso, come quelli appena illustrati, di carattere per così dire "misto" ma poiché, pur rinviandone il trasferimento a successive leggi di settore, attrae nella sfera regionale numerose funzioni già provinciali, finisce per collocarsi in direzione opposta a quella intrapresa dalla Regione Lazio. Il testo all'esame delle competenti Commissioni consiliari incide anche sulle funzioni fondamentali delle Province lì dove specifica che nell'ambito della materia di governo del territorio le Province esercitano le funzioni di pianificazione territoriale, adottando il piano territoriale provinciale generale con funzioni di coordinamento. Specifiche disposizioni sono dedicate, altresì, alla determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la programmazione regionale e per l'esercizio di funzioni decentrate. Il disegno di legge regionale riconosce, infine, ulteriori funzioni rispetto a quelle fondamentali in capo alla Provincia di Sondrio, in quanto caratterizzata da territorio interamente montano.

Solo in alcuni sporadici casi sono state adottate specifiche previsioni di carattere finanziario; in particolare ciò è dato nel testo del disegno di legge della Regione Lombardia, ove si chiarisce che per le funzioni trasferite cessano i trasferimenti erogati alle Province e che per quelle rimaste in capo alle stesse amministrazioni si provvede con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017. Per quest'ultima Regione – sempre nell'ambito del percorso attuativo della l. n. 56/14 – merita segnalazione la sottoscrizione, in data 13 aprile 2015, dell'Intesa tra la Regione Lombardia e l'Unione delle Province Lombarde con l'indicazione dei profili finanziari necessari alla copertura dei costi per le funzioni delegate dalla Regione parametrando l'erogazione complessiva (di 195 milioni

di euro) alla fiscalizzazione della tassa automobilistica. Le risorse, fra l'altro, assicurano il finanziamento di tutte le funzioni a partire da quelle fondamentali quale il TPL e la formazione professionale.

In aggiunta a queste risorse, anche se una tantum, la Regione Lombardia assicura ulteriori 10 milioni di euro, oltre ad un contributo a fondo perduto in materia di edilizia scolastica. Gli interventi, finalizzati evidentemente al sostegno dell'attuazione del percorso del riordino delle funzioni a livello territoriale, dovrebbero produrre un'accelerazione dell'*iter* del progetto di legge in Consiglio regionale.

Specifiche disposizioni in merito alle risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal riordino delle funzioni sono contenute anche nella legge della Regione Liguria, 10 aprile 2015, n. 15, ove si prevede, da una parte, che il trasferimento di funzioni e risorse umane e finanziarie decorra dal 1° luglio 2015 e, dall'altra parte, che le risorse strumentali ed organizzative siano individuate nell'ambito di specifici accordi fra gli enti interessati (art. 7) da stipulare entro il 31 dicembre 2015.

La legge della Regione Umbria, 2 aprile 2015, n. 10 individua le dotazioni finanziarie con le quali fare fronte alle spese conseguenti al riordino delle funzioni, sulla base di apposito atto della Giunta regionale da adottarsi a seguito della stipula di un protocollo di intesa fra Regione, Province ed organizzazioni sindacali, entro 90 giorni.

Fra le Regioni a statuto ordinario una posizione del tutto peculiare occupa la Regione Toscana, che è stata la prima regione ad aver approvato una legge di riordino (l.r. 3 marzo 2015, n. 22) oltre ad aver provveduto ad una complessiva riorganizzazione delle funzioni, senza ulteriori rinvii, ed ha tracciato una disciplina puntuale per la riallocazione di risorse finanziarie ed umane.

L'anzidetta legge regionale tende a regionalizzare la maggior parte delle funzioni amministrative scorporate dall'ente intermedio (ambiente, agricoltura, foreste, caccia e pesca qualità dell'aria inquinamento acustico, energia) ed ha un effetto, in qualche misura, restrittivo anche sulle funzioni fondamentali così come definite dall'art. 1, co. 85, della l. n. 56/2014, giacché, in particolare, sancisce il trasferimento alla Regione di numerose funzioni in materia ambientale (art. 2).

2.3.1 Le soluzioni normative adottate dalle Regioni ad autonomia speciale

Nell'intento di fornire un quadro quanto più possibile completo della riorganizzazione in atto degli enti sul territorio nazionale, si è ritenuto di voler ampliare l'analisi dei disegni di legge di riordino delle Province e delle Città metropolitane, ricomprendendo anche quelli adottati in concomitanza con le novelle recate dalla l. n. 56/2014, dalle Regioni ad autonomia speciale.

In primis, si ritiene di voler evidenziare la legge n. 26 del 2014, adottata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia³⁰ in data 12 dicembre 2014, "legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012".

In attesa dell'approvazione della riforma costituzionale e/o statutaria, l'anzidetta legge, prevede che le Province mantengano il carattere originario e distintivo di enti di area vasta, così come definito dall'art. 32 che, in virtù della potestà legislativa autonoma, rinvia al 1° luglio 2016 il trasferimento alla Regione, ai Comuni ed alle Unioni di comuni delle funzioni già esercitate dalle Province medesime, assicurando, al contempo, la continuità del trasferimento delle risorse per il loro funzionamento, provenienti per intero dal bilancio regionale.

Ai sensi del citato art. 32, sono demandate alle Province le specifiche funzioni indicate in dettaglio nell'allegato A in materia di agricoltura, caccia, pesca, ambiente, demanio idrico, difesa suolo, pianificazione territoriale, politiche sociali, protezione civile e trasporti. Ai sensi dello stesso art. 32 sono trasferite, con decorrenza 1° luglio 2016, le funzioni già di competenza delle Province riportate nell'allegato B, eccezion fatta per quelle in materia di lavoro (il cui trasferimento decorre dalla data di istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, da effettuarsi con legge regionale entro il 30 giugno 2015). Il trasferimento delle funzioni alla Regione riguarda, in particolare, le materie dell'agricoltura, dell'ambiente, della caccia e pesca, della cultura, dello sport, dell'edilizia scolastica, delle fiere, mostre e mercati, dell'istruzione, dei trasporti e viabilità già di competenza provinciale. Alla stessa data sono trasferite ai Comuni le funzioni di cui all'allegato C.³¹

La legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (legge finanziaria 2015)³² ha introdotto ulteriori disposizioni normative in materia di vincoli e divieti per il contenimento della spesa delle Province,

Corte dei conti | Il riordino delle Province

³⁰ Il percorso seguito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per la riforma dell'ordinamento degli Enti locali del proprio territorio ricalca le linee seguite dal legislatore statale con la l. n. 56/2014, differenziandosene per quanto riguarda presupposti e fonti che le regolano. In particolare, la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 ha conferito alla Regione potestà primaria in materia di ordinamento degli Enti locali. Con il d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 è stata data attuazione alle disposizioni costituzionali, prevedendo il trasferimento alla Regione delle competenze già spettanti alle Province del territorio, nonché la disciplina della finanza locale ed è stata attribuito alla Regione medesima anche il finanziamento, a valere sulle risorse del proprio bilancio, delle funzioni trasferite. La Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, ha assunto l'onere del finanziamento degli Enti locali del proprio territorio, che annualmente viene espletato nei termini indicati dalla legge finanziaria regionale, ove, a tal fine, vengono attribuite agli Enti locali una quota di tributi erariali spettanti alla Regione stessa per il finanziamento delle proprie attività. Il meccanismo di finanziamento degli enti locali è di tipo dinamico e cioè varia a seconda delle oscillazioni del gettito dei tributi riscossi dall'erario sul territorio. Ciò comporta il mantenimento anche per l'esercizio 2015 dei livelli di trasferimenti finanziari determinati secondo il sistema previgente. Il trasferimento ordinario unitario per l'anno 2015 è determinato in euro 35,37 mln di euro.

³¹ La procedura di ricognizione e dismissione di funzioni provinciali è articolata in due fasi: a) una prima fase ricognitiva prevista dal comma 34 che prevede l'invio all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 31 maggio, di un elenco ricognitivo delle funzioni e dei servizi svolti fino al 31 dicembre dell'anno precedente con evidenziazione della situazione finanziaria e patrimoniale, delle risorse umane strumentali; b) una seconda fase, disciplinata dal successivo comma 35, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio provinciale di un Piano di subentro, con il quale, per ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, sono individuati i relativi procedimenti, le risorse umane, finanziarie e strumentali, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento.

³² La legge finanziaria regionale annualmente provvede ad attribuire al sistema degli enti locali una quota dei tributi erariali spettanti alla Regione stessa per il finanziamento delle proprie attività. L'ammontare delle spettanze annuali degli Enti locali del

prevedendo la possibilità per le Province di presentare alla Regione la richiesta di specifiche e motivate deroghe rispetto alle disposizioni statali, in vista dell'esigenza di assicurare la continuità di svolgimento delle funzioni esercitate in base alla legge regionale n. 26/2014.³³

Il meccanismo di finanziamento degli Enti locali previsto dalle disposizioni di attuazione dello statuto (art. 17 del d.lgs. n. 9/1997) con carattere dinamico rimarrà in vigore ancora per l'esercizio 2015 ed i trasferimenti, in considerazione del miglioramento delle previsioni sul gettito tributario per il 2015, per il corrente anno registrano un incremento.

L'esperienza della Regione Friuli-Venezia Giulia non ha evidenziato particolari criticità neppure in materia di mobilità dei dipendenti delle Province, in quanto il comparto unico del personale regionale e degli Enti locali consente di superare i problemi derivanti dalle differenze salariali e la mobilità indotta dalla riforma trova la sua collocazione nell'ambito delle procedure di mobilità ordinariamente previste all'interno dello stesso comparto.

Per quanto riguarda la Regione siciliana, deve premettersi che l'art. 15 dello Statuto (approvato con r.d. 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) dispone che l'ordinamento degli Enti locali nella Regione si articola in Comuni e liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria e che, ai sensi delle citate disposizioni, l'art. 3 della legge regionale n. 9 del 1986, in aderenza al quadro costituzionale (artt. 114 e 129), conferma l'articolazione dell'amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana, precisando, al contempo, che i liberi Consorzi di Comuni sono denominati Province regionali.

Con legge 27 marzo 2013, n. 7 l'Assemblea Regionale siciliana ha rinviato al 31 dicembre 2013 la disciplina dell'istituzione dei liberi consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta in sostituzione delle Province regionali e, nel frattempo, ha previsto la sospensione per tutto il 2013 del rinnovo degli organi di governo delle esistenti amministrazioni provinciali, sostituiti gradualmente da gestioni commissariali regionali, prorogate una prima volta fino al 31 ottobre 2014 (art. 13 delle legge regionale n. 8/2014) ed, in seguito, ulteriormente prorogate fino al 7 aprile 2015 (cfr. l.r. n. 26/2014) e da ultimo al 31 luglio 2015 (cfr. l.r. n. 8/2015).

Le leggi regionali siciliane intervenute nell'ambito del disegno di riordino delle funzioni di governo di area vasta la n. 7/2013 e la n. 8/2014 hanno preceduto entrambe la l. n. 56/2014 ed hanno

Friuli-Venezia Giulia non è fisso ma varia in relazione al presunto gettito dei principali tributi erariali riscossi sul territorio e spettanti pro quota alla Regione.

³³ Nel mese di gennaio 2015 l'UPI ha chiesto, in nome e per conto delle quattro Province della Regione Friuli-Venezia Giulia, deroghe per esecuzione di spese rientranti nelle voci di cui alle lettere: a) ricorso a mutui per spese ulteriori rispetto all'edilizia scolastica, ala costruzione e gestione delle strade provinciali regolazione delle circolazione stradale, b)- relazioni pubbliche, convegni, mostre, f) – di instaurare rapporti di lavoro flessibile e g) – incarichi di studio e consulenza. Con complessive undici deliberazioni della Giunta regionale sono state concesse deroghe alle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine.

previsto l'istituzione di nuovi liberi Consorzi coincidenti con le soppresse Province regionali, nonché la creazione delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

L'attuazione del processo di riordino delle circoscrizioni territoriali è rinviata ad una successiva legge regionale deputata ad individuare i territori dei liberi Consorzi e le eventuali modifiche territoriali. Al riguardo, preme sottolineare che le Sezioni riunite per la Regione siciliana, in sede di controllo, nel capitolo della relazione di parifica per il 2013 relativo alla finanza locale, hanno auspicato un attento governo della delicata fase di transizione e l'applicazione di criteri di economicità di gestione nell'allocazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, esprimendo, al contempo, preoccupazione sia per il numero delle città metropolitane, sia per l'impostazione del processo di riordino delle circoscrizioni territoriali. Analoghe considerazioni³⁴ sono state espresse in occasione dell'audizione presso la Commissione Affari istituzionali dell'ARS, in occasione dell'esame del nuovo disegno di legge di riforma, attualmente al vaglio dell'Assemblea regionale (vedi tabella riepilogativa), in cui l'art. 26 prevede che siano attribuite ai liberi Consorzi comunali le funzioni inerenti al coordinamento, alla pianificazione, alla programmazione ed al controllo in materia territoriale, ambientale, dei trasporti e dello sviluppo economico. Alla Regione siciliana, oltre alle attività di amministrazione diretta in materia di sanità, protezione civile, trasporti ed infrastrutture, rimangono le funzioni di natura istituzionale esercitate nell'interesse e per il funzionamento dei medesimi quali Enti territoriali previsti dallo statuto regionale e dalla Costituzione, nonché le funzioni concernenti i rapporti internazionali e quelli con l'UE, lo Stato e le altre Regioni.

La Regione Sardegna, allo scopo di adeguare il proprio ordinamento ai principi della l. n. 56/2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 53/17 del 29 dicembre 2014, ha approvato il ddl concernente il riordino del sistema delle autonomie locali. Al fine di provvedere alla ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino è stato istituito l'Osservatorio regionale che esercita funzioni di impulso e coordinamento in costante contatto con l'Osservatorio nazionale. Nella riallocazione delle funzioni, centrali sono il criterio della continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e relativa riduzione dei costi. L'Osservatorio è affiancato da un gruppo di lavoro tecnico che formula proposte di riallocazione delle funzioni secondo direttrici ispirate all'applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e perseguendo la finalità di assicurare la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e dei costi.

_

³⁴ In quella sede la Corte, inoltre, ha segnalato alla Commissione l'esigenza di un'attenta riconsiderazione del tema delle partecipazioni societarie delle soppresse amministrazioni provinciali, anche in ragione delle diffuse criticità gestionali emerse dall'indagine di cui alla deliberazione della Sezione di controllo per la Regione n. 402/2013/GEST.

Nella tabella di seguito riportata sono state elencate tutte le iniziative legislative intraprese dalle Regioni sia a statuto ordinario che speciale (eccezion fatta per la Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano), dando conto dell'adozione della delibera di Giunta, ovvero dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio, evidenziando le funzioni non fondamentali eventualmente individuate e la loro allocazione, precisando i principi e criteri cui si ispirano le norme di riordino, sottolineando le specifiche previsioni in materia di trasferimento di risorse strumentali e umane, nonché l'attuazione data nei disegni di legge alle disposizioni contenute nella l. n. 56/2014 a proposito di centrale unica di committenza e riorganizzazione dei servizi a rilevanza economica.

REGIONE	Tipo di legge organica o settoriale	Principi ed obiettivi	Funzioni non fondamentali	Trasferimento di beni	Trasferimento di personale	Attuazione art. Centrale di committenza	Attuazione art. Riorganizzazione dei servizi
PIEMONTE	ORGANICA ddlr n. 86 approvato dalla Giunta il 29 dicembre 2014	Principi: sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, specificità del territorio.	Conferma la titolarità delle funzioni non fondamentali svolte dalle Province e per quanto riguarda la Città metropolitana di Torino conferma le funzioni già assegnate alla Provincia. La riallocazione delle funzioni è demandata altresì a futuri interventi legislativi, senza prevedere alcuna scadenza temporale.	Nessuna previsione specifica	Nessuna previsione specifica	Nessuna previsione specifica	Nessuna previsione specifica
LOMBARDIA	Il ddlr è stato approvato dalla Giunta con delibera n. 2992 del 30 dicembre 2014	Principi: sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, specificità del territorio.	Conferma le funzioni già conferite in capo alle Province fatta eccezione per: agricoltura, caccia e pesca. La Provincia di Sondrio rappresenta un'eccezione in quanto ad essa si applica l'art. 1, co. 3, della legge Del Rio in materia di specificità e particolari condizioni di autonomia delle Province con territorio interamente montano. Sono trasferite, altresì, alla Città metropolitana di Milano le funzioni già conferite alla Provincia, ulteriori rispetto a quelle fondamentali previste dalla Del Rio.	Si fa rinvio a successivi provvedimenti che dovranno essere adottati entro dodici mesi	Si fa rinvio a successivi provvedimenti	Nessuna previsione specifica	Nessuna previsione specifica

Elaborazione Corte dei conti su dati UPI e Sezioni regionali di controllo

REGIONE	Tipo di legge organica o settoriale	Principi ed obiettivi Funzioni non fondamentali Irasferimento di beni Trasferimento di per		Trasferimento di personale	Attuazione art. Centrale di committenza	Attuazione art. Riorganizzazione dei servizi	
LIGURIA	dalla Giunta	sulla base del criterio di individuazione dell'ambito territoriale ottimale nonché la continuità amministrativa, la semplificazione e la	la Regione riacquisisce le competenze in materia di: difesa suolo, formazione, professionale, turismo, caccia e pesca. Le funzioni fondamentali indicate dalla l. n. 56/2014 sono affidate alle Province escludendo dall'ambito di applicazione le funzioni di polizia locale, centri per l'impiego, le funzioni relative alle politiche attive del lavoro in ottemperanza a quanto sancito in conferenza unificata in data 11 settembre 2014.	Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali ed organizzative e dei rapporti attivi e passivi è affidato ad accordi fra gli enti interessati.	Il ddlr contiene specifiche disposizioni per il trasferimento del personale con contratto a tempo indeterminato impiegato nei settori di competenza delle Regioni e dei Comuni che deve essere trasferito a Regioni e Comuni con la necessaria dotazione finanziaria.	Nessuna previsione specifica	Nessuna previsione specifica
VENETO	Ddlr approvato dalla Giunta in data 29 dicembre 2014 Obiettivi: adeguare il sistema amministrativo ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione. Conferma le funzioni gia legge regionale in capo e rinvia a successive leg l'individuazione delle fu in capo alla Regione ed adottarsi entro dodici na La riallocazione delle fu Enti locali in forma sing rinviata a successivi ddl Con delibera della Giun costituito l'Osservatorio l'attuazione delle l. n. 5 da rappresentanti dell'A Città metropolitana di N		Conferma le funzioni già conferite dalla legge regionale in capo alle nuove Province e rinvia a successive leggi di riordino l'individuazione delle funzioni da riallocare in capo alla Regione ed agli enti locali da adottarsi entro dodici mesi. La riallocazione delle funzioni in capo agli Enti locali in forma singola o associata è rinviata a successivi ddl. Con delibera della Giunta regionale è stato costituito l'Osservatorio regionale per l'attuazione delle l. n. 56/2014 composto da rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, della Città metropolitana di Venezia e della Regione Veneto. Un trattamento a parte è stato riservato alla Provincia di Belluno.	Rinvio a successivi ddl di riordino in ogni caso la decorrenza del trasferimento delle funzioni è prevista in contemporanea con l'effettivo trasferimento delle risorse umane finanziarie e strumentali.	La ricollocazione del personale provinciale verrà effettuata dalla Giunta una volta riordinate le funzioni assegnate alla Regione, tenendo conto della dotazione organica e delle risorse previste nella Programmazione triennale del fabbisogno di personale della Regione. A tal proposito la dGR n. 1975 del 28/10/2014.	Nessuna previsione specifica	Nessuna previsione specifica

Elaborazione Corte dei conti su dati UPI e Sezioni regionali di controllo



REGIONE	Tipo di legge organica o settoriale	Principi ed obiettivi	Funzioni non fondamentali	Trasferimento di beni	Trasferimento di personale	Attuazione art. Centrale di committenza	Attuazione art. Riorganizzazione dei servizi
FRIULI- VENEZIA GIULIA	l. reg. 12 dicembre 2014, n. 26	differenziazione, concertazione, leale collaborazione fra le	L'art. 32 disciplina il riordino delle funzioni sino ad ora esercitate dalle Province elencando quelle mantenute in capo alle stesse in un apposito allegato A in materia di agricoltura ambiente caccia e pesca demanio idrico difesa suolo energia istruzione pianificazione territoriale politiche sociali protezione civile e trasporti. É stato rinviato al 1° luglio 2016 il trasferimento alla Regione delle funzioni già di competenza provinciale ad eccezione di quelle in materia di lavoro (l. reg. n. 18/2005) ed, al contempo, assicurata la continuità del trasferimento delle risorse (provenienti dal bilancio regionale) per il loro funzionamento. Con decorrenza 1° luglio 2016 sono trasferite ai Comuni le funzioni già di competenza provinciale indicate nell'allegato C. Il trasferimento è preceduto (art. 34) da una fase ricognitiva seguita dall'approvazione di apposito Piano di subentro. La Regione con la successiva l. n. 27/2014 –art. 14, co. 49,- la Regione ha esteso alle Province del proprio territorio le disposizioni di contenimento della spesa dettate dal legislatore statale art. 1, co. 420, della l. n. 190/2014 - Le funzioni demandate. L'art.5 istituisce le Unioni territoriali Intercomunali quali Enti locali dotati di personalità giuridica ed aventi natura di Unioni di comuni, per le finalità dell'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovraccomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.		il trasferimento del personale provinciale con le previste procedure di mobilità trova la sua normale collocazione nell'ambito delle procedure di mobilità previste all'interno del comparto unico del personale regionale e degli Enti locali che per la sua particolare natura e funzione, consente di superare i problemi derivanti dalle differenze salariali.		L'art. 26 disciplina l'esercizio associato di funzioni comunali tramite le unioni.
EMILIA- ROMAGNA	Il ddlr non risulta ancora approvato dalla Giunta. Era previsto il 30-31 marzo 2015						

REGIONE	Tipo di legge organica o settoriale	Principi ed obiettivi	Funzioni non fondamentali	Trasferimento di beni	Trasferimento di personale	Attuazione art. Centrale di committenza	Attuazione art. Riorganizzazione dei servizi
TOSCANA	ORGANICA I. reg. 3 marzo 2015, n. 22	Obiettivi: riorganizzazione delle funzioni locali miglioramento delle prestazioni erogate ai cittadini, promozione della semplificazione. Principi: sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione.	Le funzioni svolte dalle Province non vengono confermate ma riallocate con elencazione puntuale delle funzioni trasferite ai Comuni (turismo, sport, tenuta albi terzo settore, forestazione, alla Città metropolitana di Firenze (turismo, sport, tenuta albi terzo settore, forestazione), o alla Regione alla quale tornano :agricoltura, caccia e pesca, orientamento e formazione del personale, ambiente, energia, strade regionali, VIA) Cfr. articoli 2 e 4 la l. reg. all'art. 5 detta disposizioni transitorie in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.	La Regione definisce mediante accordo le risorse da trasferire entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale artt. 7, 8 e 9. L'art. 10 disciplina le regole sulla successione nella titolarità dei beni e delle risorse strumentali.	II trasferimento del personale è rimesso alla definizione di accordi specifici.	Nessuna previsione specifica	Nessuna previsione specifica
UMBRIA	ORGANICA ddlr approvato dalla Giunta con delibera n. 140 in data 9.02.2015 è legge dal 2 aprile 2015, n. 10	Obiettivi: razionalizzazione semplificazione e riordino al fine di adeguare il sistema amministrativo ai principi: di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali comprese quelle relative all'ICT.	Ai sensi dell'art. 2 le funzioni già svolte dalle Province sono riallocate alle Regioni unitamente a quelle relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale. Ai sensi dell'art. 3 le funzioni relative a turismo e politiche sociali sono conferite alla gestione associata dei Comuni. Ai sensi dell'art. 4 sono conferite alle nuove Province funzioni in materia di ambiente, trasporti, viabilità regionale, controllo e vigilanza impianti termici e funzioni amministrative relative al lago Trasimeno.	Le risorse sono ripartite con atto della Giunta in base a modalità e criteri standard.	La Giunta stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie umane e strumentali connesse al riordino.	La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle Province- quali enti di area vasta- delle funzioni di centrale di committenza di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e organizzazione di procedure selettive	Il Piano di ricognizione della Giunta individua le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto servizi o funzioni in ambiti diversi da quelli fondamentali

Elaborazione Corte dei conti su dati UPI e Sezioni regionali di controllo

REGIONE	Tipo di legge GIONE organica o Principi ed obiettivi settoriale		Funzioni non fondamentali	Trasferimento di beni	Trasferimento di personale	Attuazione art. Centrale di committenza	Attuazione art. Riorganizzazione dei servizi
MARCHE	SETTORIALE ddlr approvato dalla Giunta in data 4 febbraio 2015 (con dichiarazione d'urgenza) l.reg. 31 marzo 2015 n. 13	Principi: sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione.	Prevede un significativo trasferimento di funzioni dalle Province alla Regione nelle materia assegnate alla competenza legislativa regionale (trasporto pubblico locale, turismo, protezione civile, difesa suolo, caccia e pesca mercato del lavoro, formazione professionale, servizi sociali, farmacie, artigianato e industria). Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale verranno individuate le ulteriori funzioni provinciali non fondamentali da trasferire.	Dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni da cui dipenderà l'effettivo trasferimento di funzioni cesseranno i trasferimenti dalla Regione alle Province. È intestata alla Giunta regionale la competenza relativa all'adozione di una o più deliberazioni recanti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento di funzioni.	Nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale previste dalla legge di stabilità 2015 lo svolgimento delle funzioni esercitate dalla Regione è prioritariamente assicurato mediante il ricorso al personale delle Province da regolamentare specificatamente.	Nessuna previsione specifica	Nessuna previsione specifica
LAZI0	ORGANICA ddlr approvato con delibera della Giunta del 29.12.2014	Principi: allocazione delle funzioni amministrative, contemplando idonei meccanismi a tutela delle esigenze unitarie di esercizio, adozione di deleghe.	Le funzioni non solo vengono confermate ma ne viene operata una riallocazione rinviando a successivi provvedimenti per il trasferimento delle ulteriori funzioni. Materie oggetto di riordino: politiche sociali, sport, polizia locale, sviluppo economico, governo del territorio, turismo, agricoltura, caccia e pesca. Le funzioni non fondamentali della Città metropolitana di Roma capitale vengono specificamente individuate.	Il ddlr contiene una disciplina in materia di trasferimento di beni e risorse con riferimento sia alle funzioni direttamente riallocate sia a quelle che saranno riordinate mediante successivi atti regolamentari.	Il ddlr reca una disciplina specifica in materia di trasferimento del personale con riferimento sia alle funzioni direttamente riallocate sia a quelle che saranno riordinate mediante successivi atti regolamentari.	Nessuna previsione specifica	Nessuna previsione specifica

Elaborazione Corte dei conti su dati UPI e Sezioni regionali di controllo

REGIONE	Tipo di legge NE organica o Principi ed obiettivi settoriale		Funzioni non fondamentali	Trasferimento di beni	Trasferimento di personale	Attuazione art. Centrale di committenza	Attuazione art. Riorganizzazione dei servizi
ABRUZZO	ORGANICA ddlr approvato con delibera della Giunta n. 897/c del 29.12.2014	da quelle fondamentali già conferite, ovvero,	Nel rinviare a successivi atti legislativi perle concrete allocazioni il ddlr individua come criterio quello di conservare in capo alla Provincia le funzioni attuali salvo deroghe a favore dei Comuni. Viene introdotta l'obbligatorietà per le Province di esercizio associato delle funzioni amministrative al fine di assicurare l'uniformità ed il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini nonché l'integrazione delle politiche sociali territoriali ed economiche. La legge detta altresì la procedura per l'approvazione delle leggi regionali di riordino e di riallocazione delle funzioni amministrative.	Viene demandata a successivi atti della Giunta la puntuale individuazione ed assegnazione dei bei e delle risorse finanziarie umane e strumentali derivanti dalla nuova allocazione delle funzioni razionalizzazione anche degli enti dipendenti dalla Regione.	Il ddl prevede un procedimento ad opera dell'Osservatorio regionale per la riforma delle Province per l'individuazione dei posti disponibili in vista della riallocazione del personale delle Province con conclusiva pubblicazione di elenco sul sito istituzionale.	Nessuna previsione specifica	Contiene previsioni volte alla conservazione, medio tempore, in capo alle Province delle funzioni di in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro.
MOLISE	Legge di principi ddlr approvato con delibera della Giunta n.759 del 31.12.2014	Obiettivi: dettare disposizioni di principio	Conferma le funzioni precedentemente affidate alle Province con particolare riferimento a quelle indicate dall'art. 1, co. 89, della l. n. 56/2014. Fa rinvio a successive leggi per il trasferimento delle ulteriori funzioni non fondamentali.	Nessuna previsione specifica	Nell'ambito dell'Osservatorio regionale per la finanza territoriale viene istituito il tavolo regionale permanente per monitorare i processi di allocazione delle funzioni e la conseguente mobilità del personale, promuovendo incontri politici e tecnici fra Regione, ANCI e UPI.	Nessuna previsione specifica	Nessuna previsione specifica

REGIONE	Tipo di legge organica o settoriale	Principi ed obiettivi	Funzioni non fondamentali	Trasferimento di beni	Trasferimento di personale	Attuazione art. Centrale di committenza	Attuazione art. Riorganizzazione dei servizi
CAMPANIA	ORGANICA ddlr approvato dalla Giunta in data 30.12.2014	Principio cardine nella riallocazione delle funzioni è quello di conservazione delle funzioni già attribuite alle Province, fatta eccezione per quelle già trasferite eventualmente riassorbite dalle Regioni.	Confermate in capo alla Città metropolitana di Napoli i compiti e le funzioni già svolte dalla Provincia. Sono riassorbite dalle Regioni le funzioni esercitabili in modo unitario sull'intero territorio ed incompatibili con la nuova fisionomia degli enti di area vasta, escluse le funzioni operative e gestionali. Sono rinviate a successivi provvedimenti le concrete allocazioni.	Nessuna previsione specifica	Nessuna previsione specifica	ai successivi provvedimenti cui viene fatto rinvio è rimessa la promozione dell'affidamento alla Città metropolitana ed alle aree vaste delle funzioni di centrale di committenza.	
PUGLIA	ORGANICA ddlr n. 37 approvato dalla Giunta in data 30.12.2014	Obiettivi: provvedere la riordino delle funzioni amministrative regionali di area vasta al fine di adeguare il sistema ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione.	La legge conferma in capo alle Province ed alla Città metropolitana di Bari le funzioni fondamentali già conferite alle stesse dalle normative regionali vigenti. Le funzioni non fondamentali di competenza della Regione sono esercitate, in forma associata, dai Comuni, altre funzioni non fondamentali sono riassegnate alla Regione. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di formazione professionale continuano ad essere esercitate dalle Province	La Giunta regionale nel rispetto della disciplina in vigore stabilirà i criteri del modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni.	Vale quanto precisato per le risorse strumentali e finanziarie	Nessuna previsione specifica	Nessuna previsione specifica

Elaborazione Corte dei conti su dati UPI e Sezioni regionali di controllo



REGIONE	Tipo di legge organica o settoriale	Principi ed obiettivi	Funzioni non fondamentali	Trasferimento di beni	Trasferimento di personale	Attuazione art. Centrale di committenza	Attuazione art. Riorganizzazione dei servizi
BASILICATA	SETTORIALE ddlr approvato dalla Giunta in data 10.10.2014	Principi: sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione. Obiettivo: promuovere la gestione associata delle funzioni e dei servizi.	Il ddlr si limita ad evidenziare che le Province esercitano funzioni amministrative e di programmazione quali enti di area vasta nelle materie di propria competenza.	Le Unioni di comuni succedono a titolo universale ed in via prioritaria nei beni mobili ed immobili nonché nei rapporti giuridici ed economici rivenienti dalle Comunità montane.	Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e dei servizi fondamentali comunali la copertura della dotazione organica è garantita dai dirigenti dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato rivenienti dalle Comunità montane.	Le funzioni di centrale unica di committenza sono affidate alle Unioni di comuni.	Nessuna previsione specifica
CALABRIA	Il ddlr è stato approvato con delibera di Giunta n. 97 del 31/03/2015	Principi : sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione.	La Regione riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della l.r. 12 agosto 2002, n. 34 e s.m.i. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 co. 89 della l. n. 56/2014, le funzioni connesse alle materie agricoltura, caccia e pesca e formazione professionale sono direttamente esercitate dalla Regione.	La Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate.	Il personale relativo alle funzioni trasferite alla Regione transita nei ruoli della Giunta regionale.	Nessuna previsione specifica	Nessuna previsione specifica

Elaborazione Corte dei conti su dati UPI e Sezioni regionali di controllo



REGIONE	Tipo di legge organica o settoriale	Principi ed obiettivi	Funzioni non fondamentali	Trasferimento di beni	Trasferimento di personale	Attuazione art. Centrale di committenza	Attuazione art. Riorganizzazione dei servizi
SICILIA	ORGANICA ddlr n.833- 848 bis attualmente al vaglio dell'assembla regionale	Le leggi regionali n. 7 del 2013 e n. 8 del 2014 sono intervenute in materia di riordino delle funzioni di governo di area vasta ancor prima dell'entrata in vigore della l. n. 56/2014. Ai sensi dell'art. 15 dello statuto regionale l'amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana è articolata in Comuni e liberi consorzi di Comuni denominati Province regionali.	L'effettiva attuazione dI processo di riordino è di fatto rinviata a successiva legge regionale deputata ad individuare i territori dei liberi consorzi e le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'eventuale adesione di Comuni alle città metropolitane o alla costituzione di ulteriori liberi consorzi aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti. Il ddIr prevede che siano attribuite ai liberi consorzi comunali quali enti di area vasta- le funzioni inerenti al coordinamento, alla pianificazione, alla programmazione ed al controllo in materia territoriale, ambientale, dei trasporti e dello sviluppo economico. Funzioni queste ultime spettanti anche alle città metropolitane. Alle Regione sono riservate le funzioni di natura istituzionale nonché le funzioni concernenti i rapporti con l'UE, con lo Stato e con le altre Regioni.	È previsto che il trasferimento della proprietà sui beni mobili ed immobili sia esente da oneri fiscali. L'ente di area vasta che subentra nell'esercizio delle funzioni succede anche nei rapporti attivi e passivi incluso il contenzioso.	È previsto che al fine di garantire continuità ed efficienza nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione di servizi le risorse umane applicate all'esercizio di funzioni oggetto di trasferimento siano trasferite anch'esse. Il personale trasferito conserva fino al prossimo contratto il trattamento economico in godimento.		
SARDEGNA	dalla Giunta in data 29 dicembre	Principi: sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione. Obiettivo: promuovere il riordino delle funzioni sulla base della valutazione dell'ambito territoriale ottimale di riferimento.	È stato istituito con DGR n. 52/33 del 23 dicembre 2014 l'Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle autonomie locali affiancato da un Gruppo di lavoro tecnico. Il percorso di riordino tende a comprimere ulteriormente i costi di amministrazione, gestione e controllo delle province storiche attraverso l'esercizio in comune di funzioni fra più Province.				

Sulla base degli elementi riportati nelle pagine precedenti, può osservarsi, in termini riassuntivi, che solo in quattro casi (Toscana, Liguria, Umbria e Marche) i provvedimenti attuativi della l. n. 56/2014 sono stati approvati definitivamente dai Consigli regionali, mentre per il resto i disegni di legge sono rimasti allo stadio di atti approvati dalla Giunta (ad eccezione della Regione Emilia-Romagna³⁵), attualmente al vaglio delle competenti Commissioni consiliari.

Oltre a ciò deve sottolinearsi che i disegni di legge approvati per lo più hanno rinviato ad ulteriori atti l'adozione delle scelte di fondo in materia di riordino delle funzioni ed, inoltre, l'avvenuta fissazione di principi informatori del processo di riordino non toglie che gli stessi possano essere, in fase di approvazione delle leggi, disattesi e, soprattutto, non assicura la tempestività e la completezza del riordino stesso.

Infine, non risultano essere state ancora inserite nei disegni di legge regionali disposizioni specifiche volte a dare attuazione alle previsioni della l. n. 56/2014 in materia di attribuzione alla Provincia del ruolo di centrale di committenza, nonché in materia di soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica.

Pertanto, volendo ricapitolare brevemente le principali criticità emerse dalla lettura dei disegni di legge adottati dalle Regioni, possono riassumersi nei punti di seguito elencati:

- 1) incertezza nella indicazione della titolarità delle funzioni non fondamentali;
- 2) rinvio per la concreta riallocazione delle funzioni a successivi atti, per l'adozione dei quali vengono individuati termini (per la presentazione) a carico della Giunta ma non si stabilisce un termine per l'approvazione da parte del Consiglio;
- 3) rinvio ad un futuro intervento legislativo per la riallocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- 4) mancata attuazione del principio di sussidiarietà nel senso indicato dalla legge ed, al contrario, diffusa tendenza ad un accentramento in capo alla Regione delle funzioni amministrative precedentemente svolte dalle Province;
- 5) assenza di specifiche disposizioni sulla determinazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni;
- 6) mancata applicazione della novità introdotta dal comma 90 e in ordine alla conservazione in capo alle Regioni dei servizi a rilevanza economica.

-

³⁵ La Regione Emilia-Romagna, come noto, è stata di recente sede di elezioni regionali.

2.4 Le novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)

La l. n. 56/2014 prevedeva per il riordino delle funzioni un *iter* procedurale articolato in una serie di passaggi, primo fra tutti quello dell'individuazione delle funzioni fondamentali che restano affidate alle Province e di quelle non fondamentali da attribuire agli altri enti (Comuni, Regioni, Stato), cui doveva far seguito la quantificazione di finanziamenti e spese per gestire entrambe le tipologie di funzioni, con contestuale individuazione delle risorse umane, strumentali ed organizzative.

A fronte di tale iter procedurale le disposizioni recate dalla legge di stabilità per il 2015 ed ancora prima l'accordo dell'11 settembre 2014 ed il d.p.c.m. del 26 settembre 2014 hanno introdotto novità che, in parte, vanificano l'anzidetta procedimentalizzazione.

In particolare, la 1. n. 190/2014 al comma 418 individua il contributo triennale richiesto alle Province che concorrono con una riduzione della spesa corrente pari ad 1 miliardo (1.180 milioni) di euro per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per il 2017³⁶. Ai sensi del successivo comma 420 è fatto divieto alle Province di ricorrere a mutui se non per spese rientranti nelle funzioni dell'edilizia scolastica e della costruzione e manutenzione delle strade. Ma soprattutto è fatto divieto di effettuare spese correnti per assunzioni a tempo indeterminato, ovvero di acquisire personale attraverso l'istituto del comando (i comandi in atto non possono essere prorogati) o l'affidamento di incarichi di studio e consulenze, con contestuale taglio delle dotazioni organiche al 1° gennaio 2015 nelle percentuali ivi indicate³⁷.

I tagli imposti dalla legge di stabilità si sono aggiunti a quelli già previsti anche per il 2015 dal d.l. n. 66/2014 e sono intervenuti ancor prima che fosse possibile conoscere la distribuzione delle competenze fra Province, Città metropolitane ed altri enti. Per quanto attiene specificamente alla spesa di personale, la riduzione è stata fissata con riferimento a quella sostenuta alla data di entrata in vigore della l. n. 56/2014 (8 aprile 2014), con una conseguente determinazione ope legis della quota di personale cd. soprannumerario.

Si è già riferito che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 2 aprile 2015, ha approvato un documento che illustra la posizione delle stesse in merito allo stato di attuazione della l. n. 56/2014.

40

³⁶ Ciascuna Provincia e Città metropolitana è tenuta a versare un ammontare di risorse pari ai risparmi di spesa in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, eccezion fatta per quelle dissestate al 15 ottobre 2014.

³⁷ I tagli alle dotazioni organiche riguardano tanto le Province in misura pari al 50% del costo della dotazione organica del personale di ruolo all'8 aprile 2014, quanto le Città metropolitane in misura pari al 30%, senza alcun riferimento diretto alle funzioni fondamentali ed al personale alle stesse addetto ed ignorando, in modo pressoché totale, la mappatura affidata agli Osservatori regionali, che dovevano monitorare lo stato delle deleghe diversificate da Regione a Regione e dell'assetto organizzativo dei singoli enti.

Può aggiungersi che, con il DEF 2015, il Governo, nello sciogliere positivamente il nodo delle clausole di salvaguardia, previste dalla legge di stabilità 2015, attraverso la loro sterilizzazione, ha prefigurato ulteriori tagli alla spesa pubblica per circa 10 mld/€. In tal modo le criticità già evidenziate circa il percorso attuativo della l. n. 56/2014, potrebbero risentire dell'ulteriore peggioramento del quadro finanziario dei trasferimenti agli Enti territoriali.

3 IL SISTEMA DELLE ENTRATE PROVINCIALI ED IL LORO ANDAMENTO NEL PERIODO 2010-2013

Il d.lgs. n. 68/2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nel disporre la soppressione dei trasferimenti delle Province aventi carattere di generalità e permanenza, siano essi di fonte statale o regionale, ha delineato un rinnovato sistema delle entrate provinciali che, a partire dal 2012, sono rappresentate da:

- tributi propri relativi al trasporto su gomma (art. 17) e, segnatamente, dall'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (Rca) e dalla imposta provinciale di trascrizione: in particolare la prima si trasforma da tributo devoluto dallo Stato alle Province in tributo "proprio" delle stesse, ancorché derivato, prevedendosi la facoltà di incremento della relativa aliquota base pari al 12,5% in misura non superiore al 3,5%, mentre la seconda è stata oggetto di una mera rimodulazione,³⁸ in vista di un successivo riordino del tributo secondo criteri e modalità fissate dal comma 7;
- compartecipazione provinciale all'Irpef (art. 18): in sostituzione dei trasferimenti statali è attribuita alle Province una compartecipazione al gettito dell'Irpef la cui aliquota determinata nella misura dello 0,60% con d.p.c.m. 7 luglio 2012, garantisce entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ed alle entrate relative all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa soppressa con attribuzione del gettito allo Stato. Il comma 4 dispone, peraltro, che la predetta aliquota possa essere incrementata in misura corrispondente all'individuazione di ulteriori trasferimenti statali eventualmente soppressi;
- compartecipazione alla tassa automobilistica regionale (art. 19): parimenti, al fine di compensare i trasferimenti regionali, di parte corrente ed in conto capitale, a decorrere dal 2013 è prevista l'istituzione di una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale

_

³⁸ A tal riguardo il comma 6 disponeva che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, un decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze avrebbe dovuto modificare le misure del tributo in modo che, da una parte, fosse soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA e, dall'altra, la relativa misura dell'imposta fosse determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA. Successivamente l'art. 1, co. 12, del d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, ha stabilito che, pur in difetto dell'adozione di tale decreto, si desse luogo alla applicazione della predetta tariffa: di qui il passaggio dal pagamento di una tariffa a somma fissa a quello di una tariffa modulata sulla base delle caratteristiche di potenza dei veicoli soggetti ad immatricolazione con conseguente incremento di gettito a livello provinciale.

- ed, eventualmente, per il caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali soppresse, ad altro tributo di spettanza regionale;
- Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale (art. 21) avente durata biennale e, comunque, sino alla attivazione del Fondo perequativo previsto dall'art. 13 della l. n. 42/2009;
- ulteriori tributi provinciali previsti dalla legislazione vigente: l'art. 20, a chiusura del capo II, dispone che spettano, altresì, alle Province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente, e che gli stessi costituiscono tributi propri derivati³⁹.

Ne deriva un assetto definito, ancorché transitorio⁴⁰, che, tuttavia, in fase attuativa ha evidenziato plurime criticità, non solo congiunturali, e che, pertanto, non ha garantito alle Province una effettiva autonomia di entrata, pur individuata dall'art. 16 quale finalità precipua delle disposizioni in parola: sotto tale profilo, in disparte più approfondite considerazioni in ordine ai reiterati interventi sul fondo di riequilibrio, preme ribadire come, nonostante la facoltà – di cui, peraltro, la quasi totalità delle Province si è avvalsa – di attivare leve fiscali autonome⁴¹, si sia prodotta, anche in ragione delle peculiari caratteristiche della base imponibile correlata, per la gran parte, ad un settore in crisi qual è quello del trasporto su gomma, una significativa tensione sulle entrate proprie.

Nel fare rinvio ai dati di dettaglio afferenti al trend delle entrate tributarie, di interesse appaiono, a tal riguardo, i dati sintetici relativi all'andamento del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione e di quello afferente la RCAuto, come di seguito compendiati, che evidenziano, per entrambi i tributi, un incremento nell'anno 2013, da annettersi, per ciò che attiene all'Ipt, al nuovo sistema impositivo e per quanto riguarda la RCAuto all'aumento delle aliquote:

³⁹ Al novero dei tributi propri derivati – id est di quelli istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni – sono ascrivibili la Tefa (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504/1992, talora denominato Tpa-Tributo provinciale ambientale), la Tosap (Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche) ed il Cosap (Canone occupazione di spazi ed aree pubbliche). Non può, di contro, considerarsi tributo proprio derivato il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in quanto tributo il cui gettito è devoluto alle Province da parte di altre amministrazioni pubbliche.

⁴⁰ Il carattere contingente dell'assetto tratteggiato dalle disposizioni di cui al Capo II, dedicato al Federalismo provinciale, è ben evidenziato dalla lettera dell'art. 16, comma 1, laddove si precisa che le stesse, in attesa della loro soppressione o razionalizzazione, assicurano l'autonomia di entrata delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario ed individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese dei medesimi enti, prevedendo, altresì, che il gettito di dette fonti sia senza vincolo di destinazione.

⁴¹ Nella Relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2013 degli enti territoriali è stato rilevato come sia stata accordata autonomia impositiva con riguardo all'Imposta Provinciale di trascrizione (entro il limite massimo del 30% rispetto alla imposta base), all'imposta sulla assicurazione sulla responsabilità civile auto (nella misura in aumento o diminuzione di 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base del 12,5%) ed al Tributo ambientale (entro il limite massimo del 5%) e come la gran parte delle Province abbiano applicato il limite massimo di aumento all'Ipt e l'aliquota massima sul tributo Rcauto (oltre 100 alla stregua dei dati disponibili sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Tabella n. 1

	2010	2011	2012	2013
I.P.T.	1.111.448.626	1.196.993.804	1.325.272.037	1.346.000.000
R.C.Auto	1.984.415.975	2.357.386.772	2.466.492.298	2.556.000.000

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Upi/Siope, aggiornamento 1° semestre 2014.

A conferma del carattere non strutturale dell'evidenziato incremento, è il dato relativo alle entrate da Ipt e da RCAuto registrate nel primo semestre 2014 che, posto a confronto con l'omologo dato rilevato nel primo semestre 2013, evidenzia una significativa flessione pari a circa 400 milioni:

Tabella n. 2

	I semestre 2013	I semestre 2014
I.P.T.	697.268.070	597.807.791
R.C. Auto	1.344.983.794	1.063.173.600
Totale	2.042.251.864	1.660.981.391

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Upi/Siope, aggiornamento 1° semestre 2014.

3.1 Gli effetti delle manovre sul Fondo sperimentale di riequilibrio

Ancor più significative le criticità registrate con riguardo all'operatività del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Sin dalla Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti locali relativa agli esercizi 2011-2012⁴², la Sezione delle autonomie ha evidenziato come il nuovo sistema delle entrate provinciali – dianzi tratteggiato – sia stato significativamente inciso, per un verso, dalla progressiva riduzione dei trasferimenti statali operata per effetto delle manovre di finanza pubblica, poste in essere a partire dall'anno 2010 e, per altro, dai diversi provvedimenti aventi ad oggetto il Fondo sperimentale di riequilibrio che, introducendo elementi di precarietà e di incertezza, hanno, di fatto, vulnerato la finalità perequativa allo stesso assegnata dal legislatore nell'ambito del disegno federalista.

Parimenti in occasione dei successivi referti sulla finanza locale⁴³ è stato, invero, rilevato come il fondo di cui trattasi – istituito, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, dall'art. 21

⁴² Resa nell'adunanza del 25 luglio 2013 con deliberazione n. 21/SEZAUT/2013/FRG.

⁴³ Cfr. Deliberazione n. 20/2014/SEZAUT/FRG ed allegata relazione sugli andamenti della finanza territoriale: analisi dei flussi di cassa 2011-2012-2013 nonché deliberazione n. 29/2014/SEZAUT/FRG ed allegata relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2013 degli Enti territoriali.

del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e finalizzato a realizzare, a decorrere dal 2012, una devoluzione progressiva e territorialmente equilibrata del nuovo sistema di fiscalità locale incentrato sull'autonomia di entrata⁴⁴ – sia stato progressivamente eroso in ragione delle riduzioni disposte dai predetti interventi normativi.

Così ai già rilevanti tagli dei trasferimenti previsti dall'art. 14, co. 1, d.l. n. 78/2010⁴⁵, in serrata successione ed in un arco temporale assolutamente contenuto, hanno fatto seguito le riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio previste, dapprima, dal d.l. n. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia), quindi, le decurtazioni di cui al decreto legge sulla revisione della spesa, del 6 luglio 2012, n. 95, nonché quelle introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Nel dettaglio l'art. 28, co. 8, del d.l. n. 201/2011 ha previsto, a carico delle Province, una riduzione per l'anno 2012 e per quelli successivi, del Fondo sperimentale di riequilibrio, ovvero laddove istituito di quello perequativo, nella misura di 415 milioni di euro⁴⁶ mentre l'art. 16, co. 7 del decreto c.d. spending review⁴⁷ ha disposto che il fondo medesimo sia ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.050 milioni a decorrere dall'anno 2015: la successiva legge di stabilità 2013 ha, peraltro, rimodulato detti tagli che, a mente della previsione di cui al comma 121 dell'articolo unico, risultano essere pari a 1.200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, ed a 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Ne è conseguita una forte riduzione delle risorse a disposizione delle amministrazioni provinciali, atteso che la sovrapposizione di siffatti provvedimenti di contenimento ed il cumulo degli effetti

_

⁴⁴ Il Fondo sperimentale di riequilibrio è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'Irpef, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali, prevista a partire dall'anno 2012, ed il venir meno delle entrate legate all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, parimenti soppressa dall'anno 2012. Lo stesso ha durata biennale o, comunque, fino alla istituzione del Fondo perequativo che, previsto e disciplinato dall'art. 23 del d.lgs. n. 68/2011, si articolerà in due componenti afferenti, rispettivamente, alle funzioni fondamentali ed a quelle non fondamentali.

⁴⁵ La disposizione in parola ha previsto che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, anche le Province concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nella misura di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Nel documento elaborato dal Ministero dell'interno ed approvato nella seduta Copaff del 22 febbraio 2012 sono evidenziati gli effetti prodotti dall'art. 14, co. 2, del d.l. n. 78/2010 sulla quantificazione complessiva del Fondo sperimentale di riequilibrio che, per effetto della predetta riduzione, subisce una decurtazione di euro 164.327.610.

⁴⁶ Tale decurtazione, che si applica a tutte le Province proporzionalmente, non viene a sua volta esclusa dal conteggio del saldo relativo al patto di stabilità 2012, come previsto, invece, per la riduzione dei trasferimenti ex art. 14, cc. 1 e 2 del d.l. n. 78/2010. Il comma 11 del medesimo art. 28 ha, peraltro, disposto l'abrogazione della clausola di salvaguardia relativa alla ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 6 dell'art. 18 del d.lgs. n. 68/2011 che, al fine di assicurare la neutralità fiscale del riordino operato con il medesimo art. 18, aveva previsto, con specifico riguardo alla soppressa addizionale sull'energia elettrica, la devoluzione di un gettito non inferiore a quello conseguito nel 2011.

⁴⁷ Il citato art. 16, co. 7, del d.l. n. 95/2012 è stato oggetto di modificazioni ed integrazioni per effetto di disposizioni successive: si segnalano, al riguardo, l'art. 8, co. 2, lett. a) e b) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, per quel che attiene ai termini per operare le riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio, nonché l'art. 10, co. 1, lett. a) e b) del d.l. 8 aprile 2013 n. 35, che, per gli anni 2013 e 2014, ha introdotto una disciplina speciale stabilendo che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città le riduzioni da imputare a ciascuna Provincia siano determinate dal Ministro dell'interno non in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi, ma in proporzione alle spese desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per acquisto di beni e servizi con esclusione di specifiche voci di spesa.

degli stessi – in uno alle articolate modalità di ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio⁴⁸ e di imputazione delle riduzioni relative a ciascuna Provincia⁴⁹ – hanno prodotto un sostanziale azzeramento del fondo medesimo⁵⁰ stigmatizzato, in diverse sedi, dall'Unione delle Province e rilevato dalla Corte dei conti nell'ambito della recente relazione avente ad oggetto l'analisi dei flussi di cassa 2011/2013.

Nell'occasione è stato, invero, evidenziato il negativo andamento delle entrate tributarie che nel 2013 confermano il trend negativo degli esercizi precedenti da annettersi, in larga parte, alla diminuzione delle entrate della categoria terza (-55%), comprensiva del Fondo sperimentale di riequilibrio, in ordine al quale sono stati registrati incassi ampiamente inferiori rispetto a quelli del 2012, comunque, relativi ad esercizi precedenti, atteso che il Fondo, in termini di competenza, risulta di fatto azzerato, mostrando un importo di segno negativo⁵¹.

Tabella n. 3 - Province - Titolo I Entrate - 3^ Categoria - principali risorse

Cod.		2011	2012	2013	Var% 2011-2012	Var% 2012-2013
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0	241.297	88.825	p.n.c.	-63,19
1304	Fondo sperimentale regionale di riequilibrio	0	4.425	1.387	p.n.c.	-68,64
	Totale risorse	0	245.722	90.212	p.n.c.	-63,29
	Totale categoria terza Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	70.395	377.774	171.020	436,65	-54,73

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 10.4.2014 - Elaborazioni: Corte dei conti - Sezione delle autonomie / Importi in migliaia di euro.

46

⁴⁸ Rilevano, a tal riguardo, i criteri fissati dal d.m. Interno 4 maggio 2012 alla stregua del quale le risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio – quantificate per il 2012 in 1.039,9 milioni di euro – sono ripartite per il 50% in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna Provincia, per il 38% in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna Provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012, per il 5% in relazione alla popolazione residente, per il 7% in relazione all'estensione del territorio provinciale. Tali modalità di riparto sono state, peraltro, confermate, per l'anno 2013, dal decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2013, adottato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 20, d.l. n. 126/2013 – e confermato dall'art. 6 del d.l. n. 151/2013 – i cui effetti sono fatti salvi dall'art. 1, co. 2 del disegno di legge di conversione del medesimo decreto e, per l'anno 2014, dall'art. 10 del d.l. 6 marzo 2014, n. 16. Analogamente per l'anno 2015, l'art. 4, comma 5-bis, introdotto in sede di conversione del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, richiama i criteri di cui al menzionato decreto ministeriale.

⁴⁹ Si segnalano, sul punto, le novità recate dal decreto sulla revisione della spesa che, in ordine alle riduzioni da imputarsi a ciascuna provincia, dispone che le stesse siano determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012 prevedendosi, peraltro, che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il predetto decreto sia, comunque, emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione delle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Un regime parzialmente derogatorio è stato previsto per gli anni 2013 e 2014 dal d.l. n. 35/2013 (cfr. nota 47).

⁵⁰ A tal riguardo è stato, invero, evidenziato come la riduzione delle risorse abbia superato la capienza dello stesso fondo tanto che, nel 2013, le Province c.d. incapienti sono 58 a fronte delle 5 del 2011 (cfr. Audizione Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 6 febbraio 2014 - Audizione Commissione Speciale Camera dei deputati dell'11 aprile 2013 in merito alla conversione in legge del d.l. 8 Aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali): in particolare in occasione dell'audizione del 6 febbraio 2014 presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale la stessa ha, peraltro, evidenziato come la non tempestiva individuazione delle riduzioni di risorse da operare ai sensi del d.l. n. 95/2012 abbia determinato il mancato recupero da parte della Agenzia delle Entrate sulle Province c.d. incapienti delle risorse che alimentano il FSR e, conseguentemente, la mancata definizione delle spettanze per le Province per l'anno 2013 e la mancata erogazione delle stesse entro l'anno di riferimento (cfr. documento Conferenza unificata 5 dicembre 2013).

 $^{^{51}}$ Cfr. deliberazione n. 20/2014/SEZAUT/FRG, citata pag. 222 e ss.

In tale prospettiva di particolare significatività si appalesano, altresì, i dati relativi alla ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio delle Province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario per l'anno 2014⁵² che compiutamente evidenziano l'incidenza dei recuperi e delle riduzioni operate in forza delle disposizioni dianzi richiamate, nonché il significativo disallineamento tra le somme astrattamente imputabili in forza del decreto ministeriale, quelle effettivamente assegnate e quelle, addirittura, oggetto di recupero(cfr. tabella in appendice): a riprova, dunque, che così come evidenziato nell'ambito della Relazione sulla gestione finanziaria esercizio 2013 "le risorse da Fondo sperimentale di riequilibrio hanno rappresentato un'entrata solo nominale"⁵³.

In tale contesto vanno ad inscriversi i recenti provvedimenti intervenuti nel corso dell'anno 2014, segnatamente il d.l. n. 66/2014 e la l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che, in combinato disposto ed attraverso lo strumento della riduzione della spesa, hanno posto ulteriori vincoli a carico dei bilanci delle Province in vista di un significativo concorso delle stesse al contenimento della spesa pubblica.

A tal fine l'art. 47, commi da 1 a 7, del d.l. n. 66/2014 dispone che le Province e le Città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per il 2014, a 576,7 milioni di euro per il 2015 ed a 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, facendo, peraltro, rinvio ad apposito decreto per la determinazione dei risparmi da conseguirsi da parte di ciascun ente⁵⁴.

Nella medesima prospettiva i commi 418 e 419 dell'articolo unico della l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) – peraltro novellati dalla successiva legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. decreto milleproroghe) – quantificano il predetto contributo in 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni per l'anno 2016 e di 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2017.

47

⁵² Trattasi dei dati attestati nell'allegato al decreto reso, in data 24 ottobre 2014, dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.10 del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 che prevede, per l'anno 2014, la conferma delle modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle Province ricadenti nei territori delle Regioni a statuto ordinario, già adottate con precedente decreto del 4 maggio 2012 (cfr. nota 48).

 $^{^{53}}$ Cfr. Relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2013 degli enti territoriali, cit. pag. 260.

⁵⁴ Il comma 3 della norma in esame prevede una possibilità di rimodulazione, purché ad invarianza della riduzione complessiva, degli importi e dei criteri da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

LA REVISIONE DELLA SPESA CON SPECIFICO RIGUARDO ALLA SPESA PER IL PERSONALE

Tabella n. 4 - Spesa delle Province - dati di cassa esercizi 2011-2014

TOTAL I	2011	2012	2012	2014	Var.%	Var.%
TITOLI	2011	2012	2013	2014	2013-2014	2011-2014
TITOLO I - Spese correnti	8.454.119	7.986.645	7.617.897	7.303.841	-4,12	-13,61
TITOLO II - Spese in conto capitale	2.634.598	2.125.140	2.732.765	1.676.412	-38,66	-36,37
TITOLO III - Rimborso prestiti	710.051	945.991	1.067.434	1.043.861	-2,21	47,01
TITOLO IV - Spese da servizi per conto di terzi	928.505	870.282	792.099	700.342	-11,58	-24,57
Totale dei TITOLI	12.727.273	11.928.058	12.210.195	10.724.456	-12,17	-15,74
Poste da regolarizzare	14.820	39.725	114.204	110.507	-3,24	645,66
TOTALE	12.742.093	11.967.783	12.324.399	10.834.963	-12,09	-14,97

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE al 9 Aprile 2015/ Importi in migliaia di euro

Gli andamenti della spesa delle Province registrati in termini di cassa sulla base dei dati SIOPE⁵⁵ mostrano, come riportato nella tabella con riferimento agli esercizi dal 2011 al 2014, la tendenza ad una generale contrazione che, tenuto debitamente conto delle poste da regolarizzare (il cui importo appare decisamente ridotto rispetto a quello registrato in occasione della rilevazione riportata nel referto approvato con delibera SEZAUT/20/2014/FRG), si evidenzia più marcata nel 2014 rispetto agli esercizi precedenti.

Le spese totali per il 2014 ammontano a 10 miliardi e 835 milioni di euro, a fronte di quelle registrate alla chiusura dell'esercizio 2013, pari a 12 miliardi e 324 milioni di euro, con una

⁵⁵ Il SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), istituito ai sensi dell'articolo 28 della l. n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), consente la rilevazione e il monitoraggio telematico degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche e si avvale di un archivio informatico, volto a rilevare in tempo reale i flussi di cassa delle amministrazioni pubbliche, mediante una codifica delle operazioni gestionali che garantisce un livello di omogeneità dei dati, anche al fine del rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento comunitario (patto di stabilità e crescita e procedura su disavanzi eccessivi). Fra le finalità perseguite dal sistema SIOPE occorre rammentare, innanzitutto, il miglioramento della conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità che della qualità dei dati a disposizione del sistema; il superamento, attraverso l'attribuzione di un codice gestionale alle reversali di incasso ed ai mandati di pagamento, connesso alle classificazioni di contabilità nazionali previsto dal sistema SEC95, delle differenze esistenti fra i sistemi contabili attualmente in essere presso i diversi comparti delle amministrazioni pubbliche e senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione. Il Sistema che è stato avviato nel 2003 con riferimento ai soli pagamenti del Bilancio dello Stato, nel 2006 è entrato a regime per le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le Università; successivamente è stato esteso ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, alle Comunità montane, alle Unioni di comuni, ai consorzi di Enti locali (dal 1° gennaio 2007), nonché agli enti di ricerca (dal 1° luglio 2007). Dal 1° gennaio 2008 partecipano alla rilevazione SIOPE anche le strutture sanitarie (aziende sanitarie, aziende ospedaliere, policlinici universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali). Gradualmente, il sistema è destinato ad essere esautorato e definitivamente eliminato a far data dal 1° gennaio 2017.

riduzione in termini assoluti di circa un miliardo e mezzo di euro. Peraltro, occorre rammentare che, come puntualmente osservato dalla Sezione delle autonomie nella citata delibera n. 20/2014, l'esercizio 2013 si è chiuso con un incremento rispetto al 2012 delle spese totali, contenuto al di sotto dei 3 punti percentuali. L'incremento del 2013 risultava legato all'aumento delle spese di investimento e per rimborso prestiti, in particolare alla quota di rimborso connessa alle anticipazioni di tesoreria, passata da 62 milioni del 2011 a 328 milioni di euro nel 2013, della quale si è dato ampiamente conto anche nel referto sulla finanza locale, approvato dalla Sezione delle autonomie con delibera n. 29/SEZAUT/2014/FRG.

Le anzidette spese (Titolo II) nel 2014 si riducono da 2 miliardi e 733 milioni di euro del 2013 (esercizio nel quale le stesse hanno fatto registrare un incremento del 29% rispetto allo stesso valore del 2012) a 1 miliardo e 676 milioni di euro, facendo registrare una marcata contrazione pari al -38,66%. In flessione nell'esercizio 2014 si mostrano anche le spese per rimborso prestiti (-2,21%).

Tabella n. 5 Province - Spese in conto capitale - interventi esercizi 2011-2014

INTERVENTI	2011	2012	2013	2014	Var% 2011-2014	Var% 2013-2014
acquisizione di beni immobili	1.832.064	1.566.660	1.673.073	1.206.648	-34,14	-27,88
espropri e servitù onerose	18.473	20.895	32.293	17.276	-6,48	-46,50
acquisto di beni	7.193	4.213	3.400	3.184	-55,73	-6,35
utilizzo di beni di terzi	56	228	94	55	-1,79	-41,49
acquisizione di beni mobili ecc.	66.005	51.046	53.858	33.730	-48,90	-37,37
incarichi professionali esterni	22.369	25.416	17.929	14.650	-34,51	-18,29
trasferimenti di capitale	429.080	300.311	528.231	255.114	-40,54	-51,70
partecipazioni azionarie	21.663	19.047	271.266	6.901	-68,14	-97,46
conferimenti di capitale	2.707	4.090	33.819	10.361	282,75	-69,36
Totale Titolo II (al netto delle concessione di crediti)	2.399.610	1.991.906	2.613.963	1.547.919	-35,49	-40,78
Int. 10 - Concessioni di crediti e anticipazioni	234.988	133.234	118.784	128.492	-45,32	8,17
Totale Titolo II	2.634.598	2.125.140	2.732.747	1.676.411	-36,37	-38,65

 $Fonte:\ Elaborazione\ Corte\ dei\ conti \ su\ dati\ SIOPE\ al\ 16\ Aprile\ 2015/\ Importi\ in\ migliaia\ di\ euro$

In particolare si deve evidenziare la consistente riduzione rispetto all'esercizio precedente della voce partecipazioni azionarie (-97,46%), nonché la contrazione dei conferimenti di capitale (-69,36%) e la omologa riduzione dei trasferimenti di capitale (-51,7%).

Restringendo l'osservazione alle sole spese correnti, dalla lettura dei dati riportati nella tabella sottostante appare chiaro come queste ultime evidenzino nel periodo considerato un andamento in

costante riduzione, passando dagli 8 miliardi e 454 milioni del 2011 ai 7 miliardi e 303 milioni di euro del 2014.

Quasi tutti gli interventi in cui la spesa corrente risulta articolata mostrano una contrazione più o meno marcata (eccezion fatta per i trasferimenti e gli oneri straordinari della gestione corrente). In particolare, deve evidenziarsi la riduzione della spesa per prestazione di servizi, che da sola rappresenta più del 40% della spesa corrente complessiva e nel cui ambito rientrano le spese di rappresentanza, che sono passate da 870 a 472 milioni di euro e quelle sostenute per gli organi istituzionali (indennità e rimborsi – oramai soppressi), ridottesi, in valore assoluto, rispettivamente di circa 30 milioni (indennità) e di poco più di 4,5 milioni di euro (rimborsi).

Tabella n. 6 - Province - spese correnti - interventi esercizi 2011-2014

TITOLO I	2011 2012		2013	2014	Var.% 2014-2013	Var.% 2014-2011
1.Personale	2.223.865	2.153.013	2.041.097	1.955.903	-4,17	-12,05
2.Acquisto beni	108.909	106.555	89.266	73.711	-17,43	-32,32
3.Prestazione di servizi	3.624.207	3.483.214	3.298.444	2.939.549	-10,88	-18,89
4.Utilizzo di beni di terzi	222.649	200.485	199.205	173.677	-12,81	-22,00
5.Trasferimenti	1.511.843	1.303.159	1.230.439	1.344.083	9,24	-11,10
6.Interessi passivi	434.469	416.025	385.056	362.464	-5,87	-16,57
7.Imposte e tasse	179.476	178.224	169.512	162.458	-4,16	-9,48
8.Oneri straordinari gestione corrente	148.701	145.970	177.121	292.007	64,86	96,37
Totale spese correnti	8.454.119	7.986.645	7.590.140	7.303.852	-3,77	-13,61

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE al 16 Aprile 2015/ Importi in migliaia di euro

La riduzione osservata nelle spesa corrente è riconducibile in larga misura all'applicazione dei tagli imposti dalla *spending review*, introdotti in forza di specifiche manovre correttive intervenute in corso d'anno, che si sono aggiunte alle riduzioni imposte dalle disposizioni contenute nelle leggi di stabilità, che hanno colpito in particolar modo la spesa per l'acquisto di beni (-17,4%) e servizi (-10,9%).

Alcune componenti della spesa corrente sono state sottoposte ad una serie di vincoli e limitazioni; le misure di maggior impatto riguardano la spesa per l'acquisto di beni e servizi, in particolare autovetture, mobili ed arredi ed incarichi di collaborazione⁵⁶. Come si evince dalla lettura dei dati

Corte dei conti | Il riordino delle Province

⁵⁶ Il comma 138 della l. n. 228/2012 prevede il divieto di acquisto a titolo oneroso e di locazione passiva di immobili per l'anno 2013. Il comma 141 ha previsto il contenimento delle spese per mobili ed arredi entro il 20% della spesa media effettuata nel biennio 2010/2011. I commi 143 e 144 stabiliscono il divieto di acquisto per il biennio 2013-2014 di autovetture o di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. I commi 146 e 147 introducono ulteriori limiti al ricorso ai contratti di collaborazione esterna ed in particolare di contratti di consulenza informatica, limitando a casi eccezionali debitamente motivati l'utilizzo dello strumento, eliminando il rinnovo e consentendo la proroga solo nel caso di completamento del progetto originario. Il comma 388 della l. n. 147/2013 ha previsto il divieto di rinnovo dei contratti di locazione di immobili in assenza dell'autorizzazione del Demanio. Il comma 572 rende definitivo il divieto per gli enti di fare ricorso agli strumenti finanziari derivati.

riportati nella tabella sottostante le riduzioni in termini percentuali più rilevanti si registrano con riferimento alle voci riguardanti i contratti di servizio per smaltimento rifiuti (-97,2%) e per riscossione tributi (-79,9%), le utenze e canoni per servizi diversi da riscaldamento, acqua e luce (-46,7%) - utenze che pure si sono ridotte, sebbene in misura più contenuta - e le spese sostenute per gli organi istituzionali (-43,8% indennità e -42% rimborsi).

Tabella n. 7 - Province - cassa – spese interventi 2 (acquisto beni di consumo) e 3 (prestazioni di servizi) esercizi 2011-2014

	Var %											
		2011	2012	2013	2014	Var % 2014/2013						
S1201	Carta, cancelleria e stampati	8.466	7.503	5.031	4.154	-17,43						
S1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	33.809	36.817	34.639	29.395	-15,14						
S1203	Materiale informatico	3.725	3.279	2.560	2.439	-4,73						
S1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	4.894	4.311	3.028	2.516	-16,91						
S1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	4.935	4.086	3.033	2.200	-27,46						
S1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	799	719	641	617	-3,74						
S1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.936	1.133	576	469	-18,58						
S1208	Equipaggiamenti e vestiario	5.394	4.783	2.862	2.858	-0,14						
S1209	Acquisto beni consumo per consultazioni elettorali	6	5	0	15	n.a.						
S1210	Altri materiali di consumo	30.372	27.437	20.734	17.356	-16,29						
S1211	Acquisto di derrate alimentari	331	309	300	271	-9,67						
S1212	Materiali e strumenti per manutenzione	14.242	16.140	15.800	11.319	-28,36						
S1213	Mat. divulgativo parchi, gadget, prodotti tipici locali	0	34	62	102	65,11						
S1302	Contratti di servizio per trasporto	1.138.592	1.070.602	998.893	1.059.968	6,11						
S1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	150.240	150.998	74.136	2.045	-97,24						
S1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	5.924	6.452	5.226	1.046	-79,98						
S1305	Lavoro interinale	9.186	8.121	5.730	7.105	24,00						
S1306	Altri contratti di servizio	160.990	160.581	201.081	133.676	-33,52						
S 1307	Incarichi professionali	50.404	43.450	33.835	26.593	-21,40						
S1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	37.061	20.706	12.367	7.807	-36,87						
S1309	Corsi di formazione per il proprio personale	6.487	5.208	3.573	3.193	-10,64						
S1310	Altri corsi di formazione	379.605	323.431	349.734	298.283	-14,71						
S1310 S1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	243.065	253.593	263.670	269.089	2,06						
S1311 S1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mimobili	14.726	14.868	11.852	10.980	-7,36						
S1312 S1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	68.972	90.854	78.688	61.792	-7,30						
S1314			59.251	79.482	56.785	-21,47						
S1314 S1315	Servizi ausiliari e spese di pulizia	61.441		35.539	35.720							
	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	44.305	43.075 141.168			0,51						
S1316	Utenze e canoni per energia elettrica	131.820 23.743	24.429	161.198 24.457	153.024 23.393	-5,07 -4,35						
S1317	Utenze e canoni per acqua											
S1318 S1319	Utenze e canoni per riscaldamento	161.770	183.522	211.158	146.510	-30,62						
	Utenze e canoni per altri servizi	18.986	21.567	14.497	7.721	-46,74						
S1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	1.045	2.286	324	654	101,85						
S1321	Acc. sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.071	2.007	2.520	2.318	-8,02						
S1322	Spese postali	10.675	9.382	9.350	8.427	-9,87						
S1323	Assicurazioni	70.214	68.896	68.151	65.968	-3,20						
S1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	4.172	2.188	870	472	-45,75						
S1325	Spese per organi istituzionali dell'ente - indennità	95.416	88.983	67.676	38.009	-43,84						
S1326	Spese per organi istituzionali dell'ente - rimborsi	16.604	16.190	10.977	6.366	-42,01						
S1327	Buoni pasto	35.894	33.626	24.471	23.979	-2,01						
S1329	Assistenza informatica e manutenzione software	36.271	40.588	37.595	35.953	-4,37						
S1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6.723	5.619	4.209	3.409	-19,01						
S1331	Spese per liti (patrocinio legale)	19.159	19.438	18.261	17.679	-3,19						
S1332	Altre spese per servizi	524.387	498.625	403.649	339.411	-15,91						
S1333	Rette ricovero in strutture anziani/minori/handicap	9.563	8.031	11.797	11.564	-1,98						
S1334	Mense scolastiche	1.432	1.321	966	1.424	47,41						
S1335	Servizi scolastici	6.293	4.129	11.873	15.580	31,22						
S1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	4.410	4.182	4.156	3.909	-5,94						
S1337	Spese per pubblicità	10.147	7.672	4.452	3.246	-27,09						
S1338	Global service	47.813	48.160	51.964	56.424	8,58						
S1339	Collaborazioni coordinate e continuative	14.601	3.767	4.255	4.016	-5,62						
S1340	Rimborsi per il coordinamento nazionale ambiente	0	15	67	22	-67,16						
	TOTALE	3.733.116	3.589.769	3.387.710	3.017.272	-10,93						

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE al 16 Aprile 2015/ Importi in migliaia di euro $\,$

L'incidenza sull'andamento complessivo della spesa corrente ha mostrato effetti finanziari in particolare nelle Province titolari di funzioni delegate da parte delle Regioni, quali il trasporto pubblico, le attività cofinanziate dall'UE, la formazione ed il turismo.

Un'analisi più puntuale sulle spese correnti articolate in funzioni è possibile con riferimento ai dati dei rendiconti 2011-2013⁵⁷ (fonte banca dati sistema CONOSCO) e mostra per quanto riguarda il 2013 le riduzioni più consistenti in termini di impegni di competenza riferite alle funzioni del settore turistico - sportivo (-38,9%), del settore dei beni culturali (-37,8%), del settore della tutela ambientale (-35,8%), del settore sociale (-21,4%) e dello sviluppo economico (-19%). I settori considerati rappresentano rispettivamente, nell'ordine, l'1,3%, l'1,5%, il 6,5%, ed il 2,6% del totale degli impegni di competenza 2013. Si riducono, ma in misura non altrettanto significativa, le funzioni attinenti ai trasporti (-8,8%), all'istruzione pubblica (-8,7%), alla gestione del territorio (-8%) (cfr. tabella riportata nella pagina seguente)⁵⁸.

Conclusivamente può osservarsi che, come puntualmente già evidenziato dalle Sezioni Riunite nel documento approvato a febbraio 2015 su "Prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità", il taglio delle risorse non potrà non investire, almeno in parte, anche le funzioni oggetto di trasferimento ad altri livelli di governo che, essendo già state sottoposte dalle Province a forti riduzioni, non sembrano allo stato presentare una dotazione di risorse tale da assicurare risparmi nella misura richiesta dalle disposizioni e, comunque, il predetto taglio potrebbe, a riordino delle funzioni completato, produrre l'effetto di scaricare parte dell'onere sugli enti subentranti.⁵⁹ La stessa considerazione, peraltro, vale anche per le funzioni fondamentali che rimarranno in capo agli enti di area vasta, anch'esse sottoposte negli ultimi esercizi a costante compressione.

_

 $^{^{57}}$ I dati da rendiconto 2014 non sono ancora disponibili alla data di compilazione del presente referto in quanto non ancora acquisiti dal sistema.

⁵⁸ Per una visione più analitica di dati in commento si fa rinvio alle tabelle riportate in appendice al presente referto.

⁵⁹ Sul punto cfr. Corte dei conti SSRR "Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilita" pag. 78 e ss..

Corte dei conti | Il riordino delle Province

Tabella n. 8 - Province triennio 2011-2013 Spesa corrente suddivisa per funzioni: impegni e pagamenti conto competenza incidenze e variazioni

	2011			2012				2013				Variazione % 2013-2011		
Funzione	Impegni conto competenza	% Incidenza sul totale		% Incidenza sul totale	Impegni conto competenza	% Incidenza sul totale		% Incidenza sul totale		% Incidenza sul totale		% Incidenza sul totale	Impegni conto competenza	Pagamenti conto competenza
Funzione 1 - amministrazione, gestione controllo	2.304.718	26,91	1.766.667	30,34	2.165.169	26,95	1.612.307	29,40	2.212.912	29,52	1.434.600	28,13	-3,98	-18,80
Funzione 2 - Istruzione Pubblica	1.623.857	18,96	911.072	15,65	1.573.864	19,59	885.726	16,15	1.482.626	19,78	894.155	17,54	-8,70	-1,86
Funzione 3 - Cultura Beni Culturali	180.914	2,11	105.253	1,81	141.973	1,77	93.532	1,71	112.624	1,50	82.623	1,62	-37,75	-21,50
Funzione 4 - Turismo, sport e attività ricreative	159.514	1,86	96.682	1,66	125.658	1,56	82.636	1,51	97.465	1,30	70.407	1,38	-38,90	-27,18
Funzione 5 - Trasporti	1.369.107	15,99	1.097.732	18,85	1.349.573	16,80	1.033.018	18,84	1.248.875	16,66	982.536	19,27	-8,78	-10,49
Funzione 6 - Gestione del Territorio	980.310	11,45	770.363	13,23	938.572	11,68	755.218	13,77	901.198	12,02	735.284	14,42	-8,07	-4,55
Funzione 7 - Tutela Ambientale	760.959	8,89	449.666	7,72	694.873	8,65	422.507	7,71	488.409	6,51	328.672	6,45	-35,82	-26,91
Funzione 8 - Settore Sociale	247.009	2,88	116.033	1,99	220.029	2,74	113.991	2,08	194.091	2,59	102.613	2,01	-21,42	-11,57
Funzione 9 - Sviluppo Economico	937.370	10,95	509.760	8,75	823.934	10,26	484.298	8,83	758.792	10,12	468.141	9,18	-19,05	-8,16
Totale	8.563.759	100,00	5.823.228	100,00	8.033.645	100,00	5.483.233	100,00	7.496.993	100,00	5.099.032	100,00	-12,46	-12,44

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati SIRTEL CONOSCO / Importi in migliaia di euro.

Tabella n. 9 – Spesa di personale – Cassa Esercizi 2011-2014

SIOPE Code		2011	2012	2013	2014	Var. % 2014-2013	Var. % 2014-2011
S1101	Competenze fisse personale tempo indeterminato	1.417.499	1.364.334	1.325.379	1.284.084	-3,12	-9,41
S1102	straordinario personale tempo indeterminato	14.160	15.600	12.158	10.696	-12,03	-24,46
S1103	altre competenze personale tempo indeterminato	215.235	219.348	199.738	194.023	-2,86	-9,86
S1104	competenze fisse ed accessorie personale tempo determinato	80.332	72.987	53.041	43.769	-17,48	-45,51
S1105	altre spese di personale	9.292	7.304	4.212	3.736	-11,30	-59,79
S1106	rimborsi spese personale comandato	5.722	6.429	10.221	6.101	-40,31	6,62
S1107	straordinario consultazioni elettorali	71	46	43	31	-27,91	-56,34
S1109	Arretrati anni precedenti	9.047	5.015	4.413	1.402	-68,23	-84,50
S1110	compensi co.co.co.	14.601	3.767	4.255	4.016	-5,62	-72,50
S1111	contributi obbligatori	441.399	428.444	404.051	381.916	-5,48	-13,48
S1112	contributi previdenza complementare	72	181	315	307	-2,54	326,39
S1113	TFR	21.227	21.652	21.661	20.940	-3,33	-1,35
S1114	contributi aggiuntivi	145	566	216	156	-27,78	7,59
S1115	contributi anni precedenti	3.277	2.092	1.562	939	-39,88	-71,35
S1121	borse di studio e sussidi	94	76	68	230	238,24	144,68
S1123	contributi prestazioni sanitarie	544	452	598	498	-16,72	-8,46
S1124	indennizzi	153	189	222	177	-20,27	15,69
S 1131	pensioni	1.309	1.366	1.165	827	-29,01	-36,82
S1132	pensioni integrative	408	340	531	154	-71,00	-62,25
S1133	altri oneri personale in quiescenza	3.759	2.600	1.649	1.672	1,39	-55,52
S1134	arretrati anni precedenti personale in quiescenza	100	224	185	225	21,62	125,00
	TOTALE	2.238.446	2.153.012	2.045.683	1.955.899	-4,39	-12,62

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE al 16 Aprile 2015/Importi in migliaia di euro

Nel 2014 prosegue l'andamento in flessione della spesa per il personale, la cui variazione di segno negativo rispetto all'esercizio 2011 fa registrare un -12,6%, che supera la variazione registrata nel 2013 con riferimento all'esercizio 2012 pari a -5,2%, sulla cui scia si colloca la riduzione del 4,4% dell'esercizio successivo (2014).

I valori riportati nella tabella sopra esposta dimostrano una riduzione generalizzata della spesa in termini di cassa di tutte le voci (codici SIOPE) ricomprese nell'intervento "spese di personale", fatta eccezione per alcune, in particolare, le ultime due (cod.1133 e 1134) relative ad altri oneri ed arretrati per il personale in quiescenza, nonché la voce borse di studio e sussidi. Si tratta, in generale, di variazioni, registrate nel confronto fra gli ultimi due esercizi (2014/2013), nonché fra il 2014 ed il 2011, di segno negativo, nell'ordine del 10-20% con punte del 60-70% per le voci: pensioni integrative (-71% e -62,25%); compensi per collaborazioni coordinate continuative (-5,62% e -72,5%). Voce quest'ultima che, è bene precisare, fino al 2011, allorquando ammontava a più di 14,5 milioni di euro, era ricompresa nell'intervento 3 "spese per prestazione di servizi" e che,

a partire dall'esercizio 2012, è confluita nell'intervento 1" spesa di personale", riducendosi nel 2014 in termini assoluti a poco più di 4 milioni di euro.

Come noto, in forza dell'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, per il 2013 ha trovato attuazione il divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato. Sebbene l'entrata in vigore dell'art.1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) abbia procrastinato il termine per l'attuazione del riordino delle Province, ciò non ha in alcuno modo modificato i tagli già apportati alla spesa per il personale delle Province⁶⁰.

Un'analisi più puntuale delle spese di personale articolate per funzioni è possibile con riferimento ai dati da rendiconto esercizi 2011-2013⁶¹, (fonte banca dati sistema CONOSCO) e mostra con riferimento alla funzione 1 (amministrazione, gestione e controllo) impegni di competenza pari nel 2013 a 870 milioni di euro in contrazione rispetto ai 981 milioni del 2011, esercizio nel quale i pagamenti totali assommavano a 964 milioni di euro e si sono successivamente ridotti a 862 milioni nel 2013. La stessa voce di spesa registrata con riferimento alla funzione 2 (istruzione) mostra anch'essa una riduzione dei pagamenti totali da 160 milioni (2011) a 143 milioni (esercizio 2013). Riduzione rinvenibile anche con riferimento alle altre funzioni in cui si articola la spesa di personale sostenuta dalle Province (cfr. tabelle in appendice), ad esempio la funzione 5 (trasporti) per la quale la contrazione degli impegni di competenza, registrata in termini assoluti fra l'esercizio 2011 ed il 2013, è pari a circa 2 milioni e 300 mila euro e la funzione 7 (tutela ambientale), ove gli impegni di competenza passano da 238,9 milioni del 2011 a 229,8 milioni di euro nel 2013 (cfr. tabelle in appendice).

Volendo osservare la distribuzione della spesa di personale sostenuta dalle Province nelle diverse Regioni può evidenziarsi (cfr. la tabella riportata nella pagina successiva) che sia nell'area Nord che nelle aree Centro e Sud i pagamenti totali registrano una contrazione significativa, dimostrando in tal modo i primi esiti dell'applicazione dei tagli e delle riduzioni introdotte nel triennio considerato dalle disposizioni di legge che si sono susseguite.

⁶⁰ Peraltro, come precisato dalla Sezione delle autonomie nella delibera n. 20/2014, la situazione complessiva delle Province è stata caratterizzata, fra l'altro, da quanto disposto dall'art. 23 del d.l. n. 201/2011, (c.d. decreto Salva Italia), che prevedeva il trasferimento, entro il 31 dicembre 2012, di molte delle funzioni provinciali ai Comuni, ovvero alle Regioni nel caso in cui fosse stato necessario assicurarne l'esercizio unitario. L'applicazione di tali misure è stata successivamente rinviata sino al 31 dicembre 2013. In particolare, l'art. 1 co. 115 della legge di stabilità per il 2013 ha stabilito che fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 $^{^{61}}$ I dati da rendiconto 2014 non sono ancora disponibili alla data di compilazione del presente referto in quanto non ancora acquisiti dal sistema.

Tabella n. 10 – Spesa delle Province per il personale suddivisa per Regioni Esercizi 2011-2013

		201	1			201	2		2013				
REGIONE	Stanziamenti conto competenza	Impegni conto competenza	Pagamenti conto competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti conto competenza	Impegni conto competenza	Pagamenti conto competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti conto competenza	Impegni conto competenza	Pagamenti conto competenza	Pagamenti totali	
PIEMONTE	174.170	171.649	152.899	168.645	168.371	166.511	147.943	164.479	156.387	153.808	140.910	155.419	
LOMBARDIA	267.962	264.016	243.838	261.321	257.434	250.374	232.272	248.678	247.257	239.894	225.555	242.023	
LIGURIA	78.592	77.722	71.173	74.969	76.132	74.057	68.828	74.395	73.183	70.731	66.315	70.688	
VENETO	121.674	120.270	106.778	118.867	118.223	116.349	104.826	114.833	115.876	114.321	102.146	111.746	
FRIULI-VENEZIA GIULIA	60.766	59.337	50.212	56.342	59.233	57.778	49.822	57.780	58.486	57.435	48.062	54.122	
EMILIA-ROMAGNA	177.293	175.915	157.362	173.222	171.395	169.377	154.588	169.008	165.409	162.067	148.293	160.159	
TOSCANA	186.182	183.541	163.211	178.438	180.999	175.479	159.573	175.091	174.514	170.406	155.137	168.295	
UMBRIA	56.929	56.731	50.989	56.408	55.991	55.225	50.317	55.133	54.042	53.413	48.571	52.824	
MARCHE	88.221	86.057	79.998	85.757	87.469	83.910	76.676	82.050	81.637	79.139	73.497	79.288	
LAZI0	210.123	207.336	171.493	199.777	195.257	190.033	170.026	199.932	192.422	177.901	163.312	180.336	
ABRUZZO	65.938	64.673	55.892	63.725	62.793	59.283	52.191	60.261	61.151	58.421	52.050	58.364	
MOLISE	21.009	20.855	17.696	19.704	20.010	19.251	17.569	19.044	18.063	17.883	16.578	18.594	
CAMPANIA	164.148	161.425	142.512	154.704	157.867	155.485	135.938	151.663	178.191	146.829	129.319	145.412	
PUGLIA	119.846	116.274	107.276	115.321	116.303	113.437	104.520	113.616	111.509	107.563	99.904	107.580	
BASILICATA	43.546	43.260	40.974	42.679	40.664	40.247	37.598	39.129	38.668	38.418	37.150	39.797	
CALABRIA	120.805	119.327	109.115	119.841	113.655	111.231	102.308	111.429	107.460	105.062	95.144	102.605	
SICILIA	234.166	229.417	213.178	229.103	221.174	216.691	203.580	217.573	209.055	205.809	194.013	205.471	
SARDEGNA	86.759	82.783	71.639	82.936	86.242	83.804	68.863	77.545	74.799	71.155	61.358	72.111	
Totale	2.278.126	2.240.587	2.006.236	2.201.758	2.189.211	2.138.523	1.937.437	2.131.641	2.118.111	2.030.257	1.857.313	2.024.833	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati CONOSCO / Importi in migliaia di euro.

4.1 La problematica delle riallocazione del personale dipendente delle

Province

Il nodo essenziale del processo di riordino delle Province è rappresentato dalla riassegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento che, in effetti, nelle linee tracciate sia dai commi 92 e seguenti della l. n. 56/2014⁶² che dal d.p.c.m. 26 settembre 2014⁶³, in linea, peraltro, con le determinazioni raggiunte precedentemente nell'accordo dell'11 settembre (attuativo dell'art. 1, co. 91, l. n. 56/2014)⁶⁴, veniva inquadrata nell'ambito di un ben preciso e articolato *iter* procedurale.

L'intero processo di riordino doveva essere condotto dagli attori istituzionalmente preposti (Regioni ed Enti locali) sulla base dei criteri individuati negli atti preordinati e cioè la correlazione fra funzioni e risorse, la garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, nonché l'attribuzione agli enti subentranti delle risorse prima spettanti alle Province per le funzioni oggetto di riordino, con la garanzia dell'attiva partecipazione in ogni fase delle rappresentanze sindacali, secondo le vigenti disposizioni.

⁶² La l. n. 56/2014 disciplina essenzialmente aspetti istituzionali, ma dedica alcune disposizioni alle risorse umane e finanziarie ai commi 92 e seguenti, prevedendo che i processi di redistribuzione delle funzioni e di riallocazione delle risorse vadano di pari passo, ma che logicamente e temporalmente preceda l'individuazione delle funzioni oggetto di riordino, alla quale faccia seguito l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative che devono essere trasferite agli enti subentranti. Il comma 92, nel prevedere che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con d.p.c.m. siano stabiliti i criteri generali per l'individuazione delle risorse umane da trasferire, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato fino alla scadenza prevista dai contratti dispone che "In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'art.119 della Cost., che devono essere trasferite agli enti subentranti, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali." Il successivo comma 94 contempla la possibilità che gli obiettivi del patto di stabilità interno e la facoltà di assunzione del personale possano essere modificati allo scopo di tenere nella dovuta considerazione gli effetti finanziari derivanti dal trasferimento di funzioni.

Il comma 96 contiene ulteriori disposizioni in materia di personale e prevede alla lett. a) che il personale trasferito mantenga la posizione giuridica ed economica con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata e le relative risorse siano trasferite all'ente destinatario. Inoltre dispone che le risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti vadano a costituire appositi fondi destinati al personale trasferito.

Nei successivi commi 150 bis e 150 ter, aggiunti dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, si prevede che le Province e le Città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica per il 2014 pari a 100 milioni di euro; contributo che si riduce a 60 milioni di euro nel 2015, stabilizzandosi a 69 milioni di euro a partire dal 2016 e per gli esercizi successivi e che il d.p.c.m. di cui al comma 92 (adottato in data 26 settembre 2014 recante "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali") stabilisca le modalità di recupero delle anzidette somme.

⁶³ Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'art. 1 co. 92 della l. n. 56/2014 fissa alcuni parametri per l'individuazione delle risorse che devono essere connesse alle funzioni oggetto di riordino – risorse correlate alle funzioni; necessità di una mappatura delle risorse connesse a tutte le funzioni fondamentali e non alla data di entrata in vigore della legge di riforma; attribuzione agli enti che subentrano delle risorse spettanti in precedenza alle Province, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali; garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, ma anche di quelli a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza.

⁶⁴ L'accordo sottoscritto in data 11 settembre 2014 ha previsto la costituzione di un Osservatorio nazionale con funzioni di impulso e di raccordo per l'attuazione della legge, nonché di monitoraggio e supporto e di Osservatori regionali con funzioni sempre di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali.

Nel percorso tracciato è intervenuta la legge di stabilità per il 2015⁶⁵, che avrebbe dovuto assicurare alle Province i fondi necessari da corrispondere agli enti subentranti per le funzioni trasferite, ma che, in concreto, in vista di una significativa e progressiva riduzione della spesa corrente, ha imposto alle Province una serie di divieti per le assunzioni ed una contrazione degli oneri per il personale, a prescindere dal completamento della ridistribuzione di funzioni, fissando, altresì, una riduzione della dotazione organica in misura pari al 30% ed al 50%⁶⁶ della spesa sostenuta alla data di entrata in vigore della l. n. 56/2014 per il personale di ruolo⁶⁷.

A tale riguardo, appare utile sottolineare che la spesa di personale da prendere a base del computo è quella, come precisato nella circolare n. 1/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, "fotografata" alla data dell'8 aprile 2014 e che la quantificazione in termini finanziari della spesa per i soprannumerari è definita avvalendosi dei dati già forniti dagli Osservatori regionali⁶⁸.

Come già precisato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nel citato documento su "Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità", il numero dei dipendenti da riassorbire attraverso la mobilità potrà essere determinato solo un volta completato il riordino delle funzioni ed il trasferimento delle risorse umane e strumentali, secondo i termini e le procedure previste dalla l. n. 56/2014 e dalla circolare esplicativa n. 1/2015.

A tal fine, occorre rammentare la previsione di cui al comma 423 della legge di stabilità di appositi Piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale⁶⁹ e della definizione ad

_

⁶⁵ La legge 23 dicembre 2014, n. 190 al comma 420 impone il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, in tal senso ribadendo quanto già prescritto dall'art. 16, co. 9, d.l. n. 95/2012 e confermato dall'art. 4, co. 9, d.l. n. 135/2012, nonché dall'art. 4, co. 5, d.l. n. 90/2014. A decorrere dal 1°gennaio 2015 il divieto è limitato alle sole Province e si estende all'acquisizione di personale mediante mobilità anche se avviata precedentemente. Nello stesso comma 420 sono contenuti gli ulteriori divieti riguardanti sia il personale in posizione di comando, che considerato il principio secondo il quale l'onere grava sull'amministrazione beneficiaria del personale comandato, deve essere ricompreso nel divieto, sia il personale acquisito con l'attivazione di rapporti di lavoro ex art. 90 (uffici di supporto agli organi di direzione politica) ed ex art. 110 (incarichi a contratto) del TUEL sia quello al quale sono stati affidati incarichi di studio e consulenze.

⁶⁶ Il comma 421 prevede che entro trenta giorni dalla di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (31 gennaio 2015) le amministrazioni provinciali comunichino nel contesto degli osservatori regionali la consistenza finanziaria della dotazione organica ridotta in misura non inferiore alle percentuali dettate dalla norma ed il valore finanziario del personale soprannumerario deve essere calcolato per differenza.

⁶⁷ Per spesa di personale di ruolo deve intendersi la spesa complessiva riferita a tutto il personale impegnato in funzioni fondamentali e non, ivi inclusi i dipendenti di ruolo che prestino servizio a qualsiasi titolo presso altre amministrazioni o enti o che siano eventualmente in aspettativa. Come precisato nella circolare n. 1/2015, diramata dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, in data 30 gennaio 2015, la commisurazione della spesa deve avvenire operativamente, facendo riferimento alla spesa di personale "fotografata" alla data dell'8 aprile 2014 e prendendo a riferimento per definire la base di computo il costo individuale dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni categoria, calcolato per ciascun ente di area vasta.

⁶⁸ Il valore finanziario del personale soprannumerario viene stimato in relazione al personale impegnato nello svolgimento delle funzioni e compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, di compiti di vigilanza e di polizia locale, nonché di personale ripartito nelle funzioni oggetto di riordino.

⁶⁹ Il comma 423 dispone che sono determinati con il supporto delle società *in house* delle amministrazioni centrali competenti i piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di area vasta, In tale contesto sono definite altresì le procedure di mobilità del personale interessato i cui criteri sono fissati con il decreto da adottare entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della l. n. 190/2014.

opera di un apposito decreto ministeriale (da adottarsi entro il 1 marzo 2015) dei criteri (tabelle di equiparazione sulla mobilità intercompartimentale⁷⁰), sulla base dei quali impostare le conseguenti procedure di mobilità del personale interessato, che dovrà essere individuato nominativamente (sia quello che resta in dotazione organica che quello soprannumerario).

Per il personale destinatario delle procedure di mobilità, come sottolineato nella più volte citata circolare n. 1/2015, è prevista, in via prioritaria, la riallocazione presso le Regioni a statuto ordinario e gli Enti locali delle stesse Regioni, secondo le previsioni di cui al comma 424 ed in via subordinata con le modalità di cui al comma 425.

Le citate disposizioni sono state introdotte dalla legge di stabilità allo specifico fine di vincolare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato (in particolare quelle riferite alle cessazioni 2014-2015)⁷¹ delle amministrazioni pubbliche alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario. La percentuale di turn over legata alle assunzioni, prevista dalle vigenti disposizioni, deve essere destinata, in via prioritaria, all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi, mentre le restanti risorse devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla percentuale residuale di cessazioni, ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta. Fermi restando i vincoli imposti dal patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale assorbito in mobilità non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nelle more del completamento del procedimento di mobilità è fatto divieto alle amministrazioni interessate, salve le previsioni di norme speciali, di bandire nuovi concorsi ed effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016 e le assunzioni effettuate in violazione sono nulle.

A completamento del processo di riassorbimento del personale soprannumerario, il legislatore ha previsto che, in presenza (alla data del 31 dicembre 2016) di unità di personale non utilmente

_

⁷⁰ Come riportato nel documento adottato di concerto fra UPI e ANCI, in data 6 marzo 2015, in merito alla determinazione dei criteri relativi alle procedure di mobilità, l'individuazione nominativa del personale in soprannumero deve essere effettuata utilizzando, per quanto possibile, i dati disponibili nell'ambito degli Osservatori regionali, nella prospettiva dell'incrocio della domanda e dell'offerta e tenendo opportunamente distinte le situazioni riguardanti: a) il personale destinato al collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016; b) il personale impegnato nello svolgimento delle funzioni e compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro e di polizia locale; c) il personale oggetto di riordino a livello regionale; d) il personale impegnato in attività strumentali non più necessario rispetto all'esercizio delle funzioni fondamentali. Inoltre, il decreto deve chiarire anche cosa succede al trattamento economico del personale interessato alle procedure di mobilità, in considerazione della diversità di trattamento tabellare e accessorio dei diversi comparti, in particolare relativamente agli oneri riferiti alle retribuzioni di posizione, alle posizioni organizzative e più in generale al trattamento accessorio.

⁷¹ Come ben chiarito nella circolare n. 1/2015 il *budget* vincolato è quello relativo ad una percentuale del *turn over* degli enti sottoposti al patto di stabilità interno (cfr. art. 3, co. 5 del d.l. n. 90/2014) pari al 60% per il 2015 ed all'80% per il 2016 e deve essere destinata, prioritariamente, all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi risultanti da graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015.

ricollocato a seguito delle procedure di mobilità poste in essere, si debba fare luogo, con il concerto delle organizzazioni sindacali, ad istituti contrattuali di solidarietà, consistenti nel ricorso a forme contrattuali a tempo parziale, che riguardino tutto il personale e non solo il contingente soprannumerario, tenendo conto del criterio prioritario indicato dalla stessa disposizione (comma 428) della maggiore anzianità contributiva. In via esclusivamente residuale, la citata disposizione prevede il ricorso al collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 33, commi 7 e 8, del d.lgs. n. $165/2001^{72}$.

-

⁷² art.33 comma 7, del d.lgs. n.165/2001 e s.m.i. "Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153."

5 LA FINANZA PROVINCIALE NEI CONTROLLI DELLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

5.1 I controlli ex art. 1 commi 166 e ss. della legge 266/2005 ed art. 148 bis Tuel

Le risultanze delle verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti territoriali, svolte dalle Sezioni regionali di controllo principalmente⁷³ sulla base dei questionari redatti dagli organi di revisione ai sensi degli artt. 1 commi 166 e ss. della legge n. 266/2005 e dell'art. 148 bis Tuel⁷⁴, restituiscono un quadro sostanzialmente coerente con gli andamenti complessivi della finanza provinciale, come sin qui evidenziati, sia per ciò che attiene alle criticità accertate, sia per ciò che attiene agli effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio.

La rilevata tensione sulle entrate – determinata dalla progressiva contrazione delle entrate derivate, solo parzialmente compensate dal potenziamento di quelle proprie – i vistosi ritardi nell'erogazione dei "sopravvissuti" trasferimenti erariali e regionali e, soprattutto, le conseguenze delle reiterate manovre sul Fondo sperimentale di riequilibrio – che hanno, di fatto, annullato la capacità programmatoria delle Province – trovano, significativo riscontro negli elementi conoscitivi, univoci e concludenti, offerti dalle declaratorie, anche di grave irregolarità, rese all'esito dei predetti controlli, nonché in quelli attestati dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo nelle relazioni redatte in vista del presente referto.

Comuni alla platea degli enti scrutinati risultano, invero, alcuni profili critici che oltre ad essere indicativi di un graduale, e pressoché diffuso, deterioramento della finanza provinciale ipotecano la tenuta degli equilibri, anche futuri, di bilancio di cui si dà conto in altra parte della relazione.

62

⁷³ Il rafforzamento dei controlli esterni intestati alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti operato dal d.l. n. 174/2012 ha comportato, altresì, un ampliamento degli strumenti informativi (cfr. Relazione sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni ex art. 148 Tuel, Relazione di fine mandato) che vanno ad integrare il quadro conoscitivo offerto dai tradizionali questionari previsti dall'art. 1 commi 166 e ss. della legge finanziaria, nonché la previsione di peculiari momenti di raccordo con le Sezioni stesse (cfr. novellato art. 153 co. 6 Tuel che fa obbligo al responsabile del servizio finanziario di segnalare l'insorgenza di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o da minori spese – tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio). D'altro canto, l'impatto dei diversi interventi normativi che hanno interessato l'universo delle amministrazioni provinciali è stato oggetto di analisi e monitoraggio, anche in sede di controllo sulla gestione: di particolare interesse con riferimento alla tematica dei costi connessi all'istituzione delle nuove Province è la relazione resa dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna con deliberazione n. 90/2012/GEST del 19 novembre 2012.

⁷⁴ Il riferimento è, soprattutto, agli esercizi 2010/2011/2012 atteso che il controllo-monitoraggio sull'esercizio 2013 è ancora in corso.

Di rilievo si appalesa, a tal riguardo, il consistente utilizzo di entrate a carattere straordinario per il finanziamento di spesa corrente, anche ripetitiva, cui le Province hanno fatto ricorso per fronteggiare la riduzione dei trasferimenti, nonché l'applicazione, talora integrale, dell'avanzo di amministrazione – peraltro influenzato dall'elevata mole di residui attivi – per il conseguimento dell'equilibro di parte corrente⁷⁵.

Nella medesima prospettiva di particolare significatività appare l'elevata consistenza di residui attivi afferenti a trasferimenti statali e regionali, anche risalenti, che, oltre a condizionare l'effettività del risultato di amministrazione, determina, a causa dei cennati ritardi nell'erogazione e della conseguente scarsa movimentazione, sofferenze di liquidità⁷⁶ cui si correla il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, di entrate a specifica destinazione⁷⁷.

D'altro canto non può sottacersi come, nell'ambito delle medesime verifiche, siano emersi comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, soprattutto, sul versante degli organismi partecipati⁷⁸ e sul versante della spesa – segnatamente di quella corrente – caratterizzata da un elevato grado di rigidità e, rispetto alla quale, non sono state poste in essere misure strutturali di riordino sì da ricondurla entro le reali capacità finanziaria delle Province, anche se non è mancato un intervento di razionalizzazione che ha consentito una riduzione della stessa.

Tra i comportamenti più diffusi che maggiormente si discostano dai principi di sana gestione sono stati osservati l'elevata consistenza di residui attivi vetusti⁷⁹ che rende inattendibile il risultato di amministrazione, mentre sul versante delle uscite è stata rilevata la particolare incidenza del volume complessivo della spesa di personale sul volume totale delle entrate correnti ed il peso

 $^{^{75}}$ Cfr. deliberazioni della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 161/2012/PRSP e n. 51/2015/PRSE rese rispettivamente sul rendiconto 2010 e sui rendiconti 2011/2012.

 $^{^{76}}$ Di interesse, sul punto, la deliberazione n. 195/2014/PRSP della Sezione Regionale di controllo per la Puglia.

⁷⁷ Detta criticità ha concorso al determinarsi della situazione di squilibrio registrata dalla Provincia di Potenza e posta a fondamento del piano di riequilibrio adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 11/2013 ed approvato dalla competente Sezione regionale di controllo giusta deliberazione n. 5/2014/PRSP.

⁷⁸ Si segnala, ex pluribus, la deliberazione n. 15/2015/PRSE con la quale la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha stigmatizzato i profili di diseconomicità dell'attività di una società partecipata, tra gli altri, da una amministrazione provinciale e, a fronte di anomalie gestionali causalmente ricollegabili alle perdite registrate, ha invitato gli enti di riferimento ad assumere idonee iniziative al fine di ripristinare e mantenere gli equilibri di bilancio della società ovvero a dismettere le relative partecipazioni. Di interesse, altresì, le deliberazioni nn. 15/2012/PRSP e 144/2012/PRSP con le quali, all'esito delle verifiche afferenti rispettivamente al bilancio di previsione 2011 ed al rendiconto 2010, la Sezione regionale di controllo per le Marche ha reso declaratoria di grave irregolarità per violazione del principio della competenza finanziaria, dei postulati di cui all'art. 162, comma 1, Tuel nonché degli obblighi di sana gestione finanziaria in relazione alla partecipazione dell'Ente in una Fondazione avente ad oggetto produzioni teatrali e per la quale è stato acclarata l'assunzione da parte della Provincia di significativi oneri per il ripiano delle reiterate perdite di esercizio registrate. Sulla medesima tematica vedasi la deliberazione n. 402/2013/GEST della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana e la deliberazione n. 156/2014/PRSP della Sezione regionale di controllo per il Veneto.

⁷⁹ Il mantenimento in bilancio di residui attivi vetusti, in parte afferenti a trasferimenti erariali e regionali, è costantemente rilevato dalle Sezioni regionali di controllo. Per le stesse partite creditorie, peraltro, è, altresì, evidenziata una scarsa movimentazione da annettersi, soprattutto con riferimento ai crediti verso Stato e Regioni, al ritardo con il quale gli stessi provvedono all'erogazione di quanto dovuto, in ragione del quale molte Province hanno ritenuto di esperire procedimenti monitori (cfr. deliberazione 51/2015/PRSE della Sezione regionale per le Marche).

dell'indebitamento complessivo sul totale delle entrate correnti non coerente con i criteri di sostenibilità. Valenza negativa a sé per l'alterazione dei fondamentali principi che regolano la disciplina dei bilanci assume la, pure rilevata, consistenza dei debiti fuori bilancio⁸⁰. Di difficile quantificazione, ma di sicuro impatto sulle condizioni strutturali di equilibrio sono anche le passività potenziali in relazione al sistema delle partecipazioni ed agli oneri connessi ad operazioni di ripiano perdite; così come non appare senza conseguenze sulla correttezza della gestione il risultato di un formale rispetto del patto, solo a seguito del ritardo del pagamento delle obbligazioni scadute per la spesa in conto capitale. Tra le criticità vanno infine, ma non in ordine di importanza, rilevati i casi nei quali è stato riscontrato il valore negativo del risultato contabile di gestione⁸¹.

5.2 I controlli ex art. 243 quater Tuel

Parimenti significativi sono i dati relativi ai controlli svolti dalle Sezioni regionali di controllo in ordine ai piani di riequilibrio con specifico riguardo alla congruità degli stessi ai fini del riequilibrio⁸² di cui al comma 3 dell'art. 243-quater Tuel⁸³, nonché quelli correlati al monitoraggio sullo stato di attuazione dei predetti strumenti di risanamento previsti dal successivo comma 6⁸⁴ che, pur a fronte delle peculiarità delle diverse fattispecie⁸⁵, vanno a corroborare le considerazioni

⁸⁰ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, deliberazioni nn. 116/2015/PRSP, 96/2015/PRSP, 244/2014/PRSP.

⁸¹ Talora superiore in termini di valore assoluto al 2,5% rispetto alle entrate correnti sì da fondare la sussistenza del parametro di deficitarietà strutturale n. 1 (cfr. Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 116/2015/PRSP; cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 65/2014/PRSE).

⁸² II d.l. n. 174/2012 ha inserito nel Titolo VIII – Enti locali deficitari e dissestati – del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, l'art. 243 bis che prevede un'apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario: trattasi di fattispecie che si aggiunge a quelle disciplinate agli artt. 242 e 244 Tuel e che, pur postulando una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima al dissesto, privilegia l'affidamento agli ordinari organi dell'ente della gestione delle iniziative per il risanamento.

⁸³ L'art. 243 quater tratteggia un articolato iter procedurale nell'ambito del quale la disciplina positiva assegna significative funzioni alle Sezioni regionali della Corte dei conti cui, a mente del disposto di cui al comma 3, compete la valutazione finale circa la congruenza del piano – da svolgersi alla stregua delle risultanze della relazione resa dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali alla quale la stessa norma demanda lo svolgimento della istruttoria – nonché il controllo sulla attuazione delle misure di risanamento.

⁸⁴ Il comma 6 del citato art. 243-quater dispone che, ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'interno ed alla competente Sezione regionale della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi.

⁸⁵ Allo stato sono interessate dalla procedura c.d. di predissesto le Province di Ascoli Piceno, Chieti, Imperia e Potenza, per le quali è già intervenuta la delibera di approvazione del piano da parte della competente Sezione regionale di controllo, nonché la Provincia di Verbano Cusio Ossola (cfr. deliberazione di Consiglio provinciale n. 12 del 10 febbraio 2014) e la Provincia di Novara (cfr. deliberazione n. 2 del 9 marzo 2015) per le quali risulta ancora pendente la relativa istruttoria presso la competente Commissione. In fase assolutamente iniziale risultano, di contro, le procedure attivate dalle Province di La Spezia, di Caserta e di Asti per le quali consta unicamente l'adozione degli atti prodromici e, segnatamente, delle deliberazioni di adesione di cui all'art. 243-bis comma 1, Tuel pervenute alle competenti Sezioni regionali di controllo a mente del disposto di cui al successivo comma 2. In particolare la Provincia di La Spezia ha dato corso alla procedura in parola, giusta deliberazione di Consiglio provinciale n. 8 del 17 dicembre 2014, a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione e mancata salvaguardia degli equilibri di bilancio originate, secondo le prospettazioni dell'Ente, da una situazione di squilibrio riconducibile essenzialmente al significativo volume di crediti vantati nei confronti della Regione Liguria (di cui circa 18 milioni di euro afferenti alla gestione di funzioni non proprie), all'esistenza di rilevanti debiti fuori bilancio ed all'incremento dei costi delle utenze delle scuole sostenute dall'amministrazione

dianzi svolte circa il deterioramento della finanza provinciale ed il progressivo venir meno della capacità di programmazione delle amministrazioni.

Differenziati sono, invero, i piani di cui trattasi sia in relazione all'obiettivo di risanamento sia in relazione all'arco temporale prospettato per il conseguimento dello stesso dalle amministrazioni interessate che, nondimeno, risultano accomunate per ciò che riguarda i fattori e le cause dello squilibrio.

Di interesse, sotto tale profilo, la ricostruzione operata dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata⁸⁶ che, chiamata a pronunciarsi – peraltro positivamente – in ordine alla congruità del piano di riequilibrio approvato dalla Provincia di Potenza, nel dare compiuta evidenza alle deduzioni dell'Ente circa le cause dello squilibrio, ha rilevato come lo stesso sia, tra l'altro, causalmente riconducibile alla carenza di liquidità, indotta dalla riduzione dei trasferimenti alle Province e dalle diverse manovre di finanza pubblica, in ragione della quale si è reso necessario l'utilizzo di entrate a specifica destinazione ed il ricorso ad anticipazioni di tesoreria rimaste inestinte⁸⁷.

Sostanzialmente sovrapponibili i contenuti della deliberazione con la quale la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha approvato il piano finanziario pluriennale adottato dalla Provincia di Imperia⁸⁸ per ciò che attiene, in particolare, alla individuazione delle cause dello squilibrio.

Nel darsi, invero, atto che, nel caso di specie, ricorre non già uno stato di insolvenza dell'Ente – che addirittura fa registrare tempi medi di pagamento dei fornitori definiti virtuosi⁸⁹ – quanto,

provinciale. Parimenti sul finire dell'esercizio 2014 (cfr. deliberazione di Consiglio provinciale n. 74 del 23 ottobre 2014) la Provincia di Caserta - che, peraltro, nell'esercizio medesimo risulta aver rispettato i parametri di deficitarietà – ha aderito alla procedura ex art. 243 bis Tuel giacché, a causa dei minori trasferimenti erariali, non è stata in grado di provvedere al finanziamento delle passività potenziali e dei debiti fuori bilancio con gli ordinari strumenti di cui agli artt. 193 e 194 Tuel già impiegati per neutralizzare gli effetti dei diversi interventi normativi che, nel quadriennio 2010-2014, hanno comportato una contrazione delle entrate per trasferimenti statali (in termini assoluti circa 30 milioni di euro pari all'86%). Entrambe le Amministrazioni provinciali, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 573 della legge 147/2013, come novellata dalla legge 11/2015 di conversione del d.l. n. 192/2014, non hanno ancora approvato il piano di riequilibrio. Si è avvalsa della anzidetta facoltà anche la Provincia di Asti che all'esito dell'esercizio 2014, rilevato un disavanzo della gestione corrente di oltre 3,3 milioni di euro, derivante dalla riduzione dei trasferimenti correnti (erariali e regionali) e da minori entrate proprie, non rimediabile mediante gli ordinari strumenti di cui agli artt. 193 e 194 Tuel – ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale (cfr. deliberazione n.10 del 29 novembre 2014). Per completezza deve, da ultimo, evidenziarsi che, nel corso del 2013, la Provincia di Biella e quella di Vibo Valentia, sono state interessate da procedure di dissesto (cfr. deliberazione n. 29/2014/SEZAUT pagg. 459 e ss).

65

 $^{^{86}}$ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 5/2014/PRSP.

 $^{^{87}}$ Nel dettaglio la Sezione evidenzia l'entità dei tagli subiti dall'Amministrazione, dapprima, per effetto del d.l. n. 78/2010 che ha fatto registrare una riduzione di risorse finanziarie per $\mathfrak E$ 7.189.861 e, quindi, in conseguenza del d.l. n. 201/2011 che, a quanto disposto dalla legge n. 191/2009, ha determinato un ulteriore taglio di $\mathfrak E$ 7.696.670, ai quali sono andati a sommarsi le ulteriori riduzioni disposte con il d.l. n. 95/2012. Precisa, peraltro, che i riflessi indotti da tali riduzioni si sono manifestate nel corso dell'esercizio 2012 a causa del disallineamento tra l'importo del Fondo sperimentale di riequilibrio – come stimato dall'ente in occasione dei provvedimenti di salvaguardia ex art. 193 Tuel in $\mathfrak E$ 4.035.355 – e quello effettivamente assegnato atteso che l'entità della riduzione, superiore a quella programmata dall'ente con i dati disponibili alla data del 24 settembre 2012, ha determinato uno squilibrio complessivo di bilancio ritenuto non sanabile, anche in ragione delle ulteriori passività potenziali, secondo gli ordinari strumenti.

⁸⁸ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 49/2014/PRSP.

piuttosto, l'impossibilità di assicurare in bilancio le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, si attesta come il principale fattore generatore delle difficoltà strutturali della gestione finanziaria sia rappresentato dal non preventivato taglio dei trasferimenti erariali subito dalla Provincia, nel corso dell'esercizio 2012, in applicazione del decreto di revisione della spesa⁹⁰.

Sotto altro profilo significativi spunti di riflessione offrono le pronunce rese, nell'ambito del monitoraggio sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio e sul conseguimento dei c.d. obiettivi intermedi, dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo⁹¹ che ben evidenziano l'incidenza, sia delle reiterate manovre di finanza pubblica sia dell'incerto e mancato completamento processo di riordino, sulla sostenibilità del percorso di risanamento intrapreso dalla Provincia di Chieti.

La stessa Sezione individua, invero, nella riduzione dei trasferimenti statali, sul lato dell'entrata, e nel contributo straordinario alla finanza pubblica, sul versante della spesa, dei "fattori esogeni rispetto alle scelte politiche ed amministrative dell'Ente" che hanno, non solo precluso il raggiungimento degli obiettivi previsti ma, addirittura, causato un netto peggioramento del disavanzo da recuperare, come cristallizzato nel piano di riequilibrio approvato dalla Sezione stessa, precisando, altresì, come il mancato completamento presso la Regione dell'*iter* relativo alla legge di riordino delle funzioni, con tutto ciò che ne consegue in relazione alle coperture finanziarie ed all'effettivo passaggio del personale, costituisca ulteriore elemento di incertezza sulla condizione finanziaria dell'ente.

Nella medesima prospettiva si collocano gli elementi istruttori acquisiti con riferimento all'esecuzione del piano di riequilibrio della Provincia di Imperia che, pur evidenziando il rispetto del patto di stabilità ed il conseguimento – grazie all'avvenuta alienazione di una parte delle rilevanti partecipazioni azionarie detenute dall'ente – degli obiettivi previsti per il 2014, attestano, altresì, possibili sviluppi negativi in relazione agli effetti pregiudizievoli per il bilancio che devono annettersi al ritardo nell'attuazione del riordino istituzionale⁹² ed ai recenti provvedimenti di finanza pubblica.

⁸⁹ La stessa Sezione, peraltro, da atto del fatto che l'ente "presenta da sempre un fondo di cassa consistente ed una regolarità nei flussi mensili positivi dovuti alle principali entrate tributarie, cosicché non ha mai dovuto ricorrere né ad anticipazioni di cassa né all'utilizzo della quota di risorse a destinazione vincolata".

⁹⁰ Sul punto si rileva, peraltro, come il criterio di ripartizione delle riduzioni previsto dall'art. 16, comma 7, d.l. n. 95/2012 abbia oltremodo penalizzato le Province liguri, siccome delegate dalla Regione all'esercizio di funzioni i cui oneri hanno concorso alla determinazione delle spese per consumi intermedi, e come, in particolare, la Provincia di Imperia abbia subito una riduzione di trasferimenti di oltre 3,7 milioni di euro.

 $^{^{91}}$ Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazioni nn. 89/2014/PRSP e 31/2015/PRSP.

 $^{^{92}}$ Al riguardo è stato rappresentato che il mancato riordino istituzionale previsto dalla 1. n. 56/2014 – ed il connesso mancato trasferimento di funzioni, e relative risorse umane, finanziarie e strumentali allo Stato ed alla Regione – riverbera i propri effetti sul

Conformi gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione dello strumento di risanamento adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno⁹³ che, pur caratterizzato da specifiche e peculiari criticità⁹⁴, risulta gravemente inciso dai recenti provvedimenti normativi e dalle ulteriori riduzioni di risorse che vanno, di fatto, ad inficiare la pianificazione operata dall'Ente.

Le stesse Amministrazioni⁹⁵, peraltro, alla stregua dei dati di dettaglio relativi al contributo alla finanza pubblica previsto a carico delle Province per il 2015, offerti in comunicazione ancorché stimati in via provvisoria, prospettano specifici e circostanziati profili critici con precipuo riguardo alla effettiva sostenibilità dei piani di riequilibrio ed alla predisposizione dei bilanci, annuale (esercizio 2015) e pluriennale (2015-2017), di previsione.

Di rilievo, a tal riguardo, i dati, di seguito compendiati, relativi all'incidenza delle manovre di finanza pubblica – varate nel corso del 2014 e, pertanto, non contemplate dai piani di riequilibrio – sulla effettiva sostenibilità finanziaria dei processi di riequilibrio e sui, già precari, risultati, sin qui, conseguiti.

Tabella n. 11

PROVINCIA	DISAVANZO 31.12.2014	TAGLI AI TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI ALLA FINANZA PUBBLICA	DISAVANZO INCREMENTATO DA TAGLI E CONTRIBUTO
CHIETI	12.602.392,09	8.659.754,63	21.262.146,72
ASCOLI PICENO	15.743.620,86	5.225.818,15	20.969.439,01
IMPERIA	(AVANZO) 1.054.057,03	7.911.955,53	6.857.898,50
POTENZA	3.141.782,34	12.167.238,92	15.309.021,26
VERBANO CUSIO OSSOLA	5.409.704,30	9.694.818,33	15.104.522,63

Parimenti di interesse le proiezioni formulate circa l'impatto delle predette manovre nel triennio 2015/2017 e, per l'effetto, sulla costruzione del bilancio pluriennale relativo al medesimo arco temporale:

bilancio dell'Ente che, secondo una stima operata dall'Osservatorio regionale, finanzia, con risorse proprie (stimate in euro 2.500.000 e destinate ad aumentare nel 2015 sino ad euro 3.600.000), funzioni svolte per conto della Regione Liguria. D'altro canto è stato, altresì, sottolineato come per effetto della legge di stabilità 2015 la Provincia di Imperia subirà una riduzione di risorse nel 2015 per euro 4.500.000 che va a sommarsi al contributo già previsto dal d.l. n. 66/2014 (per un totale di oltre euro 5.600.000).

⁹³ Cfr. Sezione regionale di controllo Marche, deliberazioni n. 6/2014/PRSP e n. 2/2015/PRSE.

⁹⁴ La situazione di squilibrio posta a fondamento del piano di riequilibrio adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno rinviene origine nelle modalità attuative della l. n. 147/2004 con la quale si è dato corso all'istituzione della Provincia di Fermo e, segnatamente, nelle singolari percentuali di divisione (56,53% e 43,47%) che hanno alterato gli equilibri dell'ente madre, tenuto in quanto tale a sostenere impieghi correnti (personale, mutui e spese di funzionamento) di gran lunga superiore rispetto alle entrate correnti, di contro, ridotte nella indicata percentuale.

⁹⁵ Cfr. documento predisposto congiuntamente dalle Province di Ascoli Piceno, Chieti, Imperia, Potenza, Verbano Cusio Ossola.

Tabella n. 12

PROVINCIA	IMPATTO SUL 2015	IMPATTO SUL 2016	IMPATTO SUL 2017	
CHIETI	8.659.754,63	11.554.698,26	14.449.641,89	
ASCOLI PICENO	5.225.818,15	7.345.401,30	9.464.984,45	
IMPERIA	7.911.955,53	12.916.469,06	17.920.982,59	
POTENZA	12.167.238,92	15.524.515,84	18.881.792,76	
VERBANO CUSIO OSSOLA	9.694.818,33	10.679.594,66	11.664.370,99	

Emerge, di tutta evidenza, un quadro complessivo caratterizzato da seria precarietà – entro cui vanno a collocarsi quali ulteriori elementi di criticità la sanzione, ed i connessi oneri, per il mancato rispetto del patto 2014^{96} – rispetto al quale deve registrarsi il ricorso da parte delle Province a misure straordinarie previste dall'attuale normativa, quali l'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare mediante la Invimit Sgr⁹⁷ e la rinegoziazione dei mutui ex art. 1 co. 430 della legge di stabilità 2015 – la cui attuazione presenta, peraltro, delle incognite⁹⁸ – al fine di acquisire risorse compensative da destinare al risanamento.

Nondimeno – pur rilevandosi il carattere circoscritto della problematica atteso il numero degli enti interessati – si ritiene doverosa una riflessione in ordine ai cennati profili critici ed alla necessità di conferire ai piani di riequilibrio quella sostenibilità di medio/lungo periodo in cui si sostanzia, in parte, il giudizio di congruenza demandato alle Sezioni regionali di controllo e che permea il complesso delle disposizioni regolatrici della materia.

D'altro canto non può sottacersi come, in ragione della natura intangibile che, pur con alcune eccezioni, connota, nel vigente assetto normativo, il piano di riequilibrio, "non sia possibile rettificare in itinere gli *step* intermedi di risanamento", talché "i parametri a disposizione della Sezione nella valutazione dello stato di attuazione non possono che essere gli obiettivi annuali fissati nel piano approvato inizialmente" per consegue che non sarebbe irragionevole assimilare, a

⁹⁶ Risultano non aver conseguito l'obiettivo programmatico previsto la Provincia di Chieti (-4.859.000 euro), la Provincia di Ascoli Piceno (-10.483.000) e la Provincia di Verbano Cusio Ossola (-2.924.000).

⁹⁷ Come noto la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane" con specifico riferimento al patrimonio immobiliare di proprietà delle Province prevede che "nell'ottica di una progressiva alienazione dello stesso, è possibile procedere al trasferimento, a titolo oneroso, ad un fondo immobiliare sottoscritto da investitori professionali privati, appositamente istituito da Invimit Sgr.

⁹⁸ Un significativo limite alla possibilità per gli enti di accedere a tali misure è rappresentato, per quanto riguarda le alienazioni, dai tempi delle procedure osservate per il conferimento dei beni alla Invimit Sgr S.p.A. e, per ciò che attiene alla ristrutturazione dei mutui, dai criteri fissati dalla Cassa Depositi con la circolare n. 1282/2015 che, nel prevedere due finestre temporali (8/22 maggio per il primo semestre e 12/26 ottobre per il secondo semestre) e condizioni differenziate in ragione del periodo di adesione, pone quale presupposto per l'accesso l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione.

⁹⁹ Tale aspetto è significativamente sottolineato dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 31/2015/PRSP evidenziandosi, peraltro, come il principio sia stato temperato da alcune disposizione specifiche parzialmente derogatorie (art. 1, comma 15, d.l. n. 35/2013; art. 1 co. 572, l. n. 147/2013; art. 49 quinquies, d.l. n. 69/2013; art. 3, cc. 2 e 3 ter, d.l. n. 16/2014). Una



specifica facoltà di rimodulazione è prevista in vista del ripiano del c.d. extradeficit conseguente alla operazione di riaccertamento straordinario dei residui cui sono tenuti gli enti per il corretto avvio del nuovo sistema di contabilità armonizzato (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR, recante Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità).

6 GLI SVILUPPI DELLE FASI DEL RIORDINO E GLI EFFETTI SUI PRINCIPALI EQUILIBRI

Come ampiamente trattato nel capitolo 1 la corretta sequela procedimentale del riordino funzionale ed organizzativo degli enti di area vasta è stabilita nei commi da 85 a 96 dell'art. 1 della l. n. 56/2014 che riguardano le funzioni delle "nuove" Province (in carica nelle more della riforma del Titolo V della Costituzione), indicando quelle "fondamentali" – che rimangono a loro attribuite – e prevedendo, per le altre funzioni esercitate all'atto dell'entrata in vigore della l. n. 56/2014 (ovvero all'8 aprile 2014), il trasferimento delle stesse ad altri Enti territoriali (co. 89).

Il cronoprogramma delle operazioni di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province e allo scorporo di quelle a tale ente sottratte e riassegnate ad altri enti, prevedeva che entro tre mesi dall'entrata in vigore della 1. n. 56/2014, in attuazione dell'art. 118 Cost., lo Stato e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuassero in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto della complessiva riorganizzazione e le relative competenze (co. 91), secondo criteri direttivi ivi indicati.

Le difficoltà insorte nello sviluppo delle descritte fasi hanno comportato ritardi, come puntualmente spiegato nel già richiamato capitolo 1, per cui all'inizio dell'esercizio 2015 non risulta ancora definito il primo importante passaggio e cioè l'individuazione delle funzioni da scorporare e trasferire.

Intanto il quadro finanziario di riferimento per la predisposizione dei bilanci 2015 sconta la riduzione di spesa corrente di 1 miliardo di euro, stabilito dall'art. 1, co. 418, della legge di stabilità 2015, modificato dall'art. 4, co. 5-ter del decreto legge "mille proroghe", convertito con legge 27 febbraio 2015, n. 11, che va a sommarsi alla riduzione di risorse ex art. 16, co. 7, del d.l. n. 95/2012 – incrementate di ulteriori 50 milioni (da 1.200 a 1.250), al contributo alla finanza pubblica stabilito dall'art. 47, co. 1 del d.l. n. 66/2014 complessivi 576,7 (di cui 510 per spese correnti) e all'ulteriore contributo alla finanza pubblica di 60 milioni di cui all'art. 19 del d.l. n. 66/2014.

L'attuazione di questa nuova impegnativa misura di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, per le Province e le Città metropolitane, va considerata sotto il profilo della sostenibilità della stessa a partire dalla gestione 2015 e, di conseguenza, nella proiezione per l'arco triennale di previsione dei bilanci, soprattutto in considerazione dei ridotti spazi di spesa corrente ancora aggredibile all'esito delle precedenti riduzioni di risorse poc'anzi richiamate.

6.1 Gli equilibri nei dati da rendiconto 2011-2013

La condizione di asimmetria, che si è venuta realizzando nella correlazione tra evoluzione delle fasi del riordino istituzionale e ridefinizione del quadro finanziario, non appare senza conseguenze sull'attendibilità e sulla congruità dei bilanci di previsione a ragione della probabile inadeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini necessari da conseguire. In tal senso non va trascurato di considerare che la riduzione di spesa corrente disposta dall'art. 1, co. 418 della legge di stabilità dovrebbe trovare capienza, negli effetti sulla medesima spesa, nella riduzione della dotazione organica disposta dal successivo comma 421, decorrente dalla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità. La mancanza, com'è nei fatti in considerazione di quanto più sopra esposto, di questo effettivo alleggerimento della spesa corrente, causalmente connesso al trasferimento delle funzioni e del personale e corrispondente, in larga parte, alla misura finanziaria dei tagli delle dotazioni organiche, appare motivo di distorsione nella programmazione finanziaria a breve termine, così come nella prospettiva triennale del bilancio 2015-2017, degli enti interessati che può avere influenza sugli equilibri finanziari. In tale ottica va letta l'analisi, che si va a svolgere, delle prospettive della finanza provinciale in questa fase di approdo alla riorganizzazione ed al riordino delle funzioni da attuarsi in modo da "salvaguardare l'integrità di funzionamento degli enti, l'organizzazione del lavoro, l'efficienza dei servizi, nonché l'equilibrio finanziario" (Corte costituzionale sentenza n. 50/2015, par. 5.3).

La mancanza di disponibilità dei dati da rendiconto 2014 non consente una valutazione aggiornata della situazione strutturale, per così dire, certificata degli equilibri; tuttavia è possibile apprezzare una linea evolutiva di questo aspetto con una lettura in parallelo dei dati più recenti sulla gestione di competenza, fino al 2013, e dei dati sui flussi di cassa comparati in serie storica fino al 2014, focalizzata in particolare sulla parte corrente del bilancio.

Nell'analisi sulla gestione finanziaria degli Enti territoriali 2013 (Deliberazione n. 29/SEZAUT/2014) si annotava che il dato di sintesi più significativo della situazione finanziaria risiede nella dimensione dell'impegno delle autonomie locali. Impegno che si poteva cogliere tangibilmente nel dato correttivo del valore tendenziale previsto dal DEF 2009-2013 che si è tradotto in una riduzione cumulata della spesa degli Enti territoriali (al netto della componente sanitaria) di quasi 26,4 miliardi di euro di correzioni nette e cioè tra inasprimento del patto di stabilità interno (11 miliardi) e tagli delle risorse trasferite a Regioni, Province e Comuni (15 miliardi). Più nel dettaglio la correzione complessiva della spesa degli enti del sotto-settore

Amministrazioni locali è risultata pari a 7,3 miliardi di euro per i Comuni e a 2,8 miliardi di euro per le Province; la riduzione di spesa corrente ha inciso sulle Province per 2,5 miliardi di euro.

Gli effetti di questi interventi si leggono nell'andamento dei risultati della gestione che nel triennio 2011/2013, hanno fatto registrare una diminuzione progressiva degli accertamenti di competenza, misurata, nel raffronto tra gli estremi del triennio, nell'11,81% (v. tabella n. 14), al pari dei corrispondenti impegni di competenza (-9,33%, come da tabella n. 16).

Analogo trend si è rilevato con riferimento agli accertamenti totali (-12,16%) e agli impegni totali (-16,22%), (competenza e residui); andamento negativo che riguarda sia la gestione in conto capitale che quella corrente. In quest'ultimo ambito, sul piano delle risorse, nel 2013 sono state accertate minori entrate rispetto al 2011 nella misura del 13,87% e, più nel dettaglio, a fronte di una tendenziale stabilità delle entrate extra-tributarie, si è assistito ad un progressivo decremento sia degli accertamenti delle entrate tributarie che, soprattutto, da trasferimenti che, nel rapporto di composizione delle fonti di finanziamento delle Province, hanno particolare peso.

Sempre per la parte corrente, la ridotta consistenza degli spazi di manovra nelle politiche di bilancio delle Province, a ragione della limitata disponibilità delle basi imponibili su cui azionare la propria leva fiscale, già di per sé di contenuto impatto nella regolamentazione delle fonti di finanziamento, ha spinto gli enti interessati ad un'azione di rimodulazione della programmazione delle uscite che nel 2013, rispetto al 2011, si contraggono in termini di impegni del 12,48%, in valore assoluto poco più di 1 mld. di Euro.

Nelle tabelle che seguono (nn. 13, 14, 15 e 16), attraverso la lettura dei dati assoluti ed in percentuale si coglie, infatti, la dinamica "compensativa" realizzata dalle gestioni e cioè di bilanciare la contrazione delle risorse correnti con la riduzione degli impegni di parte corrente.

Tabella n. 13 - Andamento degli accertamenti e delle riscossioni - competenza e residui Esercizi 2011-2013

Entrate 2011	Compet			Residui	Riscossioni	
Entrate 2011	Accertamenti	Riscossioni	Iniziali	Riscossioni	Finali	totali
Titolo I	5.205.666	4.783.217	604.958	347.028	257.930	5.130.245
Titolo II	3.699.236	2.410.244	5.786.075	1.446.805	4.339.270	3.857.048
Titolo III	724.320	465.299	551.806	166.361	385.445	631.659
Totale entrate correnti	9.629.222	7.658.760	6.942.839	1.960.193	4.982.646	9.618.953
Titolo IV	1.483.305	590.899	6.693.706	1.000.553	5.693.153	1.591.452
Titolo V	371.816	151.655	2.136.453	484.655	1.651.798	636.310
Totale entrate conto capitale	1.855.121	742.554	8.830.159	1.485.208	7.344.951	2.227.762
Titolo VI	878.634	828.337	382.212	83.666	298.546	912.002
Totale Entrate	12.362.977	9.229.650	16.155.210	3.529.067	12.626.143	12.758.717
Entrate 2012	Accertamenti	Riscossioni	Iniziali	Riscossioni	Finali	Riscossioni totali
Titolo I	5.180.923	4.471.781	619.015	291.988	327.027	4.763.769
Titolo II	3.237.440	1.804.199	5.448.792	1.360.302	4.088.490	3.164.500
Titolo III	837.806	537.428	531.662	150.874	380.788	688.302
Totale entrate correnti	9.256.170	6.813.408	6.599.469	1.803.164	4.796.305	8.616.571
Titolo IV	1.351.114	486.819	6.022.459	1.009.934	5.012.525	1.496.754
Titolo V	190.874	74.633	1.721.838	429.654	1.292.184	504.288
Totale entrate conto capitale	1.541.988	561.453	7.744.297	1.439.589	6.304.708	2.001.041
Titolo VI	864.329	790.218	298.830	80.192	218.638	870.410
Totale Entrate	11.662.486	8.165.078	14.642.596	3.322.944	11.319.652	11.488.023
Entrate 2013	Accertamenti	Riscossioni	Iniziali	Riscossioni	Finali	Riscossioni totali
Titolo I	4.696.795	4.142.161	979.283	499.812	479.471	4.641.973
Titolo II	2.836.134	1.567.412	5.365.841	1.952.692	3.413.149	3.520.104
Titolo III	760.647	514.982	572.390	184.657	387.733	699.639
Totale entrate correnti	8.293.575	6.224.556	6.917.513	2.637.161	4.280.352	8.861.717
Titolo IV	1.442.642	669.225	5.628.112	920.881	4.707.231	1.590.106
Titolo V	392.561	338.915	1.335.014	287.194	1.047.820	626.110
Totale entrate conto capitale	1.835.203	1.008.141	6.963.126	1.208.075	5.755.051	2.216.216
Titolo VI	774.489	711.946	266.406	47.766	218.640	759.712
Totale Entrate	10.903.268	7.944.642	14.147.046	3.893.002	10.254.044	11.837.644

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel / Importi in migliaia di euro.

Tabella n. 14 - Variazione percentuale 2011-2013 - accertamenti di competenza

	Accertan	V: 0/		
	2011	2013	Variaz. %	
Totale entrate correnti	9.629.222	8.293.575	-13,87	
Totale entrate conto capitale	1.855.121	1.835.203	-1,07	
Totale Entrate	12.362.977	10.903.268	-11,81	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel / Importi in migliaia di euro.

Tabella n. 15 - Andamento degli impegni e dei pagamenti - competenza e residui Esercizi 2011-2013

C 9011	Compet	enza		Residui		Pagamenti
Spese 2011	Impegni	Pagamenti	Iniziali	Pagamenti	Finali	totali
TITOLO I	8.482.461	5.763.865	5.587.710	2.545.710	3.042.000	8.309.575
TITOLO II	2.302.174	415.227	12.993.589	2.161.340	10.832.249	2.576.567
TITOLO III	703.247	681.793	36.515	11.379	25.136	693.173
TOTALE	11.487.882	6.860.886	18.617.813	4.718.429	13.899.384	11.579.315
TITOLO IV	878.634	752.033	446.712	155.084	291.628	907.116
TOTALE SPESA	12.366.516	7.612.918	19.064.525	4.873.513	14.191.012	12.486.431
Spese 2012	Impegni	Pagamenti	Iniziali	Pagamenti	Finali	Pagamenti Totali
TITOLO I	7.949.473	5.428.539	5.155.141	2.428.005	2.727.136	7.856.544
TITOLO II	1.707.462	231.277	10.807.364	1.846.224	8.961.140	2.077.501
TITOLO III	940.393	875.956	32.221	6.642	25.579	882.598
TOTALE	10.597.328	6.535.772	15.994.726	4.280.870	11.713.856	10.816.642
TITOLO IV	864.329	727.083	375.877	116.143	259.734	843.226
TOTALE SPESA	11.461.656	7.262.855	16.370.603	4.397.014	11.973.589	11.659.869
Spese 2013	Impegni	Pagamenti	Iniziali	Pagamenti	Finali	Pagamenti Totali
TITOLO I	7.423.871	5.050.408	4.861.281	2.444.333	2.416.948	7.494.740
TITOLO II	1.996.830	624.402	9.804.635	2.071.340	7.733.295	2.695.743
TITOLO III	1.017.838	914.512	85.183	69.358	15.825	983.870
TOTALE	10.438.538	6.589.322	14.751.099	4.585.031	10.166.068	11.174.353
TITOLO IV	774.489	664.543	369.739	104.052	265.687	768.596
TOTALE SPESA	11.213.027	7.253.865	15.120.838	4.689.083	10.431.755	11.942.949

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel / Importi in migliaia di euro.

Tabella n. 16 - Variazione percentuale 2011-2013 - impegni di competenza

	Impeg	V . 0/	
	2011	2013	Variaz. %
TITOLO I	8.482.461	7.423.871	-12,48
TITOLO II	2.302.174	1.996.830	-13,26
TITOLO III	703.247	1.017.838	44,73
TOTALE	11.487.882	10.438.538	-9,13
TITOLO IV	878.634	774.489	-11,85
TOTALE SPESA	12.366.516	11.213.027	-9,33

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel / Importi in migliaia di euro.

Gli aggregati finanziari illustrati definiscono una situazione nella quale si colgono segnali di indebolimento della struttura degli equilibri di parte corrente e l'accentuazione del cedimento degli investimenti.

Infatti, come rappresentato nella tabella n. 17, analizzando i saldi dei rendiconti si osserva, innanzitutto, che il margine corrente (saldo tra le entrate e le spese correnti, al netto di entrate extra ordinem), nel triennio 2011-2013, presenta sempre un risultato positivo, ma in lieve flessione nell'ultimo anno, in cui pur si registra una ancora significativa eccedenza delle entrate, rispetto alle spese, pari all'11,72%. Così come tiene, anche se in progressiva decrescita, l'equilibrio economico

finanziario (nel cui saldo entrano anche i pagamenti delle quote di capitale di ammortamento dei mutui) che nel triennio presenta un saldo positivo.

Dai medesimi risultati e segnatamente da quelli relativi al 2013, si percepiscono con evidenza le conseguenze prodotte dalle manovre cumulate, che spingono gli Enti provinciali ad una ricomposizione delle gestioni che, a fronte di una riduzione totale delle risorse pari a 1.615 milioni di euro (che saranno 2.559 milioni nel 2014 e 3.741 nel 2015), oltre a, come già commentato, contrarre la spesa corrente, hanno cercato di recuperare spazi di gestione contraendo gli investimenti; ciò ha determinato un peggioramento del margine del conto capitale (saldo tra le entrate del Titolo IV e la spesa per investimenti, al netto della riscossione crediti e concessione prestiti) che nel 2013 ha segno negativo per un valore pari al 29,8% della spesa, rispetto al 2012. Stessa tendenza ha interessato l'equilibrio di parte capitale, il cui saldo comprende anche le entrate da indebitamento, che, nel 2013, mostra un disavanzo in peggioramento in valore assoluto rispetto al 2012.

I descritti segnali di dinamiche di indebolimento degli specifici equilibri di bilancio trovano riscontro anche nello specifico perimetro contabile rappresentato dall'equilibrio economico finanziario di gestione, che nel rapporto tra il totale delle entrate e delle spese, indica nel 2013 una situazione di deficitarietà delle prime rispetto alle seconde (96,85%); andamento che risulta in peggioramento rispetto al biennio antecedente, in cui si registrano valori di tendenziale equilibrio (100,05% nel 2011 e 101,94% nel 2012) e su cui incide il nuovo indebitamento come comprovato dal fatto che guardando all'equilibrio finanziario delle entrate e spese finali, nel 2013, l'indice di equilibrio si attesta al valore di 103,35%.

Tabella n. 17 – Equilibri di bilancio - Esercizi 2011-2013

	2011	2012	2013
Margine corrente	1.146.762	1.306.697	869.705
Equilibrio economico finanziario	506.781	423.708	142.577
Margine conto capitale	-809.661	-354.339	-558.478
Equilibrio conto capitale	-501.112	-221.545	-458.312
Risultato di gestione	5.669	202.163	-315.734
Risultato di amministrazione	1.594.288	3.248.312	3.318.812
Fondo cassa finale	4.779.430	4.607.582	4.498.525
Totale residui attivi	15.759.469	14.817.059	13.212.669
Totale residui passivi	18.944.611	16.172.390	14.390.916
Fondi non vincolati	730.108	1.041.488	900.109
Equilibrio finanziario di gestione	100,05%	101,94%	96,85%
Equilibrio finanziario (entrate finali/spese finali)	103,19%	110,00%	103,35%
Equilibrio finanziario di Amministrazione (attivo finanziario/totale residui passivi)	108,42%	120,11%	123,07%
Fondi non vincolati/ Risultato amministrazione	45,80%	32,06%	27,12%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel / Importi in migliaia di euro.

Il quadro finanziario fin qui descritto, che pur si iscrive nel contesto di una congiuntura sfavorevole per tutta la finanza pubblica, quale riflesso della grave crisi dell'economia, a partire dal 2008 sembra avere la sua connotazione specifica nell'accelerazione della crisi finanziaria per le Province, quale emerge dalle dimensioni delle variazioni delle entrate e delle uscite, soprattutto di parte corrente, tra gli esercizi appena osservati, in rapporto alla consistenza complessiva dei volumi di entrate ed uscite correnti.

Una valutazione che, sotto il profilo appena accennato, riconduce a sintesi il quadro complessivo della situazione degli equilibri fondamentali del comparto è rappresentata dalla quantificazione degli enti con risultato economico-finanziario positivo (v. tabella n. 18) e, dunque, capaci strutturalmente di far fronte con le entrate correnti al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso prestiti che, nel 2013, sono 62 Province e di quelli con tale risultato negativo che sono 41 e che sono progressivamente aumentate rispetto al 2011 (14 enti).

Nella distribuzione geografica dei risultati appena commentati va annotato che le aree di maggiore criticità sono quelle del Sud e delle Isole (quelle con andamento positivo passano, rispettivamente, da 18 a 13 e da 12 ad 8), mentre migliora la performance degli enti con risultati positivi nel Nord-Ovest (passano da 12 a 15) e risulta pressoché stabile nel Nord-Est e nel Centro.

Tabella n. 18 - Equilibri economico finanziari - numerosità per area geografica - Esercizi 2011-2013

2011	Equilibri econ	omici finanziari negativi	Equilibri economici finanziari positivi		
2011	N_Enti	Popolazione	N_Enti	Popolazione	
Nord-Ovest	4	1.620.038	19	14.186.039	
Nord-Est	2	1.099.689	18	9.506.391	
Centro	3	731.433	18	11.004.821	
Sud	2	904.291	20	12.940.917	
Isole	3	1.054.214	14	5.672.272	
Totale complessivo	14	5.409.665	89	53.310.440	

2012	Equilibri econ	omici finanziari negativi	Equilibri economici finanziari positivi		
2012	N_Enti Popolazione		N_Enti	Popolazione	
Nord-Ovest	11	4.103.665	12	11.340.350	
Nord-Est	7	4.384.625	13	6.028.052	
Centro	7	2.704.516	14	8.677.007	
Sud	4	1.207.747	18	12.428.356	
Isole	5	1.342.281	12	5.295.419	
Totale complessivo	34	13.742.834	69	43.769.184	

2013	Equilibri econ	omici finanziari negativi	Equilibri economici finanziari positivi		
2013	N_Enti Popolazione		N_Enti	Popolazione	
Nord-Ovest	8	4.758.248	15	10.794.030	
Nord-Est	8	4.645.758	12	5.835.345	
Centro	7	5.986.133	14	5.484.654	
Sud	9	3.380.986	13	10.265.929	
Isole	9	4.716.930	8	1.923.381	
Totale complessivo	41	23.488.055	62	34.303.339	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel / Importi in migliaia di euro.

La situazione descritta, evidenzia, riassuntivamente, a fine esercizio 2013, una diffusa tendenza alla precarizzazione del quadro finanziario delle amministrazioni provinciali, ed una crescente difficoltà da parte delle Province nel mantenimento degli equilibri, talvolta culminata in vero e proprio squilibrio.

Tra le principali cause di tale fenomeno emerge la progressiva riduzione di risorse da trasferimenti, non adeguatamente compensata da un incremento del gettito tributario ed extra-tributario. Gettito tributario, peraltro, in parte e per alcuni enti, assorbito, in caso di incapienza dei tagli a valere sulle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio.

Nel delineato contesto andranno valutati gli effetti, ai fini del mantenimento degli equilibri, degli adempimenti, oramai imminenti, connessi alla fase di avvio delle nuove modalità di contabilizzazione, tra i quali gli accantonamenti prudenziali e i fondi vincolati, quali il fondo crediti di dubbia esigibilità e quello per passività potenziali, nei termini previsti dal nuovo art. 167 del TUEL, in vigore dal corrente anno.

6.2 Gli equilibri di parte corrente secondo i dati SIOPE

Come accennato nell'introduzione del presente capitolo, una più aggiornata prospettiva degli andamenti degli equilibri delle Province, che include anche i dati dell'esercizio 2014 la si può avere guardando ai dati di cassa (il campione è di 107 Province; i dati relativi al 2011-2013 sono desunti dalla relazione sugli andamenti della finanza territoriale - analisi dei flussi di cassa approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2014/FRG; i dati relativi al 2014 sono aggiornati al 3 aprile 2015). Pur trattandosi di dati di sola cassa, quindi comprensivi sia dei flussi relativi alla competenza che ai residui, l'estensione della serie storica su quattro anni rende abbastanza solido il valore della tendenza rilevata.

In proposito si osserva che, in linea con le tendenze emerse dall'analisi dei dati da rendiconto (al netto del rimbalzo del 2013 dovuto a maggiori riscossioni sui residui e non sulla competenza che, invece, è in flessione in quell'esercizio), i dati di cassa rilevano una progressiva dinamica negativa delle entrate correnti che, al netto dei pagamenti della quota capitale delle rate di mutuo, esprime, comunque, una sostenibilità delle spese di funzionamento nei limiti del margine corrente, che, come ricordato, rappresenta il saldo tra le entrate e le spese destinate al mantenimento dell'ente che, pur cedendo progressivamente nel periodo 2011/2014, è sempre positivo.

Tabella n. 19 - Saldo della gestione corrente delle Province nel periodo 2011-2014

	2011	2012	2013	2014	Variazione assoluta 2014-2013	Variazione % 2014-2013	Variazione assoluta 2014-2011	Variazione % 2014-2011
Entrate Correnti (Titoli I+II+III) riscossioni	9.775.281.067	8.746.001.080	9.008.766.117	7.838.938.162	-1.169.827.955	-12,99	-1.936.342.904	-19,81
Spesa Corrente (Titolo I) pagamenti	8.454.118.892	7.986.644.509	7.590.139.560	7.303.059.385	-287.080.175	-3,78	-1.151.059.507	-13,62
Saldo gestione parte corrente	1.321.162.175	759.356.571	1.418.626.558	535.878.777	-882.747.781	-62,23	-785.283.398	-59,44

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE / Importi in euro.

Emerge dalla tabella n. 19 che i risultati riferiti al comparto evidenziano, da un lato l'adeguatezza di flussi finanziari di entrata ed uscita e quindi la capacità per detti enti di far fronte con le riscossioni delle entrate correnti al finanziamento dei pagamenti delle spese correnti, dall'altro però, a ragione del già rilevato cedimento del margine corrente, un deterioramento dai toni acuti del quadro finanziario. La variazione percentuale di questo margine, misurata tra i dati relativi agli esercizi 2011-2014, presenta una forte flessione in termini percentuali (-59,44%) ed in valore assoluto, di circa 785 milioni di euro. Detta flessione trova speculare, anche se non proporzionale, corrispondenza nel calo osservato nello stesso periodo, 2011-2014, come già accennato, della riscossione delle entrate correnti di circa due miliardi di euro (quasi il 20% in meno), in parte ammortizzato dalla riduzione degli spazi di spesa visto che i pagamenti riferiti alla spesa corrente si riducono per un ammontare di circa 1,1 miliardi di euro.

Va aggiunto però che i dati fin qui commentati relativi al comparto, pur rappresentando una situazione comune a tutti gli enti, sono caratterizzati da accentuate disomogeneità a livello di aree geografiche e che, verosimilmente, si riflettono in una diversa capacità di tenuta delle condizioni di equilibrio dei bilanci nella prospettiva del più volte accennato riordino istituzionale e funzionale, cadenzato da una impegnativa riduzione di risorse nel triennio 2015-2017.

Infatti, approfondendo l'analisi relativa agli stessi andamenti, ma suddivisi per dette aree geografiche secondo la classificazione effettuata dal sistema SIOPE (v. tabella n. 20), si osserva, innanzitutto, che l'area dell'Italia insulare è quella che presenta i saldi positivi più bassi nel triennio 2011-2013 e nel 2014 chiude con l'unico saldo negativo a livello nazionale di circa 45 milioni di euro. L'area dell'Italia nord-occidentale è, invece, quella che presenta mediamente i saldi positivi più elevati e la contrazione maggiore dei saldi nel quadriennio in esame (-217 milioni di euro) e nell'ultimo biennio (-355 milioni di euro). La minor riduzione dei saldi nel periodo 2013-2014 (-52 milioni di euro) si rileva, infine, per le Province dell'Italia meridionale.

Tabella n. 20 - Saldo della gestione corrente delle Province nel periodo 2011-2014 distinte per area geografica

Aree	2011	2012	2013	2014	Variazione assoluta 2014-2013	Variazione % 2014-2013	Variazione assoluta 2014-2011	Variazione % 2014-2011
ITALIA NORD-ORIENTALE	290.740.396	322.845.036	216.437.334	144.420.767	-72.016.568	-33,27	-146.319.629	-50,33
ITALIA NORD-OCCIDENTALE	318.537.320	247.161.660	456.286.017	101.187.044	-355.098.974	-77,82	-217.350.276	-68,23
ITALIA CENTRALE	231.030.527	51.057.531	368.249.301	126.907.387	-241.341.915	-65,54	-104.123.140	-45,07
ITALIA MERIDIONALE	327.645.410	53.523.649	260.746.161	208.579.713	-52.166.448	-20,01	-119.065.697	-36,34
ITALIA INSULARE	153.208.523	84.768.695	116.907.744	-45.216.133	-162.123.876	-138,68	-198.424.656	-129,51
Totale	1.321.162.175	759.356.571	1.418.626.558	535.878.777	-882.747.781	-62,23	-785.283.398	-59,44

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE / Importi in euro.

Evidenti disomogeneità si rilevano disaggregando ulteriormente il dato nazionale a livello di singole Province (107) e distinguendo le stesse in due tipologie: Province che hanno conseguito nei quattro esercizi in esame tutti saldi di parte corrente positivi, 41 enti – e Province con saldi misti, 66 enti. Nelle tabelle n. 14 e n. 15 (in appendice), nell'ambito delle due tipologie gli enti sono elencati in ordine decrescente a partire dal saldo maggiore positivo o negativo conseguito nell'esercizio 2014.

Partendo dall'analisi degli enti con soli saldi di parte corrente positivi nel quadriennio (Tabella n. 14), si evidenziano segni confermativi della già accennata disomogeneità delle situazioni individuali. A Province come Torino, Roma e Milano, che presentano mediamente nel quadriennio i valori più elevati di margini positivi, si associano molti enti il cui plus di riscossioni sui pagamenti si colloca in una fascia con contenute oscillazioni. Si evidenziano, poi, taluni enti come le Province di Roma e Milano che, nel 2014, hanno fatto registrare la maggior contrazione dei margini di parte corrente (rispettivamente 82,4 milioni di euro in meno e 82,8 milioni di euro in meno) e che, nel raffronto dei dati 2011-2014, mostrano maggior riduzione del margine di parte corrente (39,4 milioni di euro in meno e 37,9 milioni di euro in meno). Ciò sembra confermare quella specifica connotazione della dinamica degli andamenti delle gestioni delle Province, accennata nel commento dei dati da rendiconto, caratterizzata dall'accelerazione del deterioramento del quadro finanziario negli ultimi esercizi.

Passando all'analisi dei 66 Enti provinciali che nel periodo in esame presentano sia margini positivi che negativi, si evidenzia che quasi tutti mostrano un andamento piuttosto altalenante con le posizioni estreme della Provincia di Salerno che evidenzia il passaggio da un saldo positivo di oltre 77 milioni di euro nel 2013 al saldo negativo nel 2014 di quasi 13 milioni di euro (-90 milioni di euro) e della Provincia di Caserta che nel 2014 migliora il saldo positivo con oltre 88 milioni di euro in più rispetto al 2013. Complessivamente nell'esercizio 2014 i dati di cassa consentono di rilevare un diffuso tendenziale disavanzo della situazione corrente a ragione del maggior numero di enti, rispetto ai precedenti esercizi, che chiudono in deficit di cassa.

La possibilità, a partire dall'esercizio 2014, di scomporre il dato di cassa tra competenza e residui consente osservazioni più mirate agli aspetti contenutistici dei dati contabili. Infatti, per detto esercizio i flussi di cassa mostrano un saldo positivo della gestione corrente, che ammonta complessivamente a circa 535 milioni di euro, riconducibile essenzialmente al saldo positivo della competenza che raggiunge circa 725 milioni di euro (al netto dei pagamenti per il rimborso dei prestiti che nel 2014, nell'ambito dei complessivi pagamenti imputati al Titolo III della spesa, pari a 1.043.861,340 di euro di cui 354.979.343 di rimborso per anticipazioni di cassa, ammontano a

487.703.022 euro) a fronte di un plus negativo di pagamenti in conto residui rispetto alle riscossioni, per circa 190 milioni di euro. L'osservazione del dato a livello di singolo ente fa rilevare che per la maggior parte degli stessi (Tabella n. 16, in appendice) il saldo residui è negativo; tale specifico disavanzo, generalmente indicativo di una difficoltà di smaltimento dei debiti rispetto alla realizzazione dei vecchi crediti, potrebbe anche essere determinata dalla massimizzazione dell'utilizzo delle anticipazioni di liquidità ex art. 1 del d.l. n. 35/2013 per l'estinzione dei debiti pregressi.

Tabella n. 21 Saldo della gestione corrente delle Province anno 2014

	competenza	residui	totale
Entrate Correnti (Titoli I+II+III)	5.768.370.338	2.070.567.824	7.838.938.162
Spesa Corrente (Titolo I)	5.042.906.522	2.260.152.863	7.303.059.385
Saldo gestione parte corrente	725.463.815	-189.585.038	535.878.777

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE / importi in euro

Complessivamente 67 amministrazioni provinciali hanno chiuso l'esercizio 2014 con un saldo positivo di cassa di parte corrente (l'A.P. di Caserta presenta il saldo maggiore con 99 milioni di euro) e 40 con un saldo negativo (quello della Provincia di Catania è il più elevato con 23,9 milioni di euro).

A livello di saldo di competenza 75 enti presentano un margine positivo con gli estremi nella Provincia di Milano che registra 99,7 milioni di euro e di quella di Foggia con 112,5 migliaia di euro. Nei saldi di parte corrente in conto residui, 43 Province indicano margini positivi e 64 enti margini negativi con la posizione dell'A.P. di Milano che registra 97,2 milioni di euro.

Riassuntivamente può dirsi che dai dati da rendiconto e da quelli di cassa, fin qui commentati, si evince che i bilanci delle Province, fino al 2013, hanno adeguato la loro programmazione finanziaria alle necessità imposte dalle correzioni nette, stabilite dalle manovre con i tagli alle risorse e con l'inasprimento del patto, utilizzando gli spazi di manovra, prevalentemente, all'interno delle politiche di spesa, in particolare a discapito degli investimenti, ma anche sulla spesa corrente.

L'entità dei tagli alle risorse negli esercizi dal 2012 in poi, ha assunto dimensioni che hanno reso più arduo incorporare nel bilancio gli effetti del contributo alla finanza pubblica, non disponendo di una leva sulle entrate capace di sostenere un'azione bilanciante; ciò che si è colto guardando al maggior impegno di detti enti a mantenere le fondamentali condizioni di equilibrio economico finanziario che, come ricordato poco sopra, ha assunto segno negativo per un numero sempre

maggiore di enti. Il progressivo assottigliamento del *plus* di riscossioni sui pagamenti di parte corrente nei flussi di cassa, come rilevate nel quadriennio, al di là delle pur rilevanti disomogeneità a livello di singolo ente, nell'aggregato a livello nazionale e di aree geografiche, denota una dinamica in affanno della liquidità, speculare al rallentamento del dato strutturale delle risorse.

6.3 Gli equilibri nella prospettiva 2015

Dalla descritta situazione dei dati di cassa, limitati prevalentemente all'analisi del solo margine corrente che, come ricordato, misura la capacità strutturale delle Province di far fronte con le entrate correnti al finanziamento delle spese correnti, si rilevano due dati importanti: il primo, il progressivo deterioramento di questa capacità strutturale a livello di comparto, alimentata dalla diversa velocità con la quale si riducono le entrate rispetto alle uscite, fattore fisiologico dovuto soprattutto alla rigidità della spesa; il secondo, la disomogenea entità di tale deterioramento nel contesto della distribuzione geografica degli enti. Su questa situazione che incorpora il complessivo volume dei tagli fino al 2014 che, come già ricordato, ammonta sull'intero comparto a 2.559 milioni di euro, interviene la manovra 2015 che contiene anche le misure finanziarie connesse al riordino istituzionale.

Con detta manovra il contributo alla finanza pubblica delle Province e Città metropolitane è declinato negli obiettivi del patto di stabilità, di cui si dirà più avanti, nelle nuove regole per l'armonizzazione e nei risparmi di spesa corrente, sui quali ci si sofferma.

Il risparmio di spesa corrente richiesto al comparto è pari ad un miliardo l'anno nel triennio 2015-2017 che sarà ripartito, tenendo anche conto dei fabbisogni *standard* e della spesa storica.

Gli ambiti di intervento, sui quali operare il risparmio di spesa nel 2015, in larga parte sono riferibili agli effetti attesi dall'attuazione della l. n. 56/2014, sia per i risparmi delle spese per gli organi istituzionali che scompaiono nelle nuove amministrazioni di secondo livello, sia per le previsioni del comma 421 della legge di stabilità che ha disposto un abbattimento delle spese per il personale pari al 50% per le Province e al 30% per le Città metropolitane.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nel documento che analizza le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità¹⁰⁰, guardando ai dati da rendiconto dell'esercizio 2013, rilevano la teorica capienza delle misure di riduzione che insistono su questi due interventi, pari 1.160 milioni di cui 887 milioni per la riduzione di spesa corrente per il personale in esubero e 273 milioni per organi istituzionali.

¹⁰⁰ Sezioni Riunite in sede di controllo "Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità", febbraio 2015.

Annotano però le Sezioni riunite che le procedure relative alla mobilità presentano "incertezze quanto ai tempi di realizzazione e si innestano sulle altrettanto complesse e lunghe procedure relative al riordino delle funzioni, con le quali necessariamente dovranno coordinarsi visto che il passaggio delle stesse potrà effettivamente avvenire solo contestualmente a quello delle risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie per il loro svolgimento". Ne consegue che il taglio delle risorse non potrà non investire in parte le singole funzioni di spesa, in particolare quelle che rimarranno in capo agli enti visto che sulle altre funzioni da trasferire sono già stati operati interventi di contenimento e quindi non suscettibili di ulteriori risparmi. Ancora più problematico si prefigura il taglio incrementale per il biennio 2016-2017, atteso che una volta riallocate le funzioni e le risorse a queste destinate, le Province si troveranno a dover conseguire i risparmi richiesti su aggregati di spesa più ristretti e soprattutto vincolati alle funzioni fondamentali. É da considerare che un alleggerimento della situazione finanziaria viene dalle misure adottate per il rientro del pagamento dei residui perenti per assegnazioni dovute alle Province (tabella n. 17, in appendice)¹⁰¹ che, però, non avendo valenza strutturale, esauriscono la funzione di sostegno finanziario ai bilanci nell'esercizio di assegnazione. Ciò potrà consentire per il 2015 di contenere il divario tra risorse finanziarie e fabbisogno effettivo e, quindi, limitare i rischi di finanziamenti dei bilanci in disavanzo, ma la sua utilità prospettica dipende molto dalla celerità del compimento del processo di riordino, fermo restando che un ulteriore vaglio va condotto sul versante della effettiva sussistenza di spazi di efficientamento delle funzioni che restano intestate agli enti riordinati tali da rendere concreto e sostenibile il contributo richiesto al comparto per gli anni 2016 e 2017.

Nella breve prospettiva va valutata attentamente la sostenibilità delle riduzioni della spesa corrente tenuto conto delle dimensioni dei tagli che comprendono, come più volte ricordato, sia quelli della l. n. 190/2014 che la parte della spending review di cui al d.l. n. 66/2014. Sostenibilità che nel ripetuto lavoro delle Sezioni riunite¹⁰² è stato misurato sull'aggregato di spesa corrente al netto della spesa per gli organi istituzionali e del personale e tenendo conto delle stime UPI ai fini del riparto. Tale aggregato, che da rendiconto 2013 ammonta a quasi 5 miliardi di euro in termini di impegni, nella misura di circa il 90%, è assorbito dalle funzioni di amministrazione generale (21%), istruzione (26,5%), trasporti (22%), gestione del territorio (11,4%) e sviluppo economico (8,4%). In base al peso che esse hanno nei diversi enti l'impatto dei tagli comporta riduzioni di risorse in termini disomogenei sugli enti del comparto ed in alcuni casi assume dimensioni più che rilevanti. Secondo le richiamate stime il riparto dei tagli impatta sugli enti dell'area del Sud del Paese per

10

¹⁰¹ Contenente i dati relativi alle assegnazioni per il pagamento dei residui perenti iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno derivanti dall'accordo sancito in data 19 febbraio 2015 tra Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed il Ministero dell'interno.
102 Già cit. Sez. Riunite in sede di controllo.

274 milioni, del Centro per 233 milioni, delle Isole per 200 milioni, del Nord-Ovest per 148 milioni e del Nord-Est per 140 milioni. Il maggior peso delle riduzioni grava sull'istruzione (263 milioni), sui trasporti (217 milioni) e sulle funzioni generali (210 milioni) e all'interno di queste funzioni in misura diversa a seconda dell'area geografica.

7 PATTO DI STABILITÀ

7.1 Andamento dei risultati negli ultimi cinque esercizi 2010-2014

Come si è accennato nella trattazione della situazione degli equilibri, le variazioni incidenti sui fattori finanziari che concorrono alla formazione dei medesimi, sono andate assumendo dimensioni che in qualche misura hanno forzato la sostenibilità per i bilanci dell'attuazione delle stesse.

Di questa tendenza si può avere migliore cognizione attraverso l'osservazione dei risultati del monitoraggio del patto di stabilità in una serie storica sufficientemente ampia che, fissando il suo riferimento iniziale nell'esercizio 2010 e cioè quando sono diventati percepibili i riflessi sulla finanza pubblica della sfavorevole congiuntura economica iniziata nel 2008, consente di cogliere bene l'evoluzione del fenomeno finanziario.

Nel quinquennio di riferimento emerge, in primo luogo, la crescita del contributo richiesto alle Province alle manovre di finanza pubblica, attraverso la definizione dell'obiettivo. L'obiettivo programmatico che nel 2010 era negativo, raggiunge già nel 2012 valori superiori ai 500 milioni di euro ed è accompagnato da una contestuale riduzione delle risorse trasferite al comparto. La tendenza al costante rispetto dell'obiettivo programmatico registrata fino al 2013, con la sola eccezione poco rilevante del 2012, evidenzia una brusca inversione nel 2014, esercizio nel quale il saldo finanziario manca significativamente il risparmio chiesto dall'obiettivo programmatico annuale. Nell'esame delle tendenze sulla serie storica è utile osservare che nelle componenti del saldo si evidenzia il divario tra entità della riduzione degli accertamenti al netto delle esclusioni che nel raffronto 2013-2014 supera i 476 milioni di euro, rispetto alla riduzione degli impegni di spesa netti di poco oltre i 166 milioni di euro. Una "forbice" questa, appena descritta, che fino all'esercizio 2012 era determinata dalla maggiore ampiezza della riduzione della spesa corrente rispetto a quella delle entrate della stessa natura; dal 2013 si è invertito il rapporto, denotando una probabile incapienza di ulteriori spazi di riduzione della spesa, i cui volumi sono prossimi al massimo livello di rigidità.

L'aumento marcato degli enti inadempienti nel 2014, quantificati in 33, sebbene i dati siano ancora provvisori, può essere considerato come elemento di conferma della condizione di precarietà degli equilibri finanziari che, in una parte non trascurabile di amministrazioni provinciali, non reggono all'impatto con le misure di concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Tabella n. 22 - Province: Risultati del patto 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014	2011/ 2010	2012/ 2011	2013/ 2012	2014/ 2013
COMPETENZA:							Variazi	ioni %	
entrate tributarie	4.696.559	5.086.980	5.053.231	4.573.956	4.310.307	8,31	-0,66	-9,48	-5,76
entrate da trasferimenti correnti	4.054.075	3.464.519	2.981.148	2.622.392	2.174.776	-14,54	-13,95	-12,03	-17,07
entrate extra-tributarie	705.384	681.077	791.621	717.222	655.174	-3,45	16,23	-9,40	-8,65
entrate correnti totali	9.456.018	9.232.576	8.826.000	7.913.570	7.140.257	-2,36	-4,40	-10,34	-9,77
esclusioni	-262.396	-252.253	-342.562	-241.862	-119.217	-3,87	35,80	-29,40	-50,71
saldo fondo pluriennale			-30.682	28.495	203.147				612,92
entrate correnti nette	9.193.622	8.980.323	8.452.756	7.700.203	7.224.187	-2,32	-5,87	-8,90	-6,18
spese correnti	8.649.368	8.115.542	7.556.679	7.036.146	6.760.638	-6,17	-6,89	-6,89	-3,92
esclusioni	-264.328	-251.294	-238.759	-234.768	-125.766	-4,93	-4,99	-1,67	-46,43
spese correnti nette	8.385.040	7.864.248	7.317.920	6.801.378	6.634.872	-6,21	-6,95	-7,06	-2,45
CASSA:									
entrate in conto capitale	1.862.787	1.510.455	1.349.879	1.472.779	1.002.886	-18,91	-10,63	9,10	-31,91
esclusioni	-528.307	-293.918	-260.645	-210.772	-158.600	-44,37	-11,32	-19,13	-24,75
entrate in conto capitale nette	1.334.480	1.216.537	1.089.234	1.262.007	844.286	-8,84	-10,46	15,86	-33,10
spese in conto capitale	2.731.318	2.385.096	1.955.878	2.539.088	1.519.951	-12,68	-18,00	29,82	-40,14
esclusioni	-663.497	-247.440	-233.119	-1.256.749	-382.077	-62,71	-5,79	439,10	-69,60
spese in conto capitale nette	2.067.821	2.137.656	1.722.759	1.282.339	1.137.874	3,38	-19,41	-25,56	-11,27
ENTRATE FINALI NETTE	10.528.102	10.196.860	9.541.990	8.962.210	8.068.473	-3,15	-6,42	-6,08	-9,97
SPESE FINALI NETTE	10.452.861	10.001.904	9.040.679	8.083.717	7.772.746	-4,31	-9,61	-10,59	-3,85
sanzioni	2.064								
saldo di competenza	808.582	1.116.075	1.134.836	898.825	589.315	38,03	1,68	-20,80	-34,43
saldo di cassa	-733.341	-921.119	-633.525	-20.332	-293.588	25,61	-31,22	-96,79	1.343,97
SALDO FINANZIARIO	73.177	194.956	501.311	878.493	295.727	166,42	157,14	75,24	-66,34
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE	-58.770	34.872	502.009	739.884	660.448	-159,34	1.339,58	47,38	-10,74
differenza tra risultato e obiettivo	131.947	160.084	-698	138.609	-364.721	21,32	-100,44	-19.953	-363,13
enti inadempienti	1	1	9	5	33				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MEF-RGS – aggiornamento 7 aprile 2015 / Importi in migliaia di euro.

I grafici che seguono consentono un'immediata percezione dei descritti andamenti.

Nel grafico 1 è evidente la contrazione delle risorse del Titolo II - entrate per trasferimenti correnti - per effetto dei tagli previsti già a partire dal 2011 con il d.l. n. 78/2010 di 500 milioni di euro, mentre con i d.l. n. 201/2011 e n. 95/2012 è stata attuata una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, nel 2012 per 915 milioni e dal 2013 per 1.615 milioni di euro. Va, peraltro, considerato

che, mentre i tagli ai trasferimenti previsti con il d.l. n. 78/2010 vengono scontati nel calcolo dell'obiettivo, gli altri tagli non sono recuperati nell'ambito del patto.




Grafico n. 1 - Province - Andamento delle entrate correnti 2010-2014

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati MEF-RGS

In via di sintesi va osservato che gli andamenti dei principali aggregati rilevanti ai fini del patto, riportati nella serie storica¹⁰³ 2010-2014, confermano l'indebolimento delle strutture di equilibrio dei bilanci degli enti del comparto influenzati, come più volte ricordato, dalle minori risorse disponibili in bilancio, nonostante la pure già evidenziata riduzione contestuale delle spese correnti che, comunque, ha consentito di mantenere un saldo corrente in c/competenza positivo.

Corte dei conti | Il riordino delle Province

 $^{^{103}}$ Il campione preso in esame nel periodo 2010-2014 fa riferimento a 98 enti su 103 soggetti a patto, per allineare i dati all'esercizio 2010, anno in cui le province erano in tutto 100 e due risultavano inadempienti all'invio del prospetto di monitoraggio.

10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 migliaia di euro 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 2010 2012 2014 2011 2013 spese correnti entrate correnti totali saldo di competenza

Grafico n. 2 - Province - Andamento del saldo corrente 2010-2014

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati MEF-RGS

Sostanzialmente coerenti con le dinamiche di contenimento appaiono i dati relativi al disavanzo di cassa che si è andato progressivamente riducendo, per poi quasi azzerarsi nel 2013 e tornare negativo nel 2014, per effetto di un calo decisivo delle spese per investimenti che hanno registrato un picco solo nel 2013, spinto dagli incentivi introdotti dal d.l. n. 35/2013.




Grafico n. 3 - Province - Andamento del saldo in c/capitale 2010-2014

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati MEF-RGS

7.2 I risultati dell'esercizio 2014

Nell'analisi delle tendenze fatta sulla base dei dati della serie storica, si è già fatto cenno ad alcuni specifici aspetti dei dati relativi all'esercizio 2014, sul quale è opportuno un'ulteriore focalizzazione a ragione della particolarità dei risultati.

Nel 2014, il concorso alla manovra di finanza pubblica degli Enti locali è stato realizzato principalmente, come già ricordato, attraverso una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio disposta dall'art. 16 del d.l. n. 95/2012 (1,2 miliardi di euro); la medesima disposizione prevede, oltre alla suddetta riduzione, anche quella del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti alle Province ed ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna, e si aggiunge alle riduzioni già previste e ancora in essere del d.l. n. 78/2010 e del d.l. n. 201/2011 (in tutto 915 milioni di euro). A tali importi si deve, infine, sommare il contributo alla finanza pubblica richiesto dal d.l. n. 66/2014, pari a 444,5 milioni di euro.

Le rilevazioni sui risultati del patto di stabilità interno per l'esercizio 2014 si riferiscono ai dati di monitoraggio della banca dati MEF-RGS, alla data 07 aprile 2015; trattandosi di dati antecedenti all'approvazione del rendiconto, essi sono suscettibili di possibili aggiustamenti in sede di rendicontazione finale.

L'obiettivo finale 2014, quantificato per 103 enti in 676,22 milioni di euro, non è stato raggiunto, come già accennato, con uno scostamento negativo di 361 milioni, a causa dell'elevato numero di enti inadempienti, in tutto 33, ovvero il 32% del campione analizzato.

Il riassorbimento dello squilibrio di cassa finale di 284,5 milioni da parte del saldo positivo di competenza non è stato sufficiente per il raggiungimento dell'obiettivo finale, piuttosto elevato, ma, comunque, inferiore a quello del 2013 di circa 100 milioni, esercizio in cui il comparto è riuscito a raggiungere l'obiettivo in presenza di un disavanzo di cassa decisamente più contenuto (solo 5,86 milioni di euro).

Nell'analisi separata dei risultati degli enti inadempienti, emerge uno scostamento rispetto all'obiettivo di circa 435 milioni di euro che, se i dati provvisori verranno confermati, si tradurrà in un'equivalente riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, per effetto delle sanzioni.

Tabella 23 - Monitoraggio dati patto 2014 - tutte le Province

Regione	n. enti	Enti inadempienti	Saldo di competenza	Saldo di cassa	Entrate finali nette	Spese finali nette	Saldo finanziario	Obiettivo 2014	Differenza
Piemonte	8	5	23.490	30.871	708.100	653.739	54.361	123.713	-69.352
Lombardia	12	4	75.913	-61.732	1.372.845	1.358.664	14.181	103.010	-88.829
Liguria	4	2	10.204	13.526	288.768	265.038	23.730	34.759	-11.029
Veneto	7	0	60.505	14.950	652.059	576.604	75.455	66.670	8.785
Emilia-Romagna	9	1	55.706	-28.059	639.514	611.867	27.647	24.167	3.480
Toscana	10	4	79.648	-47.915	802.640	770.907	31.733	94.268	-62.535
Umbria	2	1	-819	-10.709	130.232	141.760	-11.528	13.412	-24.940
Marche	5	3	13.230	-7.720	291.320	285.810	5.510	33.141	-27.631
Lazio	5	2	66.320	-44.939	778.751	757.370	21.381	66.122	-44.741
Abruzzo	4	1	9.531	1.896	201.520	190.093	11.427	10.369	1.058
Molise	2	0	-120	-1.238	41.657	43.015	-1.358	-3.853	2.495
Campania	5	2	108.570	-65.623	761.818	718.871	42.947	52.690	-9.743
Puglia	6	1	39.341	-4.804	464.118	429.581	34.537	31.075	3.462
Basilicata	2	0	7.194	1.720	163.045	154.131	8.914	7.659	1.255
Calabria	5	1	51.669	-37.782	327.627	313.740	13.887	10.417	3.470
Sicilia	9	3	-17.912	-37.337	435.959	491.208	-55.249	-24.684	-30.565
Sardegna	8	3	17.185	368	248.623	231.070	17.553	33.287	-15.734
Totale	103	33	599.655	-284.527	8.308.596	7.993.468	315.128	676.220	-361.092

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MEF-RGS – aggiornamento 7 aprile 2015 / Importi in migliaia di euro.

Il saldo della gestione corrente di competenza, (Tabella n. 18 in appendice) comunque positivo, risulta fortemente influenzato dal saldo positivo del fondo pluriennale di circa 204 milioni che si somma alle entrate correnti; mentre le altre voci che vengono escluse si compensano, generando un saldo neutro ai fini del risultato di competenza.

Nella gestione in c/capitale, (Tabella n. 19 in appendice) i pagamenti netti superano gli incassi netti di 284,5 milioni, per effetto anche degli interventi previsti dal legislatore, per consentire agli enti di effettuare pagamenti ai fini della riduzione del debito. La legge di stabilità 2014 (art. 1 co. 546), infatti, ha distribuito agli Enti locali (Comuni e Province) spazi finanziari per 500 milioni, per effettuare pagamenti sostenuti nel corso del 2014 per debiti maturati nel 2012. In tutto gli spazi assegnati alle Province sono stati 77,054 milioni di euro; secondo i dati provvisori disponibili sono

stati pagati debiti per 56,587 milioni di euro. Sullo stesso versante di spesa hanno influito anche le altre misure previste ancora dalla l. n. 147/2013 (art. 31 co. 9-bis della l. n. 183/2011 introdotto dal comma 535 della legge di stabilità 2014) riguardante spazi finanziari, per un totale di 150 milioni, da utilizzare per pagamenti in c/capitale sostenuti nel primo semestre 2014. Ulteriore incentivo al pagamento dei debiti del conto capitale è stato introdotto dai cc. 5 e 6 dell'art. 4 del d.l. n. 133/2014 che prevedono un'esclusione dal saldo rilevante ai fini del patto di 200 milioni di euro da distribuire fra Regioni, Comuni e Province. A queste ultime sono stati assegnati spazi finanziari, per il pagamento di debiti in c/capitale maturati nel 2013, per un totale di 10,188 milioni di euro che ha consentito pagamenti per 8,79 milioni di euro.

7.3 Enti inadempienti 2014

Per quel che riguarda gli enti inadempienti va considerato, come già accennato, che non hanno raggiunto l'obiettivo per un importo pari a 435 milioni di euro; dato che va valutato tenendo conto anche del fatto che per tali enti sono stati erogati spazi finanziari attraverso i patti territoriali per un saldo di 182,5 milioni di euro, ottenendo un abbattimento dell'obiettivo iniziale del 41%. Inoltre sono stati esclusi pagamenti in conto capitale, per la riduzione del debito, per un totale di 103 milioni di euro. Interventi che sono risultati inefficaci ad evitare un saldo finanziario negativo, quindi molto lontano dall'obiettivo prefissato. Si tratta di situazioni diffuse su tutto l'ambito nazionale e più marcate nelle aree geografiche del Centro-Nord. Senza ripetere considerazioni già svolte circa le cause che stanno determinando un deterioramento del quadro finanziario complessivo riassuntivamente riconducibili all'irrigidimento delle condizioni di sostenibilità degli effetti delle manovre, va qui richiamata l'attenzione sulla diffusione del fenomeno dell'inosservanza del patto; tale diffusione può essere verosimilmente ricondotta alla progressiva precarizzazione delle condizioni di equilibrio finanziario di non pochi enti che denota un rischio di strutturalità a livello di comparto in parallelo con l'inasprimento dei contributi previsti per i prossimi esercizi.

Tabella 24 - Monitoraggio dati patto 2014 - Province inadempienti

Regione	inadempienti	saldo di competenza	saldo di cassa	entrate finali nette	spese finali nette	saldo finanziario	obiettivo 2014	Differenza
Piemonte	5	-593	19.166	457.682	439.109	18.573	88.576	-70.003
Lombardia	4	23.750	-54.692	677.951	708.893	-30.942	68.655	-99.597
Liguria	2	7.564	290	188.365	180.511	7.854	20.713	-12.859
Emilia-Romagna	1	8.535	-11.347	134.290	137.102	-2.812	0	-2.812
Toscana	4	8.837	-42.759	233.429	267.351	-33.922	32.466	-66.388
Umbria	1	-3.317	-9.260	99.754	112.331	-12.577	13.760	-26.337
Marche	3	4.408	-8.736	185.684	190.012	-4.328	23.952	-28.280
Lazio	2	54.600	-40.345	583.626	569.371	14.255	62.820	-48.565
Abruzzo	1	-2.043	-500	42.086	44.629	-2.543	2.274	-4.817
Campania	2	7.863	-5.228	201.894	199.259	2.635	13.105	-10.470
Puglia	1	-1.073	-940	48.472	50.485	-2.013	2.371	-4.384
Calabria	1	-2.010	-192	22.772	24.974	-2.202	176	-2.378
Sicilia	3	-28.016	-21.606	181.825	231.447	-49.622	-9.586	-40.036
Sardegna	3	2.510	-7.248	91.470	96.208	-4.738	13.145	-17.883
Totale	33	81.015	-183.397	3.149.300	3.251.682	-102.382	332.429	-434.811

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MEF-RGS – aggiornamento 7 aprile 2015 / Importi in migliaia di euro.

8 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. Il progetto di riorganizzazione dell'amministrazione locale, anche sotto il profilo finanziario, delineato dalla l. n. 56/2014 - nel rispetto dei principi costituzionali, come da ultimo ritenuto dalla Consulta nella sentenza n. 50 del 6 marzo 2015 - sta incontrando ritardi e difficoltà nella fase attuativa, in particolare per quanto riguarda il riordino delle funzioni delegate o trasferite alle Province. E ciò, pur dopo l'adozione del d.p.c.m. 26 settembre 2014, che, in esecuzione del comma 92 dell'art. 1 della legge medesima ha stabilito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle Province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

Sia dai contenuti delle quattro leggi regionali allo stato emanate, che da quelli dei testi approvati nelle Giunte e in discussione nei Consigli regionali emergono criticità che condizionano l'efficacia della legge. Ci si riferisce, tra l'altro: a talune incertezze nella individuazione della nuova titolarità delle funzioni non fondamentali; al rinvio a successivi atti per la concreta riallocazione delle funzioni; ad interventi legislativi e/o provvedimentali per la riallocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie; alla mancata attuazione del principio di sussidiarietà nel senso indicato dalla legge ed, al contrario, alla diffusa tendenza ad un accentramento in capo alla Regione delle funzioni amministrative precedentemente svolte dalle Province; all'assenza di specifiche disposizioni sulla determinazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni; alla mancata applicazione del comma 90 per la conservazione in capo alle Regioni dei servizi a rilevanza economica; alla mancata considerazione dello stretto legame previsto dalla l. n. 56/2014 tra funzioni – risorse – patrimonio – personale.

2. Ai fini di una compiuta valutazione della situazione della finanza provinciale su cui viene ad incidere la nuova normativa di riordino, va anche considerato il quadro che emerge dalle risultanze delle verifiche sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, svolte dalle Sezioni regionali di controllo principalmente sulla base dei questionari redatti dagli organi di revisione ai sensi degli artt. 1 commi 166 e ss. della l. n. 266/2005 e dell'art. 148 bis Tuel, che denota: una costante tensione sulle entrate, determinata dalla progressiva contrazione delle entrate derivate, solo

parzialmente compensate dal potenziamento di quelle proprie; vistosi ritardi nell'erogazione dei trasferimenti erariali e regionali e, soprattutto, le conseguenze delle reiterate manovre sul Fondo sperimentale di riequilibrio – che hanno, di fatto, annullato la capacità programmatoria delle Province; il consistente utilizzo di entrate a carattere straordinario per il finanziamento di spesa corrente, anche ripetitiva, cui le Province hanno fatto ricorso per fronteggiare la riduzione dei trasferimenti, nonché l'applicazione, talora integrale, dell'avanzo di amministrazione – peraltro influenzato dall'elevata mole di residui attivi – per il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente.

Di particolare significatività appare l'elevata consistenza di residui attivi afferenti a trasferimenti statali e regionali risalenti, considerata oramai l'intervenuta quasi completa riduzione, che, oltre a condizionare l'effettività del risultato di amministrazione, determina, a causa dei cennati ritardi nell'erogazione e della conseguente scarsa movimentazione, sofferenze di liquidità cui si correla il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, di entrate a specifica destinazione.

Si tratta di profili critici che, oltre ad essere sintomatici di un graduale, e pressoché diffuso, deterioramento della finanza provinciale, appaiono suscettibili di incidere negativamente sulla tenuta degli equilibri, anche futuri, di bilancio.

- 3. Nel percorso tracciato dalla l. n. 56/2014 si è inserita in modo non del tutto coerente la l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) come modificata dal d.l. n. 192/2014 (c.d. "milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 che, nonostante la già affermata necessità di correlazione tra funzioni fondamentali, funzioni trasferite, risorse e garanzia di copertura finanziaria, ha mantenuto fermi tagli ed oneri a carico delle Province, senza considerare la invarianza almeno temporanea di necessità finanziarie per le medesime, conseguente alla parziale attuazione della l. n. 56/2014. É anche prevista una tempistica stringente per gli adempimenti da porre in essere in attuazione di dette misure (decreto di riparto del taglio al 31 marzo 2015, prelievo delle risorse al 31 maggio 2015, ridefinizione delle dotazioni organiche al 31 marzo 2015).
- 4. L'anticipazione degli effetti finanziari, che si concretizzano nei tagli di spesa corrente stabiliti dalla legge di stabilità 2015, rispetto all'effettivo trasferimento dei fattori di determinazione delle uscite di tale natura, in particolare della spesa per il personale eccedentario secondo le previsioni della l. n. 190/2014, produce un effetto distorsivo nella gestione finanziaria degli enti in esame.

Si verifica, in particolare, che, ad esercizio finanziario 2015 inoltrato, l'onere della spesa che doveva essere trasferito, secondo la tempistica della l. n. 56/2014, resta ancora a carico delle Province (ed il fenomeno è presumibilmente destinato a protrarsi).

Ne consegue che una parte della spesa, soprattutto di quella per il personale, grava su una gestione che, non avrebbe invece dovuto considerarla nel proprio programma finanziario. E siffatta anomalia sarà rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno 2015, con effetti sugli esercizi futuri degli stessi enti che dovessero risultare inadempienti.

Appaiono indispensabili, quindi, un riallineamento ed un costante coordinamento tra le fasi procedimentali di trasferimento delle funzioni e delle risorse - come dettagliatamente disciplinate dalla l. n. 56/2014 - e la produzione degli effetti finanziari che ad esse si correlano, al fine di garantire una corretta attuazione della riforma degli enti di area vasta ed il rispetto dei criteri di sana gestione finanziaria, nonché la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni dei medesimi enti.

Nello stesso tempo appare anche auspicabile la verifica della compatibilità della situazione determinatasi per le rilevate anomalie, finora registrate nello sviluppo delle fasi attuative della legge di riordino, con la sostenibilità finanziaria del contributo richiesto al comparto. Nel contesto di tale verifica andrebbe considerata la possibilità della previsione normativa di misure di flessibilità idonee a superare le situazioni di criticità che i rilevati ritardi e le evidenziate conseguenze, fin qui prodotte, riflettono sia nella prospettiva della gestione, sia in quella della programmazione triennale. E ciò anche al fine di contenere il deterioramento della situazione finanziaria del medesimo comparto che, per non pochi enti sta rendendo in concreto particolarmente precaria la conservazione degli equilibri strutturali, mentre per quelli già in percorso di riequilibrio finanziario sta rendendo meno agevole il raggiungimento del risultato di risanamento.

Si tratta di una verifica che appare connotata da una particolare urgenza per l'esercizio in corso, rispetto agli altri esercizi del triennio, soprattutto in vista dell'approvazione dei bilanci di previsione entro il 31 maggio 2015. In tale contesto va anche valutato, sotto il profilo della sostenibilità, l'impatto finanziario delle sanzioni correlate alla diffusa inosservanza degli obiettivi programmatici del patto 2014.

Peraltro, ferma restando la necessità che il "processo di armonizzazione" non deve subire alcun rallentamento, non può trascurarsi di considerare che, sulla situazione di difficoltà emersa nel processo di riordino istituzionale e funzionale, si proiettano anche gli effetti dei complessi e finanziariamente impegnativi meccanismi di avvio delle procedure per l'armonizzazione dei bilanci,

quali il riaccertamento straordinario dei residui e la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'eventuale emersione di maggiori disavanzi di gestione all'esito del suddetto riaccertamento e gli accantonamenti al fondo crediti, che bloccano una parte delle risorse destinate alla spesa, rappresentano elementi rilevanti nella prospettiva degli equilibri finanziari.

É da aggiungere che l'auspicato riallineamento, tra fasi procedimentali ed effetti finanziari che si correlano alle stesse, concerne anche le situazioni che in prospettiva si determineranno all'atto dell'effettivo passaggio di funzioni e, di conseguenza, il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi ad esse correlate; prospettiva questa che porta a ritenere che più contenuti saranno i tempi impiegati per l'adozione di tali misure e tanto più le stesse risulteranno efficaci.




Tabella n. 1 - Fondo sperimentale di riequilibrio - anno 2014 - Province 15 Regioni a statuto ordinario

Denominazione	Prov.	Totale assegnazione F.S.R. 2014 riportata su d.m. 2014	Riduzione art. 2, co. 183, l. n. 191/2009 (art. 9 DL 16)	al lordo delle	Recupero per somme a debito	Riduzione da art. 16, co. 7, d.l. n. 95/2012 (spending review)	Riduzione fondo finanziario di mobilità ex Ages (art. 7. co. 31 sexies, d.l. n. 78/10)	Trasferimento contributi a favore dell'Aran (d.m. 7/11/2013)	Sanzione per inadempimento disciplina deficitarietà (art. 243, co. 5, Tuel, art. 1, co. 384 l. n. 228/12)	Quote F.S.R. 2014, al netto delle riduzioni e dei recuperi (gli importi negativi indicano somme da recuperare, i positivi assegnazioni)
Alessandria	AL	12.415.763,28	-59.055,60	12.356.707,68	0	-11.090.439,00	-21.631,31	-6.156,60	0	1.238.480,77
Asti	AT	7.158.534,81	-30.122,15		0	-5.370.186,00	-21.631,31	-3.220,90	0	
Cuneo	CN	16.326.222,91	-81.407,39		0	-14.190.484,00	-19.828,70	-6.696,00	0	2.027.806,82
Novara	NO	5.497.140,50	-50.718,39	5.446.422,11	0	-8.548.660,00	0	0	0	-3.102.237,89
Torino	ТО	21.641.832,16	-311.577,40	21.330.254,76	-14.099.228,73	-39.391.981,00	0	0	0	-32.160.954,97
Vercelli	VC	7.604.430,84	-24.363,68	7.580.067,16	0	-6.101.547,00	-19.828,70	-2.104,90	0	1.456.586,56
Biella	BI	5.190.171,81	-25.071,07	5.165.100,74	0	-4.764.707,00	-19.828,70	-1.965,40	0	378.599,64
Verbano-Cusio-Ossola	VB	4.899.827,51	-22.129,99	4.877.697,52	0	-6.793.328,00	0	0	0	-1.915.630,48
Bergamo	BG	14.269.649,82	-151.187,29	14.118.462,53	-8.752.852,76	-15.187.126,00	0	0	0	-9.821.516,23
Brescia	BS	15.554.658,06	-172.348,16	15.382.309,90	-5.847.552,37	-21.228.877,00	0	0	0	-11.694.119,47
Como	CO	7.493.842,12	-81.877,51	7.411.964,61	-7.941.183,58	-11.176.134,00	0	0	0	-11.705.352,97
Cremona	$\mathbf{C}\mathbf{R}$	9.101.030,56	-49.998,42	9.051.032,14	0	-7.137.419,00	-21.631,31	-4.491,90	0	1.887.489,93
Mantova	MN	9.872.471,66	-56.841,95	9.815.629,71	0	-9.244.508,00	-19.828,70	-3.754,10	0	547.538,91
Milano	MI	33.292.006,80	-424.942,51	32.867.064,29	-64.358.797,48	-53.848.308,00	0	0	0	-85.340.041,19
Pavia	PV	11.723.585,10	-74.562,48	11.649.022,62	0	-13.449.267,00	0	0	0	-1.800.244,38
Sondrio	SO	3.608.329,02	-25.026,16	3.583.302,86	0	-4.370.112,00	0	0	0	-786.809,14
Varese	VA	8.955.128,03	-121.186,19	8.833.941,84	-14.945.344,58	-15.433.375,00	0	0	0	-21.544.777,74
Lecco	LC	4.671.365,66	-46.766,60	4.624.599,06	0	-7.960.884,00	-19.828,70	0	0	-3.356.113,64
Lodi	LO	4.134.915,42	-31.202,79	4.103.712,63	0	-5.363.183,00	-19.828,70	0	0	-1.279.299,07
Monza e della Brianza	МВ	7.930.545,24	-117.555,13	7.812.990,11	-15.810.310,76	-8.799.152,00	-21.631,31	0	0	-16.818.103,96
Genova	GE	14.405.631,10	-117.637,91	14.287.993,19	0	-20.257.707,00	0	0	0	-5.969.713,81
Imperia	IM	5.909.176,77	-29.612,51	5.879.564,26	0	-4.904.282,00	-19.828,70	-2.827,20	0	952.626,36

Tabella n. 1 - Fondo sperimentale di riequilibrio - anno 2014 - Province 15 Regioni a statuto ordinario (segue)

Denominazione	Prov.	Totale assegnazione F.S.R. 2014 riportata su d.m. 2014	Riduzione art. 2, co. 183, l. n. 191/2009 (art. 9 DL 16)	Quote F.S.R. 2014, al lordo delle riduzioni e dei recuperi	Recupero per somme a debito	Riduzione da art. 16, co. 7, d.l. n. 95/2012 (spending review)	Riduzione fondo finanziario di mobilità ex Ages (art. 7. co. 31 sexies, d.l. n. 78/10)	Trasferimento contributi a favore dell'Aran (d.m. 7/11/2013)	Sanzione per inadempimento disciplina deficitarietà (art. 243, co. 5, Tuel, art. 1, co. 384 l. n. 228/12)	Quote F.S.R. 2014, al netto delle riduzioni e dei recuperi (gli importi negativi indicano somme da recuperare, i positivi assegnazioni)
La Spezia	SP	5.946.869,80		5.916.645,53	0	-5.118.081,00	-21.631,31	-3.304,60	C	773.628,62
Savona	SV	7.753.075,03	-38.808,57	7.714.266,46	0	-6.856.430,00	-19.828,70	-3.493,70	C	834.514,06
Belluno	BL	14.243.927,16	-28.931,79		0	-5.160.365,00	-19.828,70	-2.476,90	C	9.032.324,77
Padova	PD	10.550.929,55	-128.218,35	10.422.711,20	-3.305.177,06		0	0	C	-7.149.236,86
Rovigo	RO	6.552.564,26	-33.516,76	6.519.047,50	0	-4.033.488,00	-19.828,70	-2.883,00	C	2.462.847,80
Treviso	TV	12.517.121,38	-121.778,33	12.395.343,05	-1.170.464,33	-15.246.615,00	0	0	C	-4.021.736,28
Venezia	VE	10.377.481,92	-117.181,89	10.260.300,03	0	-15.941.283,00	0	0	C	-5.680.982,97
Verona	VR	11.764.683,17	-125.386,03	11.639.297,14	-4.649.454,75	-13.604.320,00	0	0	C	-6.614.477,61
Vicenza	VI	12.972.784,98	-119.591,62	12.853.193,36	0	-15.008.825,00	0	0	C	-2.155.631,64
Bologna	ВО	11.093.590,16		10.956.688,99	-12.841.125,77	-20.018.556,00	-24.034,79	0	C	-21.927.027,57
Ferrara	FE	6.973.301,93	-48.742,42	6.924.559,51	0	-5.953.442,00	-21.631,31	-4.188,10	C	945.298,10
Forlì-Cesena	FC	6.840.740,33	-54.282,97	6.786.457,36	0	-7.460.049,00	0	0	C	-673.591,64
Modena	MO	8.507.003,29	-95.125,96	8.411.877,33	-5.930.336,02	-11.069.091,00	0	0	C	-8.587.549,69
Parma	PR	7.827.203,39	-59.566,21	7.767.637,18	0	-8.985.546,00	0	0	C	-1.217.908,82
Piacenza	PC	5.878.653,11	-39.568,47	5.839.084,64	0	-8.476.195,00	0	0	C	-2.637.110,36
Ravenna	RA	5.104.192,29	-53.356,28	5.050.836,01	0	-6.282.730,00	0	0	C	-1.231.893,99
Reggio nell'Emilia	RE	6.422.606,40	-72.199,31	6.350.407,09	-3.468.339,62	-9.927.689,00	0	0	C	-7.045.621,53
Rimini	RN	5.376.631,74	-45.177,56	5.331.454,18	0	-6.733.372,00	-21.631,31	0	C	-1.423.549,13
Arezzo	AR	11.154.606,58	-47.597,39	11.107.009,19	0	-8.732.333,00	-21.631,31	-4.414,40	C	2.348.630,48
Firenze	FI	12.412.587,98	-136.441,42	12.276.146,56	-4.106.906,49	-24.018.671,00	0	0	C	-15.849.430,93
Grosseto	GR	12.370.028,12	-30.537,27	12.339.490,85	0	-6.266.195,00	-21.631,31	-4.743,00	C	6.046.921,54
Livorno	LI	5.368.648,38	-46.380,50	5.322.267,88	0	-7.575.953,00	0	0	C	-2.253.685,12

Tabella n. 1 - Fondo sperimentale di riequilibrio - anno 2014 - Province 15 Regioni a statuto ordinario (segue)

Denominazione	Prov.	Totale assegnazione F.S.R. 2014 riportata su d.m. 2014	Riduzione art. 2, co. 183, l. n. 191/2009 (art. 9 DL 16)	Quote F.S.R. 2014, al lordo delle riduzioni e dei recuperi	Recupero per somme a debito	Riduzione da art. 16, co. 7, d.l. n. 95/2012 (spending review)	Riduzione fondo finanziario di mobilità ex Ages (art. 7. co. 31 sexies, d.l. n. 78/10)	Trasferimento contributi a favore dell'Aran (d.m. 7/11/2013)	Sanzione per inadempimento disciplina deficitarietà (art. 243, co. 5, Tuel, art. 1, co. 384 l. n. 228/12)	Quote F.S.R. 2014, al netto delle riduzioni e dei recuperi (gli importi negativi indicano somme da recuperare, i positivi assegnazioni)
Lucca	LU	5.463.100,51	-53.694,01	5.409.406,50	-1.355.965,83	-10.780.136,00	0	0	0	-6.726.695,33
Massa	MS	4.474.059,35	-27.545,20	4.446.514,15	0	-4.919.702,00	0	0	0	-473.187,85
Pisa	PI	10.400.442,62	-57.155,23	10.343.287,39	0	-12.682.941,00	0	0	0	-2.339.653,61
Pistoia	PT	4.003.983,08	-39.721,72	3.964.261,36	-1.280.996,12	,	0	0	0	-2.058.911,76
Siena	SI	11.307.104,02	-36.924,09	11.270.179,93	0	-10.561.909,00	-19.828,70	-4.181,90	0	684.260,33
Prato	РО	3.126.350,33	,	3.092.039,12	-2.067.961,00	,	-21.631,31	0	0	-5.378.954,19
Perugia	PG	17.029.423,81	-90.910,78	16.938.513,03	0	-12.939.020,00	-21.631,31	-10.040,90	0	3.967.820,82
Terni	TR	7.748.271,22	-31.557,66	7.716.713,56	0	-4.749.010,00	-21.631,31	-3.416,20	0	2.942.656,05
Ancona	AN	7.652.100,03	-65.708,16	7.586.391,87	0	-10.613.324,00	0	0	0	-3.026.932,13
Ascoli Piceno	AP	4.771.437,37	-29.117,93	4.742.319,44	0	-4.929.274,00	0	0	0	-186.954,56
Macerata	MC	9.480.904,23	-44.278,23	9.436.626,00	0	-7.163.679,00	-19.828,70	-4.414,40	0	2.248.703,90
Pesaro e Urbino	PU	12.358.598,73	-50.216,21	12.308.382,52	0	-10.785.563,00	-21.631,31	-5.567,60	0	1.495.620,61
Fermo	FM	3.845.267,30	-24.202,83	3.821.064,47	0	-2.960.207,00	-19.828,70	-2.216,50	0	838.812,27
Frosinone	FR	16.251.972,21	-68.158,80	16.183.813,41	0	-16.998.042,00	-19.828,70	0	0	-834.057,29
Latina	LT	9.347.812,14	-76.292,74	9.271.519,40	0	-13.346.321,00	0	0	0	-4.074.801,60
Rieti	RI	10.855.038,64	-21.629,47	10.833.409,17	0	-6.573.931,00	-19.828,70	-2.963,60	0	4.236.685,87
Roma	RM	29.689.231,40	-558.257,57	29.130.973,83	-20.843.191,70	-79.332.441,00	0	0	0	-71.044.658,87
Viterbo	VT	11.291.855,21	-43.615,61	11.248.239,60	0	-8.581.983,00	-19.828,70	-3.543,30	0	2.642.884,60
Chieti	СН	11.545.509,33	-53.762,83	11.491.746,50	0	-7.757.366,00	-19.828,70	-3.193,00	0	3.711.358,80
L'Aquila	AQ	15.058.953,94	-41.563,65	15.017.390,29	0	0	-21.631,31	-5.840,40	0	14.989.918,58
Pescara	PE	6.839.148,23	-43.629,71	6.795.518,52	0	-5.946.576,00	-21.631,31	-2.907,80	0	824.403,41
Teramo	TE	8.971.767,85	-42.417,79	8.929.350,06	0	-5.641.401,00	-19.828,70	-3.276,70	0	3.264.843,66

Tabella n. 1 - Fondo sperimentale di riequilibrio - anno 2014 - Province 15 Regioni a statuto ordinario (segue)

Denominazione	Prov.	Totale assegnazione F.S.R. 2014 riportata su d.m. 2014	Riduzione art. 2, co. 183, l. n. 191/2009 (art. 9 DL 16)	Quote F.S.R. 2014, al lordo delle riduzioni e dei recuperi	Recupero per somme a debito	Riduzione da art. 16, co. 7, d.l. n. 95/2012 (spending review)	Riduzione fondo finanziario di mobilità ex Ages (art. 7. co. 31 sexies, d.l. n. 78/10)	Trasferimento contributi a favore dell'Aran (d.m. 7/11/2013)	Sanzione per inadempimento disciplina deficitarietà (art. 243, co. 5, Tuel, art. 1, co. 384 l. n. 228/12)	Quote F.S.R. 2014, al netto delle riduzioni e dei recuperi (gli importi negativi indicano somme da recuperare, i positivi assegnazioni)
Campobasso	CB	13.984.141,08	-31.260,69	13.952.880,39	0	-8.190.033,00	-19.828,70	-2.452,10	0	5.740.566,59
Isernia	IS	7.662.817,07	-12.039,57	7.650.777,50	0	-3.691.583,00	-19.828,70	-1.608,90	0	3.937.756,90
Avellino	AV	21.579.403,00	-59.217,15	21.520.185,85	0	-7.962.256,00	-19.828,70	-2.979,10	0	13.535.122,05
Benevento	BN	11.837.625,45	-39.197,44	11.798.428,01	0	-6.967.338,00	-19.828,70	-2.309,50	0	4.808.951,81
Caserta	CE	24.298.144,20	-125.583,91	24.172.560,29	0	-17.682.418,00	-21.631,31	-6.410,80	0	6.462.100,18
Napoli	NA	60.506.117,39		60.083.903,28	0	-43.732.934,00	-24.034,79	-13.044,80	0	16.313.889,69
Salerno	SA	34.708.485,33	-151.103,13	34.557.382,20	0	-28.283.796,00	-21.631,31	-7.607,40	0	6.244.347,49
Bari	BA	21.317.652,66	-172.224,48	21.145.428,18	0	-30.125.857,00	0	0	0	-8.980.428,82
Brindisi	BR	9.263.805,93	-55.252,78	9.208.553,15	0	-9.966.073,00	0	0	0	-757.519,85
Foggia	FG	22.366.217,79	-86.813,20	22.279.404,59	0	-12.315.090,00	-21.631,31	-6.379,80	0	9.936.303,48
Lecce	LE	20.593.208,98	-110.715,61	20.482.493,37	0	-15.482.196,00	-18.416,74	-5.660,60	0	4.976.220,03
Taranto	TA	13.547.278,65	-80.538,46	13.466.740,19	0	-12.101.354,00	-21.631,31	-3.103,10	0	1.340.651,78
Barletta-Andria-Trani	ВТ	8.209.263,43	-54.231,70	8.155.031,73	0	-7.243.728,00	-21.631,31	-2.207,20	0	887.465,22
Matera	MT	11.297.683,51	-27.639,45	11.270.044,06	0	-4.154.843,00	-19.828,70	-3.053,50	0	7.092.318,86
Potenza	PZ	21.225.494,92	-51.984,20	21.173.510,72	0	-16.020.608,00	-21.631,31	-6.643,30	0	5.124.628,11
Catanzaro	CZ	21.146.395,35	-49.708,78	21.096.686,57	0	-14.005.792,00	-21.631,31	-5.518,00	0	7.063.745,26
Cosenza	CS	30.128.960,34	-98.705,75	30.030.254,59	0	-14.905.603,00	-21.631,31	-10.626,80	0	15.092.393,48
Reggio Calabria	RC	23.927.577,89	-76.048,56	23.851.529,33	0	-12.823.780,00	-21.631,31	-9.145,00	0	10.996.973,02
Crotone	KR	10.108.712,89	-23.722,35	10.084.990,54	0	-5.599.452,00	-19.828,70	-3.124,80		3.324.585,04
Vibo Valentia	VV	8.031.015,51	-22.421,43	8.008.594,08	0	-5.139.635,00	-19.828,70	-3.884,30	0	2.845.246,08
Totale 15 Regioni statu ordinario	ito	1.046.917.823,05	-7.000.000,00	1.039.917.823,05	-192.775.188,95	-1.046.128.439,00	-1.081.355,26	-204.042,00	-1.138.000,00	

Totale somme da recuperare	-401.647.104,94
Totale somme da assegnare	200.237.902,78

Tabella n. 2 - Province - triennio 2011-2013 - Totale della spesa suddivisa in funzioni

			201	1			201	.2			201	.3	
Titolo	Funzione	Stanziamenti di competenza		Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza			Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza			Pagamenti totali
	Funzione 1 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2.548.504	2.304.718	1.766.667	2.249.136	2.529.485	2.165.169	1.612.307	2.082.315	2.620.820	2.212.912	1.434.600	1.967.459
	Funzione 2 - funzioni di istruzione pubblica	1.830.876	1.623.857	911.072	1.609.753	1.793.242	1.573.864	885.726	1.527.075	1.690.390	1.482.626	894.155	1.577.925
	Funzione 3 - funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	202.209	180.914	105.253	180.059	162.496	141.973	93.532	163.079	129.983	112.624	82.623	133.086
ı	Funzione 4 - funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo	177.600	159.514	96.682	161.801	142.081	125.658	82.636	137.951	116.144	97.465	70.407	112.511
90	Funzione 5 - funzioni nel campo dei trasporti	1.399.903	1.369.107	1.097.732	1.379.621	1.393.296	1.349.573	1.033.018	1.279.996	1.347.679	1.248.875	982.536	1.253.081
Titolo I	Funzione 6 - funzioni riguardanti la gestione del territorio	1.013.383	980.310	770.363	940.428	997.388	938.572	755.218	946.458	964.244	901.198	735.284	912.369
	Funzione 7 - funzioni nel campo della tutela ambientale	849.226	760.959	449.666	693.228	794.947	694.873	422.507	651.221	589.504	488.409	328.672	588.053
	Funzione 8 - funzioni nel settore sociale	289.546	247.009	116.033	245.775	257.999	220.029	113.991	258.437	223.514	194.091	102.613	207.443
	Funzione 9 - funzioni nel campo dello sviluppo economico	1.113.729	937.370	509.760	927.080	996.319	823.934	484.298	883.709	941.023	758.792	468.141	816.450
	Totale	9.424.976	8.563.759	5.823.228	8.386.881	9.067.254	8.033.645	5.483.233	7.930.243	8.623.303	7.496.993	5.099.032	7.568.379
	Funzione 1 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.193.665	430.817	263.193	474.885	1.094.361	301.546	154.643	332.749	1.200.317	533.245	405.702	627.191
	Funzione 2 - funzioni di istruzione pubblica	1.103.055	452.559	30.828	434.472	737.985	245.303	17.696	387.745	875.117	348.734	43.805	418.458
	Funzione 3 - funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	73.168	30.179	2.494	35.385	30.971	16.718	835	19.017	32.287	17.109	6.374	37.783
=	Funzione 4 - funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo	141.861	30.658	2.082	42.121	74.201	17.513	2.468	31.314	61.932	9.261	2.013	37.269
	Funzione 5 - funzioni nel campo dei trasporti	124.288	27.904	3.966	46.802	143.083	57.508	2.944	50.722	162.215	64.377	21.316	73.952
Titolo II	Funzione 6 - funzioni riguardanti la gestione del territorio	4.297.653	929.042	81.655	1.255.789	3.848.422	764.630	36.230	1.039.080	2.505.748	777.517	120.089	1.152.839
	Funzione 7 - funzioni nel campo della tutela ambientale	710.184	317.404	13.721	211.113	831.241	243.120	11.488	164.879	571.137	231.495	19.324	272.641
	Funzione 8 - funzioni nel settore sociale	27.587	9.885	1.153	12.437	16.527	4.090	148	8.151	9.843	7.139	1.115	8.737
	Funzione 9 - funzioni nel campo dello sviluppo economico	144.388	94.743	20.259	91.577	125.395	78.547	5.262	69.690	97.198	46.478	6.022	95.932
	Totale	7.815.850	2.323.194	419.351	2.604.581	6.902.186	1.728.976	231.714	2.103.347	5.515.795	2.035.353	625.761	2.724.802
Titolo	Funzione 1 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.192.102	712.046	690.392	701.772	1.745.604	1.001.054	929.546	936.388		1.098.044	971.103	1.047.532
	Totale	1.192.102	712.046	690.392	701.772	1.745.604	1.001.054	929.546	936.388		1.098.044	971.103	1.047.532
olo	Funzione per il Titolo 4	1.722.488	892.620	765.002	920.281	1.611.151	886.693	746.126	864.946	1.468.399	791.049	677.833	785.304
Tito] IV	Totale	1.722.488	892.620	765.002	920.281	1.611.151	886.693	746.126	864.946	1.468.399	791.049	677.833	785.304
	TOTALE SPESA	20.155.416	12.491.618	7.697.974	12.613.515	19.326.195	11.650.368	7.390.619	11.834.925	17.501.051	11.421.439	7.373.729	12.126.016

 $Fonte: Elaborazione \ Corte \ dei \ conti \ su \ dati \ SIRTEL \ CONOSCO \ / \ Importi \ in \ migliaia \ di \ euro.$

Tabella n. 3 - Province - triennio 2011-2013 - Spesa per il personale Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

		201	1			201	2			201	.3	
Regione	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
Piemonte	76.991	75.914	61.006	73.342	72.103	70.990	57.619	71.350	65.184	64.093	54.087	65.851
Lombardia	114.870	112.738	99.389	112.982	111.205	107.884	95.498	107.177	106.758	102.229	91.597	103.161
Liguria	35.158	34.616	30.477	32.915	33.097	32.065	29.543	32.912	31.820	29.886	27.692	30.100
Veneto	55.830	54.525	44.758	53.728	50.922	49.844	41.872	49.347	46.121	45.189	36.805	43.690
Friuli-Venezia Giulia	27.914	26.966	21.722	24.702	25.976	25.034	21.274	26.052	25.650	24.955	20.495	23.308
Emilia-Romagna	66.511	65.675	52.795	64.372	64.038	62.796	53.175	63.599	63.025	60.579	51.033	59.094
Toscana	75.804	74.240	60.785	71.462	73.239	71.123	60.344	70.496	71.450	68.272	58.444	66.912
Umbria	23.650	23.568	20.328	23.480	24.368	24.058	20.951	23.800	23.523	23.228	20.242	22.826
Marche	42.195	40.937	35.599	40.807	38.721	37.272	32.479	37.232	35.230	34.111	30.182	34.385
Lazio	77.404	76.393	59.960	72.751	75.047	72.200	62.328	75.571	72.575	65.931	57.334	66.686
Abruzzo	29.705	29.014	23.570	28.229	28.892	27.407	22.822	27.676	28.081	26.621	22.415	26.616
Molise	6.809	6.809	5.731	6.735	6.621	6.540	5.616	6.489	6.213	6.143	5.334	6.275
Campania	84.968	83.170	69.518	80.152	75.202	74.151	62.575	74.120	98.556	70.745	59.288	70.072
Puglia	52.322	50.006	42.513	49.115	50.596	48.737	41.110	48.831	49.094	46.230	39.794	46.242
Basilicata	14.581	14.424	12.932	14.132	14.178	14.086	12.586	13.662	13.610	13.514	12.663	14.293
Calabria	52.940	52.607	44.618	53.931	50.176	48.531	42.769	49.442	48.601	47.432	38.522	43.203
Sicilia	127.164	124.508	112.047	125.286	118.865	116.552	107.045	118.201	111.225	109.725	100.556	109.507
Sardegna	37.528	34.835	28.533	35.856	35.822	34.697	27.626	32.977	32.915	30.830	24.801	30.146
Totale	1.002.345	980.944	826.281	963.976	949.068	923.965	797.233	928.935	929.629	869.713	751.282	862.368

Tabella n. 4 - Province - triennio 2011-2013 - Spesa per il personale Funzione 2 - Funzioni di istruzione pubblica

		201	1			201	2			201	13	
Regione	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
Piemonte	5.028	5.021	4.899	5.102	5.531	5.511	5.213	5.353	5.276	5.235	5.025	5.155
Lombardia	20.336	20.270	19.642	20.213	17.412	17.213	16.709	17.192	16.122	15.910	15.497	15.896
Liguria	5.605	5.555	5.033	5.484	5.888	5.757	4.712	5.226	5.700	5.533	5.089	5.570
Veneto	6.796	6.791	6.429	6.809	8.902	8.513	8.073	8.339	8.721	8.440	7.910	8.173
Friuli-Venezia Giulia	806	790	751	832	757	752	731	760	731	728	707	720
Emilia-Romagna	11.584	11.575	11.196	11.521	11.489	11.451	11.023	11.286	10.997	10.877	10.535	10.874
Toscana	10.747	10.701	10.039	10.512	10.529	10.404	9.850	10.373	10.044	10.035	9.308	9.858
Umbria	3.541	3.536	3.313	3.493	3.624	3.604	3.412	3.564	3.347	3.313	3.148	3.311
Marche	8.025	7.852	7.631	7.684	6.238	5.824	5.647	5.767	6.180	5.988	5.851	5.946
Lazio	19.112	18.948	15.764	19.342	18.339	17.809	16.306	19.230	16.111	15.033	14.498	15.836
Abruzzo	1.215	1.191	1.129	1.262	837	826	797	1.737	797	781	747	1.084
Molise	606	545	522	589	744	482	482	498	521	470	470	470
Campania	7.390	7.299	7.063	7.079	8.974	8.853	8.571	8.702	10.226	10.023	7.974	8.146
Puglia	9.763	9.486	9.055	9.280	8.934	8.597	8.491	8.837	8.551	8.329	8.206	8.287
Basilicata	8.498	8.408	8.016	8.275	8.408	8.120	7.663	7.797	8.140	7.992	7.799	8.224
Calabria	15.274	15.249	14.306	14.402	13.497	13.372	13.250	14.331	12.940	12.616	12.495	12.617
Sicilia	25.198	24.827	23.796	24.313	23.250	22.961	22.222	22.685	21.334	20.173	19.956	20.212
Sardegna	2.030	2.026	1.859	1.937	1.922	1.918	1.660	1.738	1.636	1.618	1.481	1.575
Totale	161.554	160.069	150.443	158.128	155.274	151.968	144.812	153.415	147.374	143.090	136.696	141.953

Tabella n. 5 - Province - triennio 2011-2013 – Spesa per il personale Funzione 3 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

		201	1			201	2			201	3	
Regione	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
Piemonte	1.335	1.332	1.296	1.371	1.650	1.638	1.458	1.489	1.419	1.415	1.339	1.394
Lombardia	6.725	6.690	6.439	6.550	6.644	6.506	6.132	6.332	6.394	6.072	5.959	6.289
Liguria	719	714	662	692	772	689	675	722	865	838	802	814
Veneto	2.227	2.220	2.126	2.223	2.102	2.093	2.005	2.053	2.238	2.212	2.116	2.180
Friuli-Venezia Giulia	1.407	1.390	1.290	1.358	1.453	1.420	1.352	1.433	1.435	1.424	1.319	1.354
Emilia-Romagna	2.093	2.083	1.997	2.125	1.925	1.909	1.840	1.898	1.549	1.531	1.487	1.532
Toscana	3.837	3.799	3.648	3.738	3.356	3.309	3.192	3.297	3.067	3.050	2.969	3.063
Umbria	1.164	1.164	993	1.085	852	837	769	934	774	765	700	767
Marche	1.636	1.619	1.603	1.607	1.563	1.553	1.532	1.541	1.402	1.387	1.379	1.395
Lazio	4.050	3.959	3.446	3.728	3.668	3.592	3.274	3.549	3.592	3.024	2.953	3.124
Abruzzo	1.758	1.752	1.642	1.871	1.424	1.406	1.310	1.396	1.325	1.315	1.239	1.332
Molise	935	904	832	930	939	897	838	885	814	814	773	829
Campania	3.089	3.052	2.889	2.919	2.842	2.821	2.602	2.669	3.038	3.018	2.806	2.880
Puglia	7.748	7.637	7.432	7.599	7.220	7.150	6.916	7.059	7.211	7.109	6.894	7.031
Basilicata	1.615	1.613	1.608	1.608	1.663	1.662	1.638	1.638	1.617	1.617	1.615	1.636
Calabria	1.456	1.450	1.426	1.442	1.375	1.366	1.363	1.385	1.171	1.156	1.102	1.104
Sicilia	3.127	3.058	2.998	3.041	3.272	3.261	3.205	3.277	3.919	3.901	3.836	3.874
Sardegna	1.602	1.536	1.356	1.427	1.190	1.188	1.091	1.185	1.330	1.326	1.000	1.051
Totale	46.521	45.971	43.684	45.315	43.911	43.296	41.190	42.742	43.159	41.973	40.287	41.650

Tabella n. 6 - Province - triennio 2011-2013 - Spesa per il personale Funzione 4 - Funzioni nel settore, turistico, sportivo e ricreativo

		201	1			201	2			201	.3	
Regione	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
Piemonte	2.757	2.750	2.481	2.529	2.390	2.383	2.123	2.205	1.981	1.978	1.924	2.035
Lombardia	8.130	8.036	7.784	7.973	7.593	7.347	6.918	7.146	6.530	6.372	6.214	6.604
Liguria	3.449	3.422	3.210	3.335	3.221	3.162	2.949	3.113	2.827	2.800	2.645	2.849
Veneto	3.757	3.748	3.508	3.631	3.664	3.639	3.425	3.533	3.709	3.688	3.442	3.588
Friuli-Venezia Giulia	732	730	667	681	857	847	679	703	580	577	559	631
Emilia-Romagna	3.459	3.456	3.325	3.421	3.240	3.224	3.133	3.227	3.085	3.044	2.945	3.007
Toscana	6.364	6.294	5.790	6.316	4.605	4.512	4.426	4.743	4.196	4.164	4.055	4.271
Umbria	382	382	357	370	416	402	378	399	492	489	449	474
Marche	1.633	1.570	1.557	1.560	1.511	1.497	1.467	1.478	1.340	1.328	1.308	1.340
Lazio	4.412	4.370	3.368	3.903	4.925	4.748	3.836	4.765	3.809	3.538	3.244	3.747
Abruzzo	480	467	443	482	364	364	312	330	333	325	296	339
Molise	58	58	48	48	78	78	70	72	76	76	72	78
Campania	692	688	648	656	729	703	654	691	690	685	672	688
Puglia	1.161	1.133	1.118	1.129	1.103	1.091	1.076	1.087	1.120	1.113	1.102	1.110
Basilicata	55	55	55	55	55	55	53	53	55	54	54	56
Calabria	2.219	2.201	2.197	2.208	2.080	2.042	2.018	2.021	1.749	1.724	1.704	1.726
Sicilia	6.482	6.445	6.243	6.363	6.211	6.148	5.955	6.111	6.092	6.083	5.908	6.043
Sardegna	1.977	1.968	1.828	1.899	1.750	1.725	1.630	1.746	1.767	1.746	1.638	1.739
Totale	48.198	47.772	44.628	46.559	44.792	43.968	41.105	43.423	40.433	39.788	38.232	40.324

 $Fonte: Elaborazione \ Corte \ dei \ conti \ su \ dati \ SIRTEL \ CONOSCO \ / \ Importi \ in \ migliaia \ di \ euro.$

Tabella n. 7 - Province - triennio 2011-2013 - Spesa per il personale Funzione 5 - Funzioni nel campo dei trasporti

		201	1			201	2			201	3	
Regione	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
Piemonte	2.813	2.810	2.629	2.840	2.994	2.985	2.713	2.795	2.998	2.989	2.772	2.839
Lombardia	5.320	5.242	5.076	5.170	5.404	5.225	4.975	5.083	4.905	4.786	4.648	4.832
Liguria	868	861	827	837	896	854	824	853	899	892	864	894
Veneto	2.991	2.991	2.844	2.964	2.911	2.892	2.731	2.829	3.215	3.199	2.970	3.097
Friuli-Venezia Giulia	5.758	5.712	5.417	5.580	5.800	5.731	5.394	5.692	5.707	5.625	5.327	5.530
Emilia-Romagna	1.900	1.896	1.866	1.884	1.819	1.817	1.781	1.805	1.727	1.700	1.672	1.692
Toscana	2.054	2.008	1.927	1.978	1.795	1.775	1.728	1.793	2.276	2.249	2.214	2.286
Umbria	944	944	881	941	875	865	804	851	840	832	776	831
Marche	1.182	1.169	1.163	1.177	1.274	1.262	1.242	1.246	1.260	1.226	1.185	1.195
Lazio	6.038	6.030	4.869	5.399	4.265	4.071	3.207	3.916	4.020	3.952	3.751	4.402
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	24	23	16	16
Molise	33	33	27	27	44	44	42	46	35	35	33	34
Campania	2.006	1.992	1.860	1.919	2.103	2.045	1.960	1.982	2.317	2.298	2.257	2.313
Puglia	1.300	1.273	1.238	1.259	1.273	1.240	1.206	1.225	1.168	1.161	1.143	1.163
Basilicata	784	784	782	782	713	710	696	696	709	709	708	722
Calabria	975	972	970	985	756	743	728	728	747	731	695	710
Sicilia	471	342	339	341	302	301	299	300	352	352	352	353
Sardegna	595	595	542	573	588	587	544	577	605	601	566	593
Totale	36.032	35.652	33.258	34.656	33.810	33.149	30.873	32.418	33.804	33.362	31.948	33.502

Tabella n. 8 - Province - triennio 2011-2013 - Spesa per il personale Funzione 6 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio

		201	1			201	2			201	3	
Regione	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
Piemonte	33.692	33.069	32.381	33.259	32.900	32.706	31.472	32.115	31.183	31.012	30.418	30.920
Lombardia	38.519	37.740	36.153	37.020	38.315	36.657	35.360	36.675	37.477	36.946	35.969	37.063
Liguria	14.089	14.020	13.447	13.674	14.132	13.678	13.115	13.661	13.491	13.425	12.780	13.274
Veneto	14.166	14.139	13.337	14.029	13.299	13.266	12.641	13.168	13.862	13.798	13.110	13.651
Friuli-Venezia Giulia	7.676	7.386	6.967	7.257	7.299	7.051	6.768	7.047	6.943	6.780	6.399	6.549
Emilia-Romagna	34.398	34.046	32.617	33.513	33.389	33.108	31.710	32.592	31.918	31.597	30.431	31.397
Toscana	29.727	29.320	27.892	28.537	29.023	28.565	27.884	28.939	28.103	27.813	27.010	27.630
Umbria	12.645	12.645	11.823	12.734	12.051	11.857	11.265	11.990	11.630	11.575	10.857	11.390
Marche	14.414	14.303	14.025	14.215	14.909	14.710	14.465	14.678	14.492	14.334	14.095	14.300
Lazio	37.448	36.905	32.270	35.554	34.176	33.655	31.728	36.214	38.521	35.598	33.244	34.839
Abruzzo	13.798	13.565	12.575	13.938	12.638	12.511	11.454	12.083	12.166	11.958	11.556	12.256
Molise	6.507	6.485	6.158	6.540	6.818	6.610	6.214	6.488	6.024	5.968	5.733	6.144
Campania	12.855	12.754	12.147	12.299	14.502	14.454	13.717	14.148	14.184	14.010	13.232	13.664
Puglia	12.633	12.351	12.022	12.291	10.332	10.204	10.020	10.298	9.717	9.592	9.371	9.535
Basilicata	5.595	5.586	5.563	5.627	5.262	5.244	5.112	5.133	4.740	4.740	4.708	4.823
Calabria	14.771	14.422	14.379	14.483	14.300	14.172	13.280	13.333	13.132	12.930	12.671	13.678
Sicilia	36.612	35.672	34.382	35.629	34.907	34.509	33.149	34.424	33.738	33.433	32.364	33.496
Sardegna	11.688	11.505	10.920	11.228	10.945	10.777	10.131	10.381	9.953	9.911	9.506	9.805
Totale	351.234	345.912	329.057	341.826	339.196	333.732	319.486	333.367	331.274	325.419	313.454	324.415

Tabella n. 9 - Province - triennio 2011-2013 - Spesa per il personale Funzione 7 - Funzioni nel campo della tutela ambientale

		201	1			201	2		2013			
Regione	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
Piemonte	19.269	18.756	17.396	18.076	17.992	17.830	16.708	17.509	18.286	17.412	16.345	16.888
Lombardia	32.351	32.067	29.863	30.689	30.640	30.024	28.469	29.726	30.073	29.169	28.270	29.594
Liguria	10.866	10.731	10.188	10.568	10.576	10.375	9.898	10.377	10.153	10.018	9.541	9.949
Veneto	16.142	16.119	15.079	15.856	17.622	17.514	16.551	17.207	19.333	19.221	18.283	19.038
Friuli-Venezia Giulia	5.372	5.296	4.980	5.112	5.424	5.336	5.111	5.298	5.326	5.273	5.042	5.179
Emilia-Romagna	17.540	17.479	16.691	17.145	16.847	16.761	16.135	16.662	16.314	16.194	15.602	15.986
Toscana	26.636	26.398	24.773	25.557	28.173	25.919	24.306	25.474	26.837	26.634	24.761	26.083
Umbria	8.175	8.175	7.445	8.081	7.927	7.770	7.308	7.852	7.695	7.626	7.120	7.584
Marche	9.200	9.052	8.926	8.999	9.071	8.872	8.680	8.749	8.867	8.705	8.562	8.734
Lazio	18.789	18.153	14.929	17.181	18.218	17.799	16.266	18.926	19.129	16.944	16.187	17.246
Abruzzo	5.905	5.815	5.506	5.822	5.830	5.696	5.416	5.557	5.938	5.813	5.618	5.923
Molise	1.975	1.957	1.799	1.901	2.075	2.049	1.935	2.048	1.990	1.990	1.909	2.009
Campania	16.477	16.079	13.389	14.344	18.461	17.531	12.462	14.909	18.078	15.139	12.940	16.536
Puglia	9.927	9.753	9.608	9.983	12.960	12.712	12.375	12.607	12.720	12.485	12.237	12.669
Basilicata	6.202	6.191	5.833	6.009	4.099	4.092	3.805	4.083	3.894	3.891	3.737	3.995
Calabria	5.793	5.695	5.440	5.917	5.446	5.327	5.027	5.271	5.125	4.946	4.801	5.066
Sicilia	20.497	20.144	19.297	19.832	20.707	19.860	18.952	19.505	19.057	18.902	18.130	18.704
Sardegna	11.416	11.113	9.395	11.638	11.304	10.959	8.680	10.390	9.760	9.486	8.232	11.930
Totale	242.532	238.971	220.537	232.709	243.370	236.427	218.083	232.149	238.573	229.847	217.318	233.110

Tabella n. 10 - Province - triennio 2011-2013 - Spesa per il personale Funzione 8 - Funzioni nel settore sociale

		201	1			201	2			201	3	
Regione	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
Piemonte	3.349	3.338	2.966	3.168	3.502	3.481	2.981	3.253	3.072	2.862	2.698	3.204
Lombardia	6.914	6.824	6.632	6.763	6.895	6.804	6.602	6.745	6.892	6.773	6.620	6.813
Liguria	305	305	286	290	303	287	253	263	61	61	58	90
Veneto	1.583	1.583	1.473	1.545	1.537	1.427	1.334	1.477	1.492	1.471	1.364	1.441
Friuli-Venezia Giulia	808	799	757	804	847	844	822	860	881	861	805	817
Emilia-Romagna	3.397	3.383	3.119	3.350	3.476	3.451	3.072	3.364	3.030	2.996	2.921	3.142
Toscana	1.903	1.900	1.851	1.895	1.932	1.920	1.878	1.910	1.813	1.806	1.765	1.800
Umbria	273	273	269	270	170	170	167	167	171	171	170	172
Marche	660	646	637	640	632	624	607	613	613	609	603	618
Lazio	4.400	4.373	2.838	3.323	3.974	3.890	3.123	4.546	3.557	3.449	3.152	3.612
Abruzzo	979	920	828	940	1.476	1.386	1.301	1.342	763	744	620	683
Molise	334	334	308	318	411	411	341	353	395	395	334	399
Campania	1.715	1.652	1.553	1.581	2.293	2.284	2.174	2.252	2.111	2.090	2.000	2.038
Puglia	1.881	1.849	1.800	1.863	1.849	1.830	1.792	1.832	2.093	2.056	1.976	2.009
Basilicata	458	458	456	456	482	481	470	470	477	477	477	487
Calabria	690	605	587	588	545	545	512	530	395	395	361	393
Sicilia	4.051	3.995	3.870	3.972	3.987	3.913	3.772	3.875	3.805	3.778	3.675	3.764
Sardegna	3.556	3.438	3.038	3.406	3.472	3.440	2.864	3.134	3.351	3.330	2.732	3.033
Totale	37.255	36.674	33.268	35.170	37.782	37.187	34.067	36.985	34.972	34.324	32.332	34.513

Tabella n. 11 - Province - triennio 2011-2013 - Spesa per il personale Funzione 9 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

		201	1			201	2			201	3	
Regione	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
Piemonte	28.936	28.659	27.845	28.958	29.310	28.986	27.657	28.410	26.991	26.812	26.303	27.131
Lombardia	34.797	34.409	32.861	33.961	33.325	32.714	31.609	32.602	32.106	31.637	30.783	31.771
Liguria	7.534	7.498	7.042	7.174	7.248	7.190	6.858	7.268	7.369	7.277	6.844	7.147
Veneto	18.182	18.155	17.224	18.083	17.264	17.162	16.195	16.880	17.186	17.103	16.146	16.889
Friuli-Venezia Giulia	10.293	10.269	7.661	10.016	10.819	10.763	7.690	9.935	11.233	11.211	7.410	10.034
Emilia-Romagna	36.413	36.321	33.755	35.892	35.172	34.858	32.719	34.576	33.764	33.550	31.666	33.435
Toscana	29.109	28.882	26.507	28.443	28.348	27.953	25.965	28.064	26.728	26.383	24.610	26.392
Umbria	6.155	6.045	5.580	5.956	5.708	5.662	5.263	5.577	5.571	5.414	5.108	5.470
Marche	9.276	8.909	8.856	9.068	13.549	12.296	10.558	10.747	12.252	11.452	10.331	11.376
Lazio	38.469	38.206	34.048	38.595	32.646	32.269	29.956	33.216	31.109	30.432	28.949	30.844
Abruzzo	12.098	11.949	10.199	11.180	11.333	9.687	8.778	10.139	11.724	10.841	9.544	10.116
Molise	3.753	3.730	2.272	2.615	2.279	2.139	2.031	2.164	1.993	1.992	1.920	2.357
Campania	34.955	34.740	33.444	33.755	32.761	32.645	31.222	32.190	28.993	28.822	28.150	29.075
Puglia	23.111	22.787	22.489	22.803	22.036	21.876	21.533	21.841	19.833	19.488	19.182	19.533
Basilicata	5.757	5.741	5.729	5.735	5.805	5.796	5.575	5.598	5.426	5.426	5.389	5.562
Calabria	26.686	26.127	25.192	25.885	25.481	25.134	23.360	24.388	23.599	23.133	22.791	24.107
Sicilia	10.565	10.425	10.206	10.326	9.672	9.186	8.981	9.195	9.533	9.461	9.237	9.519
Sardegna	16.366	15.769	14.169	14.973	19.250	18.513	14.638	15.417	13.483	12.307	11.401	12.239
Totale	352.455	348.622	325.079	343.419	342.007	334.831	310.587	328.206	318.894	312.740	295.765	312.997

Tabella n. 12 - Province - triennio 2011-2013 - Spesa per il personale Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

		201	1			201	2			201	3	
Regione	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali	Stanziamenti di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
Piemonte	174.170	171.649	152.899	168.645	168.371	166.511	147.943	164.479	156.387	153.808	140.910	155.419
Lombardia	267.962	264.016	243.838	261.321	257.434	250.374	232.272	248.678	247.257	239.894	225.555	242.023
Liguria	78.592	77.722	71.173	74.969	76.132	74.057	68.828	74.395	73.183	70.731	66.315	70.688
Veneto	121.674	120.270	106.778	118.867	118.223	116.349	104.826	114.833	115.876	114.321	102.146	111.746
Friuli-Venezia Giulia	60.766	59.337	50.212	56.342	59.233	57.778	49.822	57.780	58.486	57.435	48.062	54.122
Emilia-Romagna	177.293	175.915	157.362	173.222	171.395	169.377	154.588	169.008	165.409	162.067	148.293	160.159
Toscana	186.182	183.541	163.211	178.438	180.999	175.479	159.573	175.091	174.514	170.406	155.137	168.295
Umbria	56.929	56.731	50.989	56.408	55.991	55.225	50.317	55.133	54.042	53.413	48.571	52.824
Marche	88.221	86.057	79.998	85.757	87.469	83.910	76.676	82.050	81.637	79.139	73.497	79.288
Lazio	210.123	207.336	171.493	199.777	195.257	190.033	170.026	199.932	192.422	177.901	163.312	180.336
Abruzzo	65.938	64.673	55.892	63.725	62.793	59.283	52.191	60.261	61.151	58.421	52.050	58.364
Molise	21.009	20.855	17.696	19.704	20.010	19.251	17.569	19.044	18.063	17.883	16.578	18.594
Campania	164.148	161.425	142.512	154.704	157.867	155.485	135.938	151.663	178.191	146.829	129.319	145.412
Puglia	119.846	116.274	107.276	115.321	116.303	113.437	104.520	113.616	111.509	107.563	99.904	107.580
Basilicata	43.546	43.260	40.974	42.679	40.664	40.247	37.598	39.129	38.668	38.418	37.150	39.797
Calabria	120.805	119.327	109.115	119.841	113.655	111.231	102.308	111.429	107.460	105.062	95.144	102.605
Sicilia	234.166	229.417	213.178	229.103	221.174	216.691	203.580	217.573	209.055	205.809	194.013	205.471
Sardegna	86.759	82.783	71.639	82.936	86.242	83.804	68.863	77.545	74.799	71.155	61.358	72.111
Totale	2.278.126	2.240.587	2.006.236	2.201.758	2.189.211	2.138.523	1.937.437	2.131.641	2.118.111	2.030.257	1.857.313	2.024.833

Tabella n. 13 - Province triennio 2011-2013 Incidenza percentuale della spesa per il personale sulla spesa corrente Esercizio 2011

Regione	Amministrazione provinciale	Stanziamenti competenza	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
PIEMONTE	Alessandria	23,19%	26,39%	44,92%	26,48%
PIEMONTE	Asti	26,78%	27,74%	41,03%	27,21%
PIEMONTE	Cuneo	19,79%	21,24%	33,64%	20,09%
PIEMONTE	Novara	18,89%	19,57%	30,02%	20,19%
PIEMONTE	Torino	17,51%	20,15%	34,01%	20,30%
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	20,49%	21,25%	31,98%	19,13%
PIEMONTE	Vercelli	22,22%	23,84%	37,63%	22,72%
LOMBARDIA	Bergamo	19,26%	20,35%	22,78%	19,72%
LOMBARDIA	Brescia	21,37%	21,45%	26,74%	21,74%
LOMBARDIA	Como	18,83%	19,01%	24,70%	18,72%
LOMBARDIA	Cremona	24,97%	25,84%	28,74%	24,45%
LOMBARDIA	Lecco	23,28%	26,19%	33,69%	22,32%
LOMBARDIA	Lodi	32,81%	34,96%	44,77%	35,24%
LOMBARDIA	Mantova	24,31%	26,12%	39,26%	27,08%
LOMBARDIA	Milano	18,53%	20,46%	24,83%	19,71%
LOMBARDIA	Monza-Brianza	17,84%	18,42%	24,14%	20,05%
LOMBARDIA	Pavia	26,18%	26,03%	30,41%	25,54%
LOMBARDIA	Sondrio	23,19%	23,61%	32,67%	25,78%
LOMBARDIA	Varese	20,42%	24,44%	29,60%	24,30%
LIGURIA	Genova	23,38%	27,50%	43,12%	26,30%
LIGURIA	Imperia	22,55%	23,52%	33,05%	23,92%
LIGURIA	La Spezia	19,81%	20,85%	33,78%	22,90%
LIGURIA	Savona	20,62%	22,99%	32,12%	24,16%
VENETO	Belluno	20,32%	20,58%	21,98%	19,03%
VENETO	Padova	19,69%	19,87%	22,74%	19,96%
VENETO	Rovigo	32,57%	33,27%	35,33%	32,72%
VENETO	Treviso	23,22%	24,31%	27,75%	24,43%
VENETO	Venezia	18,03%	19,04%	24,14%	18,79%
VENETO	Verona	19,64%	21,71%	26,01%	20,04%
VENETO	Vicenza	19,09%	20,62%	24,07%	19,66%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Gorizia	20,45%	21,43%	26,89%	22,58%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Pordenone	22,45%	22,97%	26,93%	22,77%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Trieste	14,13%	14,75%	16,11%	14,02%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Udine	20,41%	20,98%	24,53%	20,47%
EMILIA-ROMAGNA	Bologna	26,43%	30,70%	37,40%	28,92%
EMILIA-ROMAGNA	Ferrara	32,13%	35,59%	47,83%	36,87%
EMILIA-ROMAGNA	Forlì - Cesena	32,09%	33,06%	44,04%	33,43%
EMILIA-ROMAGNA	Modena	28,97%	29,36%	38,54%	30,65%
EMILIA-ROMAGNA	Parma	30,69%	31,06%	43,54%	30,68%
EMILIA-ROMAGNA	Piacenza	27,90%	30,19%	48,67%	29,87%
EMILIA-ROMAGNA	Ravenna	28,77%	31,72%	47,08%	32,33%
EMILIA-ROMAGNA	Reggio nell'Emilia	22,44%	22,60%	30,26%	23,63%
EMILIA-ROMAGNA	Rimini	24,24%	25,35%	44,03%	28,23%

 $Fonte: Elaborazione \ Corte \ dei \ conti \ su \ dati \ SIRTEL \ CONOSCO \ / \ dati \ aggiornati \ al \ 30 \ marzo \ 2015.$

 \rightarrow segue

Tabella n. 13 - Province triennio 2011-2013 Incidenza percentuale della spesa per il personale sulla spesa corrente Esercizio 2011 (segue)

Regione	Amministrazione provinciale	Stanziamenti competenza	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
TOSCANA	Arezzo	24,35%	26,58%	33,30%	27,44%
TOSCANA	Firenze	21,69%	21,82%	27,57%	21,26%
TOSCANA	Grosseto	26,32%	30,46%	40,05%	29,37%
TOSCANA	Livorno	22,51%	29,05%	36,65%	26,37%
TOSCANA	Lucca	27,10%	28,48%	37,83%	25,71%
TOSCANA	Massa Carrara	29,06%	29,33%	36,91%	28,96%
TOSCANA	Pisa	23,79%	26,57%	35,70%	25,09%
TOSCANA	Pistoia	28,45%	29,76%	37,84%	30,11%
TOSCANA	Prato	13,25%	13,58%	21,54%	14,61%
TOSCANA	Siena	21,44%	21,77%	29,81%	20,88%
UMBRIA	Perugia	31,16%	32,42%	39,81%	33,06%
UMBRIA	Terni	32,65%	32,97%	42,33%	34,67%
MARCHE	Ancona	19,39%	21,99%	29,61%	23,91%
MARCHE	Ascoli Piceno	32,36%	33,77%	41,80%	35,83%
MARCHE	Fermo	29,43%	29,65%	45,00%	35,15%
MARCHE	Macerata	23,69%	26,56%	37,82%	26,93%
MARCHE	Pesaro Urbino	26,54%	28,07%	37,92%	28,87%
LAZIO	Frosinone	21,73%	33,54%	43,50%	28,78%
LAZIO	Latina	25,91%	28,09%	42,81%	27,20%
LAZIO	Rieti	25,70%	29,79%	44,12%	33,80%
LAZIO	Roma	27,87%	32,91%	37,96%	27,71%
LAZIO	Viterbo	35,06%	34,74%	53,33%	38,48%
ABRUZZO	Chieti	22,80%	30,41%	45,09%	36,37%
ABRUZZO	L'Aquila	30,09%	35,15%	66,94%	47,75%
ABRUZZO	Pescara	27,01%	29,44%	42,01%	35,66%
ABRUZZO	Teramo	27,04%	28,44%	40,95%	34,10%
MOLISE	Campobasso	40,97%	41,29%	51,35%	41,60%
MOLISE	Isernia	34,99%	35,22%	53,02%	42,24%
CAMPANIA	Avellino	18,15%	20,46%	24,59%	20,74%
CAMPANIA	Benevento	34,18%	35,60%	42,19%	33,44%
CAMPANIA	Caserta	18,08%	18,92%	26,27%	18,58%
CAMPANIA	Napoli	12,47%	13,72%	17,31%	13,91%
CAMPANIA	Salerno	19,28%	20,41%	22,47%	16,86%
PUGLIA	Bari	18,08%	19,07%	31,70%	22,53%
PUGLIA	Barletta-Andria-Trani	24,70%	26,75%	49,98%	41,57%
PUGLIA	Brindisi	23,75%	24,03%	33,78%	26,76%
PUGLIA	Foggia	22,42%	24,41%	30,62%	25,14%
PUGLIA	Lecce	22,20%	23,04%	36,07%	27,63%
PUGLIA	Taranto	22,65%	22,72%	29,33%	22,82%
BASILICATA	Matera	31,15%	31,24%	44,79%	32,98%
BASILICATA	Potenza	27,44%	27,99%	35,83%	27,87%
CALABRIA	Catanzaro	31,24%	32,44%	44,93%	35,81%
CALABRIA	Cosenza	36,44%	37,27%	46,84%	39,33%
CALABRIA	Crotone	36,17%	37,56%	49,03%	36,67%
CALABRIA	Reggio di Calabria	40,89%	43,75%	55,88%	43,09%

→ segue

Tabella n. 13 - Province triennio 2011-2013 Incidenza percentuale della spesa per il personale sulla spesa corrente Esercizio 2011 (segue)

Regione	Amministrazione provinciale	Stanziamenti competenza	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
SICILIA	Agrigento	45,10%	48,83%	59,92%	53,25%
SICILIA	Caltanissetta	46,91%	51,05%	61,05%	50,11%
SICILIA	Catania	28,21%	28,73%	37,95%	32,83%
SICILIA	Enna	53,97%	55,90%	59,05%	52,63%
SICILIA	Messina	55,95%	62,10%	68,80%	56,90%
SICILIA	Palermo	41,00%	47,09%	57,34%	48,03%
SICILIA	Ragusa	45,89%	48,03%	55,12%	49,85%
SICILIA	Siracusa	34,50%	36,08%	42,41%	33,91%
SICILIA	Trapani	46,75%	47,67%	53,48%	46,61%
SARDEGNA	Cagliari	22,54%	25,14%	36,35%	25,39%
SARDEGNA	Carbonia-Iglesias	33,61%	34,24%	50,15%	31,86%
SARDEGNA	Medio Campidano	28,00%	31,70%	45,55%	36,82%
SARDEGNA	Nuoro	36,10%	38,86%	46,77%	40,33%
SARDEGNA	Ogliastra	29,80%	32,25%	42,67%	33,99%
SARDEGNA	Olbia-Tempio	26,90%	27,80%	48,14%	38,81%
SARDEGNA	Oristano	36,47%	38,93%	59,64%	45,55%
SARDEGNA	Sassari	29,00%	29,12%	44,03%	36,74%

→ segue

Tabella n. 13 - Province triennio 2011-2013 Incidenza percentuale della spesa per il personale sulla spesa corrente Esercizio 2012 (segue)

Regione	Amministrazione provinciale	Stanziamenti competenza	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
PIEMONTE	Alessandria	25,49%	28,86%	45,58%	27,39%
PIEMONTE	Asti	28,67%	29,87%	50,77%	33,40%
PIEMONTE	Cuneo	21,01%	22,28%	39,10%	24,44%
PIEMONTE	Novara	20,05%	21,44%	36,93%	22,55%
PIEMONTE	Torino	16,54%	19,25%	36,40%	19,39%
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	21,58%	22,07%	40,90%	24,10%
PIEMONTE	Vercelli	20,71%	21,12%	41,24%	22,51%
LOMBARDIA	Bergamo	17,95%	17,93%	22,38%	18,74%
LOMBARDIA	Brescia	19,99%	21,81%	23,58%	19,69%
LOMBARDIA	Como	19,05%	19,42%	27,73%	19,79%
LOMBARDIA	Cremona	28,32%	29,28%	34,38%	28,30%
LOMBARDIA	Lecco	22,17%	24,22%	34,65%	20,51%
LOMBARDIA	Lodi	31,18%	31,92%	43,67%	34,72%
LOMBARDIA	Mantova	25,90%	28,22%	39,22%	28,57%
LOMBARDIA	Milano	19,74%	21,18%	28,50%	23,06%
LOMBARDIA	Monza-Brianza	13,26%	13,28%	19,67%	16,58%
LOMBARDIA	Pavia	25,03%	26,17%	29,39%	26,41%
LOMBARDIA	Sondrio	22,58%	22,84%	30,99%	24,45%
LOMBARDIA	Varese	20,07%	21,78%	27,62%	23,19%
LIGURIA	Genova	22,09%	32,46%	42,91%	27,80%
LIGURIA	Imperia	21,38%	23,49%	35,52%	25,62%
LIGURIA	La Spezia	20,54%	20,87%	32,03%	20,95%
LIGURIA	Savona	22,57%	26,77%	31,36%	22,19%
VENETO	Belluno	19,52%	19,97%	22,91%	19,90%
VENETO	Padova	19,84%	20,61%	23,63%	19,75%
VENETO	Rovigo	32,51%	32,62%	35,82%	32,27%
VENETO	Treviso	24,58%	26,12%	30,17%	25,27%
VENETO	Venezia	19,06%	19,89%	25,50%	19,62%
VENETO	Verona	21,05%	22,45%	27,26%	22,01%
VENETO	Vicenza	18,44%	19,67%	21,96%	17,41%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Gorizia	21,96%	23,00%	25,71%	22,05%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Pordenone	21,91%	22,20%	24,88%	21,73%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Trieste	13,56%	13,72%	14,55%	13,52%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Udine	18,68%	18,88%	22,17%	19,62%
EMILIA-ROMAGNA	Bologna	25,55%	31,36%	40,55%	31,62%
EMILIA-ROMAGNA	Ferrara	33,67%	35,65%	50,54%	36,96%
EMILIA-ROMAGNA	Forlì - Cesena	29,78%	30,13%	41,95%	32,52%
EMILIA-ROMAGNA	Modena	29,71%	30,42%	43,41%	32,32%
EMILIA-ROMAGNA	Parma	27,75%	27,82%	42,32%	29,86%
EMILIA-ROMAGNA	Piacenza	30,01%	30,32%	43,35%	27,87%
EMILIA-ROMAGNA	Ravenna	32,15%	34,87%	47,93%	36,03%
EMILIA-ROMAGNA	Reggio nell'Emilia	24,98%	26,48%	38,23%	27,20%
EMILIA-ROMAGNA	Rimini	23,39%	24,46%	40,93%	26,18%

 \rightarrow segue

Tabella n. 13 - Province triennio 2011-2013 Incidenza percentuale della spesa per il personale sulla spesa corrente Esercizio 2012 (segue)

Regione	Amministrazione provinciale	Stanziamenti competenza	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
TOSCANA	Arezzo	23,44%	24,94%	32,97%	26,94%
TOSCANA	Firenze	18,86%	21,68%	29,64%	22,80%
TOSCANA	Grosseto	25,48%	30,25%	41,70%	31,56%
TOSCANA	Livorno	19,75%	27,88%	33,79%	27,56%
TOSCANA	Lucca	26,75%	28,92%	39,73%	27,53%
TOSCANA	Massa Carrara	26,06%	25,64%	34,67%	28,18%
TOSCANA	Pisa	23,72%	25,85%	34,63%	25,07%
TOSCANA	Pistoia	29,91%	30,64%	38,88%	32,41%
TOSCANA	Prato	17,80%	18,91%	28,65%	17,77%
TOSCANA	Siena	22,41%	22,69%	29,95%	21,67%
UMBRIA	Perugia	29,40%	32,11%	39,91%	32,78%
UMBRIA	Terni	31,92%	33,69%	43,94%	34,69%
MARCHE	Ancona	21,33%	26,59%	31,30%	23,02%
MARCHE	Ascoli Piceno	27,80%	28,82%	44,76%	37,57%
MARCHE	Fermo	27,72%	30,19%	46,92%	32,80%
MARCHE	Macerata	27,17%	27,25%	37,69%	29,38%
MARCHE	Pesaro Urbino	27,04%	28,71%	34,48%	26,21%
LAZIO	Frosinone	29,29%	36,08%	47,00%	31,76%
LAZIO	Latina	28,12%	31,79%	44,87%	29,29%
LAZIO	Rieti	28,29%	38,75%	45,62%	32,44%
LAZIO	Roma	25,35%	29,29%	38,34%	30,69%
LAZIO	Viterbo	35,17%	37,46%	51,87%	34,91%
ABRUZZO	Chieti	22,53%	29,34%	39,96%	28,40%
ABRUZZO	L'Aquila	36,45%	39,24%	68,18%	43,09%
ABRUZZO	Pescara	28,91%	29,92%	44,53%	31,84%
ABRUZZO	Teramo	31,61%	35,65%	45,12%	35,96%
MOLISE	Campobasso	46,23%	45,35%	52,76%	41,36%
MOLISE	Isernia	43,28%	43,84%	60,63%	43,72%
CAMPANIA	Avellino	21,59%	23,19%	27,22%	22,67%
CAMPANIA	Benevento	34,89%	37,05%	39,53%	31,69%
CAMPANIA	Caserta	16,81%	19,59%	29,74%	22,94%
CAMPANIA	Napoli	12,36%	13,99%	18,65%	14,94%
CAMPANIA	Salerno	19,18%	20,54%	24,06%	20,58%
PUGLIA	Bari	17,80%	20,02%	31,47%	21,76%
PUGLIA	Barletta-Andria-Trani	28,71%	34,64%	47,99%	34,75%
PUGLIA	Brindisi	23,76%	24,83%	32,66%	26,12%
PUGLIA	Foggia	22,19%	25,11%	29,29%	25,16%
PUGLIA	Lecce	23,98%	24,44%	34,06%	24,01%
PUGLIA	Taranto	24,17%	24,07%	28,46%	23,09%
BASILICATA	Matera	27,35%	27,55%	42,21%	30,57%
BASILICATA	Potenza	25,09%	25,59%	35,73%	26,75%
CALABRIA	Catanzaro	36,84%	40,37%	48,44%	34,69%
CALABRIA	Cosenza	39,07%	42,92%	49,64%	38,90%
CALABRIA	Crotone	38,19%	39,36%	48,65%	36,08%
CALABRIA	Reggio di Calabria	44,58%	45,54%	59,12%	47,49%

→ segue

Tabella n. 13 - Province triennio 2011-2013 Incidenza percentuale della spesa per il personale sulla spesa corrente Esercizio 2012 (segue)

Regione	Amministrazione provinciale	Stanziamenti competenza	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
SICILIA	Agrigento	49,95%	52,13%	60,99%	52,92%
SICILIA	Caltanissetta	45,94%	50,93%	66,35%	57,69%
SICILIA	Catania	19,39%	33,61%	40,14%	30,56%
SICILIA	Enna	56,53%	59,37%	66,53%	61,74%
SICILIA	Messina	51,23%	60,77%	66,26%	58,18%
SICILIA	Palermo	38,50%	48,21%	55,81%	47,57%
SICILIA	Ragusa	50,20%	55,00%	60,24%	54,31%
SICILIA	Siracusa	40,60%	44,45%	50,44%	43,48%
SICILIA	Trapani	39,98%	40,90%	51,65%	46,98%
SARDEGNA	Cagliari	28,83%	29,26%	44,46%	28,03%
SARDEGNA	Carbonia-Iglesias	31,30%	33,88%	39,76%	28,10%
SARDEGNA	Medio Campidano	31,39%	31,71%	41,75%	33,99%
SARDEGNA	Nuoro	42,29%	45,97%	52,94%	42,44%
SARDEGNA	Ogliastra	37,07%	37,83%	42,40%	34,22%
SARDEGNA	Olbia-Tempio	29,69%	33,05%	43,13%	31,05%
SARDEGNA	Oristano	44,22%	46,64%	59,35%	42,01%
SARDEGNA	Sassari	28,31%	31,92%	34,19%	27,89%

 \rightarrow segue

Tabella n. 13 - Province triennio 2011-2013 Incidenza percentuale della spesa per il personale sulla spesa corrente Esercizio 2013 (segue)

Regione	Amministrazione provinciale	Stanziamenti competenza	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
PIEMONTE	Alessandria	24,62%	28,79%	43,05%	25,02%
PIEMONTE	Asti	30,74%	31,68%	51,22%	28,75%
PIEMONTE	Cuneo	23,40%	24,04%	37,57%	19,06%
PIEMONTE	Novara	21,52%	21,80%	35,48%	20,32%
PIEMONTE	Torino	19,21%	20,44%	35,96%	19,34%
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	20,60%	21,35%	50,48%	24,79%
PIEMONTE	Vercelli	23,07%	23,98%	37,94%	19,99%
LOMBARDIA	Bergamo	17,89%	18,29%	23,10%	18,39%
LOMBARDIA	Brescia	15,34%	18,03%	22,99%	21,52%
LOMBARDIA	Como	18,10%	18,64%	26,69%	18,87%
LOMBARDIA	Cremona	30,19%	31,04%	33,53%	27,86%
LOMBARDIA	Lecco	20,64%	22,75%	34,25%	23,00%
LOMBARDIA	Lodi	31,26%	34,58%	48,99%	35,99%
LOMBARDIA	Mantova	27,54%	29,73%	42,65%	29,04%
LOMBARDIA	Milano	18,32%	19,14%	30,91%	21,35%
LOMBARDIA	Monza-Brianza	12,84%	13,04%	20,41%	11,85%
LOMBARDIA	Pavia	23,78%	25,04%	30,70%	25,43%
LOMBARDIA	Sondrio	23,00%	24,14%	28,76%	18,29%
LOMBARDIA	Varese	29,75%	29,23%	36,60%	27,55%
LIGURIA	Genova	21,52%	26,72%	38,44%	26,97%
LIGURIA	Imperia	20,45%	26,00%	38,38%	26,33%
LIGURIA	La Spezia	20,75%	22,59%	29,86%	19,52%
LIGURIA	Savona	19,21%	24,35%	29,83%	23,73%
VENETO	Belluno	20,83%	21,11%	22,57%	20,10%
VENETO	Padova	20,67%	20,85%	23,63%	20,35%
VENETO	Rovigo	34,39%	35,01%	35,49%	31,96%
VENETO	Treviso	22,70%	25,01%	28,50%	24,89%
VENETO	Venezia	18,98%	19,55%	22,31%	17,70%
VENETO	Verona	19,18%	22,21%	31,42%	23,90%
VENETO	Vicenza	20,24%	20,56%	23,40%	20,22%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Gorizia	21,86%	23,16%	25,13%	21,15%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Pordenone	23,29%	23,85%	26,87%	23,09%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Trieste	13,38%	13,72%	13,91%	13,20%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Udine	19,82%	20,05%	23,19%	19,63%
EMILIA-ROMAGNA	Bologna	22,77%	25,91%	41,20%	30,58%
EMILIA-ROMAGNA	Ferrara	32,83%	35,06%	49,71%	35,46%
EMILIA-ROMAGNA	Forlì - Cesena	34,11%	34,53%	50,36%	34,40%
EMILIA-ROMAGNA	Modena	29,15%	29,86%	46,00%	30,81%
EMILIA-ROMAGNA	Parma	29,03%	29,65%	47,13%	29,33%
EMILIA-ROMAGNA	Piacenza	28,79%	30,07%	50,10%	31,41%
EMILIA-ROMAGNA	Ravenna	31,02%	31,76%	49,24%	32,85%
EMILIA-ROMAGNA	Reggio nell'Emilia	23,49%	24,21%	37,71%	26,11%
EMILIA-ROMAGNA	Rimini	22,27%	24,49%	43,81%	26,52%

 \rightarrow segue

Tabella n. 13 - Province triennio 2011-2013 Incidenza percentuale della spesa per il personale sulla spesa corrente Esercizio 2013 (segue)

Regione	Amministrazione provinciale	Stanziamenti competenza	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
TOSCANA	Arezzo	25,55%	28,36%	33,45%	26,67%
TOSCANA	Firenze	19,59%	25,40%	28,44%	21,14%
TOSCANA	Grosseto	28,14%	32,23%	41,73%	29,89%
TOSCANA	Livorno	20,41%	26,87%	34,92%	27,27%
TOSCANA	Lucca	24,95%	27,27%	41,94%	27,90%
TOSCANA	Massa Carrara	29,17%	31,24%	37,05%	26,33%
TOSCANA	Pisa	18,85%	21,73%	35,74%	26,66%
TOSCANA	Pistoia	27,89%	29,69%	39,57%	31,50%
TOSCANA	Prato	17,70%	18,46%	30,13%	17,49%
TOSCANA	Siena	23,64%	24,17%	31,08%	22,79%
UMBRIA	Perugia	30,65%	39,08%	46,25%	34,70%
UMBRIA	Terni	32,09%	35,27%	50,52%	37,79%
MARCHE	Ancona	21,11%	26,19%	32,75%	23,23%
MARCHE	Ascoli Piceno	30,44%	33,46%	46,75%	31,02%
MARCHE	Fermo	34,04%	34,71%	44,24%	25,61%
MARCHE	Macerata	29,33%	31,45%	39,68%	28,41%
MARCHE	Pesaro Urbino	31,42%	33,50%	39,22%	30,53%
LAZIO	Frosinone	25,80%	36,21%	47,57%	35,58%
LAZIO	Latina	30,18%	31,52%	47,39%	33,30%
LAZIO	Rieti	26,23%	35,76%	48,89%	40,38%
LAZIO	Roma	20,63%	25,39%	38,09%	28,77%
LAZIO	Viterbo	39,55%	42,43%	57,09%	42,23%
ABRUZZO	Chieti	29,33%	30,90%	39,38%	27,28%
ABRUZZO	L'Aquila	46,34%	45,89%	66,02%	41,96%
ABRUZZO	Pescara	34,38%	36,27%	47,29%	35,55%
ABRUZZO	Teramo	41,36%	43,60%	49,97%	37,94%
MOLISE	Campobasso	50,17%	50,28%	56,81%	46,46%
MOLISE	Isernia	51,87%	52,07%	63,75%	45,97%
CAMPANIA	Avellino	19,59%	20,50%	25,59%	21,03%
CAMPANIA	Benevento	32,36%	34,64%	39,11%	36,38%
CAMPANIA	Caserta	19,22%	32,19%	40,25%	26,53%
CAMPANIA	Napoli	23,03%	19,75%	23,26%	16,73%
CAMPANIA	Salerno	18,17%	20,52%	25,63%	21,34%
PUGLIA	Bari	16,54%	20,46%	29,30%	21,80%
PUGLIA	Barletta-Andria-Trani	27,78%	34,41%	43,15%	29,98%
PUGLIA	Brindisi	25,51%	26,54%	31,67%	23,35%
PUGLIA	Foggia	24,46%	25,79%	30,68%	26,42%
PUGLIA	Lecce	25,37%	25,35%	32,61%	23,77%
PUGLIA	Taranto	25,16%	26,78%	29,16%	21,37%
BASILICATA	Matera	24,51%	24,55%	44,17%	28,74%
BASILICATA	Potenza	25,56%	25,94%	40,76%	28,96%
CALABRIA	Catanzaro	40,76%	41,99%	45,16%	34,70%
CALABRIA	Cosenza	38,80%	43,03%	51,24%	41,41%
CALABRIA	Crotone	33,20%	34,02%	50,20%	37,59%
CALABRIA	Reggio di Calabria	42,08%	42,68%	58,21%	47,38%

→ segue

Tabella n. 13 - Province triennio 2011-2013 Incidenza percentuale della spesa per il personale sulla spesa corrente Esercizio 2013 (segue)

Regione	Amministrazione provinciale	Stanziamenti competenza	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Pagamenti totali
SICILIA	Agrigento	55,99%	59,32%	65,32%	58,04%
SICILIA	Caltanissetta	49,44%	51,16%	65,13%	51,09%
SICILIA	Catania	17,52%	24,27%	28,81%	23,96%
SICILIA	Enna	55,30%	56,24%	69,31%	62,67%
SICILIA	Messina	46,64%	52,79%	70,79%	63,08%
SICILIA	Palermo	38,19%	43,70%	57,34%	49,43%
SICILIA	Ragusa	54,89%	55,31%	62,98%	58,09%
SICILIA	Siracusa	35,51%	37,06%	48,46%	39,79%
SICILIA	Trapani	42,08%	43,03%	59,26%	50,62%
SARDEGNA	Cagliari	24,04%	26,28%	49,16%	25,57%
SARDEGNA	Carbonia-Iglesias	32,71%	38,94%	49,27%	36,36%
SARDEGNA	Medio Campidano	30,47%	30,51%	50,48%	34,91%
SARDEGNA	Nuoro	45,25%	44,75%	51,36%	46,16%
SARDEGNA	Ogliastra	31,36%	33,42%	44,51%	33,53%
SARDEGNA	Olbia-Tempio	35,89%	37,46%	53,01%	36,45%
SARDEGNA	Oristano	45,33%	49,53%	62,85%	45,37%
SARDEGNA	Sassari	27,24%	30,55%	36,14%	30,53%

 ${\bf Tabella\ n.\ 14\ -\ Province\ con\ saldi\ di\ parte\ corrente\ positivi\ nel\ periodo\ 2011-2014}$

N.	PROVINCE	2011	2012	2013	2014	Var. ass. 2014-2013	Var. % 2014-2013	Var .ass. 2014-2011	Var. % 2014-2011
1	Torino	69.219.110	3.902.451	98.631.070	46.060.433	-52.570.638	-53,30	-23.158.677	-33,46
2	Vicenza	38.975.425	905.920	16.929.381	43.714.278	26.784.897	158,22	4.738.853	12,16
3	Pavia	9.515.907	5.247.178	11.714.872	43.143.771	31.428.899	268,28	33.627.864	353,39
4	Roma	65.900.174	53.240.851	108.871.094	26.494.822	-82.376.272	-75,66	-39.405.352	-59,80
5	Benevento	2.627.065	4.612.862	3.449.056	25.884.288	22.435.232	650,47	23.257.223	885,29
6	Firenze	40.988.293	8.631.389	82.563.620	18.105.466	-64.458.154	-78,07	-22.882.827	-55,83
7	Belluno	14.393.544	16.263.252	9.384.465	15.781.413	6.396.947	68,17	1.387.869	9,64
8	Pesaro e Urbino	16.340.122	1.235.889	6.643.583	15.190.264	8.546.682	128,65	-1.149.857	-7,04
9	Venezia	26.123.151	54.315.083	13.365.140	14.552.623	1.187.483	8,88	-11.570.529	-44,29
10	Genova	10.745.723	24.365.785	7.028.071	13.593.433	6.565.361	93,42	2.847.709	26,50
11	Ancona	3.530.187	11.931.808	8.651.374	13.117.040	4.465.666	51,62	9.586.853	271,57
12	Pistoia	8.345.102	1.498.273	8.382.261	11.803.921	3.421.660	40,82	3.458.819	41,45
13	Ferrara	8.969.866	10.876.327	8.152.834	10.542.338	2.389.504	29,31	1.572.471	17,53
14	Modena	18.302.912	24.237.522	13.099.532	10.415.255	-2.684.277	-20,49	-7.887.657	-43,10
15	Avellino	2.165.757	8.207.332	13.432.211	10.156.570	-3.275.641	-24,39	7.990.813	368,96
16	Udine	22.627.904	19.263.398	10.069.728	9.404.595	-665.133	-6,61	-13.223.309	-58,44
17	Mantova	11.410.180	5.259.574	12.454.215	9.321.795	-3.132.420	-25,15	-2.088.384	-18,30
18	Verona	30.991.030	18.432.021	33.283.624	8.596.842	-24.686.782	-74,17	-22.394.188	-72,26
19	Ragusa	403.297	1.311.253	3.633.252	8.200.000	4.566.748	125,69	7.796.703	1933,24
20	Padova	20.656.160	7.366.421	57.217.082	7.310.166	-49.906.917	-87,22	-13.345.994	-64,61
21	Macerata	3.370.584	10.975.611	1.059.304	7.055.418	5.996.113	566,04	3.684.834	109,32
22	Massa Carrara	2.509.557	405.518	3.787.769	5.453.623	1.665.853	43,98	2.944.066	117,31
23	Reggio Emilia	10.200.132	24.037.812	8.172.709	5.393.939	-2.778.770	-34,00	-4.806.194	-47,12
24	Taranto	28.156.479	336.329	9.632.329	4.757.642	-4.874.688	-50,61	-23.398.837	-83,10
25	Bergamo	21.918.748	21.708.808	29.784.243	4.495.323	-25.288.920	-84,91	-17.423.424	-79,49
26	Lecce	13.550.409	17.277.355	414.270	3.416.917	3.002.647	724,80	-10.133.493	-74,78
27	Prato	17.678.141	663.143	9.582.324	3.408.243	-6.174.081	-64,43	-14.269.898	-80,72
28	Latina	2.579.688	3.223.706	23.294.194	3.277.673	-20.016.521	-85,93	697.985	27,06
29	Verbano-Cusio-Ossola	1.472.170	665.709	5.962.354	3.034.313	-2.928.041	-49,11	1.562.143	106,11
30	Parma	14.507.075	14.243.975	2.540.447	2.516.270	-24.177	-0,95	-11.990.805	-82,65
31	Milano	40.394.163	128.842.165	85.323.404	2.511.554	-82.811.850	-97,06	-37.882.608	-93,78
32	Arezzo	9.856.007	362.427	15.925.172	2.452.049	-13.473.123	-84,60	-7.403.958	-75,12
33	Forlì-Cesena	9.281.691	8.792.400	2.164.352	2.264.395	100.043	4,62	-7.017.295	-75,60
34	Rimini	13.047.624	5.835.800	340.776	1.786.384	1.445.608	424,21	-11.261.240	-86,31
35	Medio-Campidano	2.383.033	4.310.330	5.054.034	1.752.116	-3.301.918	-65,33	-630.917	-26,48
36	Treviso	16.260.851	43.660.471	8.731.554	1.706.015	-7.025.539	-80,46	-14.554.836	-89,51
37	Rovigo	4.457.168	13.132.861	2.307.948	1.562.629	-745.320	-32,29	-2.894.539	-64,94
38	Pordenone	5.843.667	7.561.429	3.616.594	1.545.890	-2.070.704	-57,26	-4.297.777	-73,55
39	Gorizia	1.249.860	2.422.777	1.246.136	952.064	-294.072	-23,60	-297.796	-23,83
40	Teramo	6.340.291	2.331.502	16.109.804	503.562	-15.606.242	-96,87	-5.836.729	-92,06
41	Carbonia Iglesias	3.746.211	70.012	4.581.601	412.316	-4.169.286	-91,00	-3.333.895	-88,99

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE / Importi in euro.

Tabella n. 15 - Province con saldi di parte corrente negativi e positivi

N.	PROVINCE	2011	2012	2013	2014	Var. ass. 2014-2013	Var. % 2014-2013	Var. ass. 2014-2011	Var. % 2014-2011
1	Caserta	21.484.257	-5.547.055	10.463.099	99.022.341	88.559.242	846,40	77.538.084	360,91
2	Napoli	41.439.857	-5.290.863	34.585.491	78.045.396	43.459.904	125,66	36.605.539	88,33
3	Catanzaro	10.489.687	-3.080.644	-152.630	27.229.159	27.381.789	17.939,97	16.739.473	159,58
4	Siena	9.846.322	-21.249.897	1.324.273	16.739.804	15.415.531	1.164,07	6.893.482	70,01
5	Ravenna	8.314.738	7.637.429	-104.513	13.036.555	13.141.068	12.573,61	4.721.817	56,79
6	Livorno	3.416.892	-3.001.423	11.494.024	7.458.262	-4.035.762	-35,11	4.041.370	118,28
7	Vibo Valentia	4.072.725	1.833.510	-978.083	6.656.256	7.634.339	780,54	2.583.531	63,43
8	Cuneo	20.926.704	4.284.591	-835.159	5.977.097	6.812.256	815,68	-14.949.607	-71,44
9	Biella	5.779.698	-1.745.525	10.233.533	3.807.358	-6.426.175	-62,80	-1.972.340	-34,13
10	Grosseto	9.666.757	-5.368.456	-563.514	3.733.503	4.297.017	762,54	-5.933.254	-61,38
11	Imperia	5.360.201	598.852	-468.533	3.225.460	3.693.994	788,42	-2.134.741	-39,83
12	Viterbo	10.453.333	-3.761.162	6.439.353	2.971.262	-3.468.091	-53,86	-7.482.071	-71,58
13	Crotone	3.664.597	-1.621.536	2.370.033	2.727.765	357.732	15,09	-936.833	-25,56
14	Fermo	901.248	-915.056	-2.809.455	2.569.275	5.378.729	191,45	1.668.027	185,08
15	Asti	2.044.359	-462.212	12.749.309	2.431.252	-10.318.057	-80,93	386.893	18,92
16	Enna	1.443.196	-359.297	6.148.726	1.522.923	-4.625.803	-75,23	79.727	5,52
17	Foggia	23.899.344	-3.189.947	8.616.144	1.016.246	-7.599.898	-88,21	-22.883.098	-95,75
18	Alessandria	5.315.432	-5.735.496	13.335.569	924.527	-12.411.042	-93,07	-4.390.905	-82,61
19	Barletta Andria e Trani	13.869.476	4.876.796	-1.280.764	922.955	2.203.719	172,06	-12.946.521	-93,35
20	Sondrio	8.044.875	7.897.637	-5.993.267	732.112	6.725.380	112,22	-7.312.763	-90,90
21	Trapani	149.911	-1.643.065	10.220.973	714.589	-9.506.384	-93,01	564.678	376,68
22	Terni	4.448.322	-824.266	59.251	470.208	410.957	693,59	-3.978.114	-89,43
23	Cosenza	9.550.090	-9.005.727	-9.490.679	322.390	9.813.069	103,40	-9.227.700	-96,62
24	Olbia-Tempio	7.337.968	-2.869.842	4.016.082	152.073	-3.864.010	-96,21	-7.185.896	-97,93
25	La Spezia	4.398.991	-340.723	352.995	119.835	-233.160	-66,05	-4.279.156	-97,28
26	Vercelli	7.717.668	-3.629.707	17.029.503	27.553	-17.001.950	-99,84	-7.690.115	-99,64
27	Agrigento	14.891.755	-2.321.622	4.443.524	-25.699	-4.469.223	-100,58	-14.917.454	-100,17
28	Perugia	6.002.671	513.328	-400.715	-106.398	294.317	73,45	-6.109.069	-101,77
29	Isernia	2.079.756	-1.944.926	-3.395.149	-135.122	3.260.027	96,02	-2.214.878	-106,50
30	Cagliari	22.253.187	58.171.377	18.567.136	-179.637	-18.746.773	-100,97	-22.432.824	-100,81
31	Como	14.773.689	13.739.544	36.455.205	-196.928	-36.652.133	-100,54	-14.970.617	-101,33
32	Savona	15.204.006	518.187	9.838.511	-330.745	-10.169.256	-103,36	-15.534.751	-102,18
33	Campobasso	5.720.133	7.445.638	-3.739.888	-473.484	3.266.404	87,34	-6.193.617	-108,28
34	Sassari	3.649.597	-4.200.743	3.188.748	-671.364	-3.860.112	-121,05	-4.320.961	-118,40
35	Frosinone	-11.581.921	-9.121.807	2.952.954	-729.699	-3.682.654	-124,71	10.852.222	93,70
36	Ascoli Piceno	1.948.074	2.575.988	8.907.889	-864.861	-9.772.750	-109,71	-2.812.935	-144,40

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati ${\tt SIOPE}$ / Importi in euro.

 \rightarrow segue

Tabella n. 15 - Province con saldi di parte corrente negativi e positivi (segue)

N.	PROVINCE	2011	2012	2013	2014	Var. ass. 2014-2013	Var. % 2014-2013	Var. ass. 2014-2011	Var. % 2014-2011
37	Trieste	673.177	4.571.521	1.628.559	-883.696	-2.512.255	-154,26	-1.556.873	-231,27
38	Bologna	19.784.419	36.590.180	18.860.491	-1.237.224	-20.097.715	-106,56	-21.021.643	-106,25
39	Pescara	17.066.336	-1.349.752	7.652.170	-1.722.081	-9.374.251	-122,50	-18.788.417	-110,09
40	Ogliastra	2.236.421	30.927	187.094	-1.741.526	-1.928.620	-1.030,83	-3.977.947	-177,87
41	Chieti	8.333.372	-3.507.099	-1.583.525	-2.050.671	-467.146	-29,50	-10.384.043	-124,61
42	Messina	7.114.632	5.818.921	20.713.882	-2.174.829	-22.888.711	-110,50	-9.289.461	-130,57
43	Caltanissetta	8.318.381	3.378.365	449.722	-2.255.054	-2.704.776	-601,43	-10.573.435	-127,11
44	Lucca	3.036.351	1.385.263	15.711.755	-2.416.266	-18.128.021	-115,38	-5.452.617	-179,58
45	Brindisi	16.512.498	11.274.990	5.047.858	-2.512.688	-7.560.546	-149,78	-19.025.186	-115,22
46	Lodi	2.986.716	463.836	6.077.343	-2.776.285	-8.853.628	-145,68	-5.763.001	-192,95
47	Matera	11.744.680	-2.218.681	5.263.966	-3.121.518	-8.385.484	-159,30	-14.866.198	-126,58
48	Palermo	40.815.484	-1.362.333	802.251	-3.498.460	-4.300.711	-536,08	-44.313.943	-108,57
49	Lecco	4.568.407	-1.787.866	5.504.725	-3.805.202	-9.309.927	-169,13	-8.373.609	-183,29
50	Pisa	15.466.320	5.985.038	36.450.953	-3.847.276	-40.298.228	-110,55	-19.313.596	-124,88
51	Cremona	6.291.688	1.848.422	4.677.082	-3.854.617	-8.531.699	-182,41	-10.146.304	-161,27
52	Bari	33.535.227	24.684.089	51.123.459	-4.103.561	-55.227.020	-108,03	-37.638.788	-112,24
53	Piacenza	6.080.002	2.698.436	5.430.493	-4.539.964	-9.970.457	-183,60	-10.619.965	-174,67
54	Varese	-2.992.848	-5.822.649	15.534.752	-5.117.267	-20.652.019	-132,94	-2.124.419	-70,98
55	Oristano	9.419.912	21.284.951	258.704	-5.194.806	-5.453.510	-2.108,01	-14.614.718	-155,15
56	Rieti	6.328.304	-7.328.635	19.921.837	-5.428.946	-25.350.783	-127,25	-11.757.250	-185,79
57	Novara	2.507.453	3.385.455	15.441.230	-5.821.477	-21.262.707	-137,70	-8.328.930	-332,17
58	Monza e Brianza	13.972.598	12.390.918	-2.750.561	-6.552.250	-3.801.688	-138,22	-20.524.848	-146,89
59	Reggio Calabria	9.770.087	5.134.173	8.340.126	-6.849.345	-15.189.471	-182,13	-16.619.433	-170,11
60	Potenza	14.239.115	-12.274.978	-4.662.269	-8.282.988	-3.620.719	-77,66	-22.522.104	-158,17
61	Nuoro	6.717.970	1.466.309	12.272.562	-8.998.995	-21.271.557	-173,33	-15.716.965	-233,95
62	Siracusa	5.528.190	-2.345.669	22.977.242	-9.327.247	-32.304.489	-140,59	-14.855.438	-268,72
63	Brescia	36.961.682	31.566.727	68.205.550	-9.764.003	-77.969.552	-114,32	-46.725.685	-126,42
64	L'Aquila	24.134.906	22.269.895	32.251.347	-9.973.667	-42.225.013	-130,92	-34.108.572	-141,32
65	Salerno	3.199.266	-7.729.615	77.277.788	-12.856.647	-90.134.435	-116,64	-16.055.912	-501,86
66	Catania	16.799.377	4.028.820	-607.791	-23.902.532	-23.294.741	-3.832,69	-40.701.909	-242,28

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati ${\tt SIOPE}$ / Importi in euro.

Tabella n. 16 - Saldo della gestione corrente delle Province - Anno 2014

N.	Province	Competenza	Residui	Totale
1	Milano	99.760.392	-97.248.837	2.511.554
2	Napoli	71.679.544	6.365.851	78.045.396
3	Torino	47.700.825	-1.640.392	46.060.433
4	Verona	38.125.886	-29.529.044	8.596.842
5	Bologna	30.587.551	-31.824.775	-1.237.224
6	Bergamo	28.242.695	-23.747.371	4.495.323
7	Modena	26.360.122	-15.944.866	10.415.255
8	Bari	25.738.418	-29.841.979	-4.103.561
9	Udine	24.096.291	-14.691.695	9.404.595
10	Venezia	23.739.707	-9.187.085	14.552.623
11	Cagliari	23.427.311	-23.606.947	-179.637
12	Como	21.201.678	-21.398.606	-196.928
13	Roma	20.850.217	5.644.605	26.494.822
14	Mantova	20.787.488	-11.465.693	9.321.795
15	Reggio Emilia	20.655.139	-15.261.201	5.393.939
16	Monza e della Brianza	20.636.936	-27.189.186	-6.552.250
17	Pavia	14.476.703	28.667.068	43.143.771
18 19	Belluno Firenze	14.126.570	1.654.843 4.683.937	15.781.413 18.105.466
		13.421.529		
20	Vicenza	12.980.044	30.734.234	43.714.278
21	Varese	12.772.407	-17.889.674	-5.117.267
22	Brescia	12.740.535	-22.504.537	-9.764.003
23	Pordenone	12.082.632	-10.536.742	1.545.890
24	Parma	11.773.805	-9.257.535	2.516.270
25	Padova	11.751.711	-4.441.545	7.310.166
26	Ferrara	11.699.497	-1.157.159	10.542.338
27	Ravenna	10.841.741	2.194.814	13.036.555
28	Latina	10.610.274	-7.332.601	3.277.673
29	Prato	10.446.876	-7.038.633	3.408.243
30	Treviso	9.687.971	-7.981.956	1.706.015
31	Lucca	9.498.724	-11.914.991	-2.416.266
32	Taranto	8.757.487	-3.999.845	4.757.642
33	Caserta	7.203.283	91.819.058	99.022.341
34	Avellino	7.020.264	3.136.306	10.156.570
35	Livorno	6.585.896	872.365	7.458.262
36	Gorizia	6.300.000	-5.347.936	952.064
37	Trieste	6.168.300	-7.051.995	-883.696
38	Cuneo	6.156.712	-179.615	5.977.097
39	Trapani	6.006.846	-5.292.257	714.589
40	Barletta Andria e Trani	5.841.738	-4.918.783	922.955
41	La Spezia	4.883.799	-4.763.963	119.835
42	Rimini	4.811.945	-3.025.561	1.786.384
43	Ancona	4.629.005	8.488.035	13.117.040
44	Pistoia	4.478.582	7.325.339	11.803.921
45	Lecco	4.162.140	-7.967.342	-3.805.202
46	Ragusa	4.159.018	4.040.982	8.200.000
47	Messina	4.138.107	-6.312.937	-2.174.829
48	Biella	3.945.885	-138.527	3.807.358
49	Savona	3.933.999	-4.264.744	-330.745
50	Piacenza	3.432.246	-7.972.210	-4.539.964
51	Medio-Campidano	3.280.985	-1.528.870	1.752.116
52	Olbia-Tempio	3.147.325	-2.995.253	152.073
53	Lodi	3.090.699	-5.866.984	-2.776.285
54	Carbonia Iglesias	3.088.251	-2.675.935	412.316
O I	Carrolla 15 colas	5.000.231	2.073.333	712.510

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati ${\tt SIOPE}$ / Importi in euro.

→ segue

Tabella n. 16 - Saldo della gestione corrente delle Province - Anno 2014 (segue)

56 I 57 I 58 A 59 S 60 I 61 I 62 I 63 I 64 I 65 M	Forlì-Cesena Brindisi Imperia Arezzo Sondrio L'aquila Lecce Pesaro e Urbino Rovigo	2.981.280 2.867.834 2.784.034 2.742.097 2.691.862 2.667.120 2.628.219 2.408.044	-716.884 -5.380.522 441.427 -290.048 -1.959.750 -12.640.787	2.264.395 -2.512.688 3.225.460 2.452.049 732.112
57	Imperia Arezzo Sondrio L'aquila Lecce Pesaro e Urbino Rovigo	2.784.034 2.742.097 2.691.862 2.667.120 2.628.219	441.427 -290.048 -1.959.750	3.225.460 2.452.049
58	Arezzo Sondrio L'aquila Lecce Pesaro e Urbino Rovigo	2.742.097 2.691.862 2.667.120 2.628.219	-290.048 -1.959.750	2.452.049
59 8 60 I 61 I 62 I 63 I 64 I 65 I	Sondrio L'aquila Lecce Pesaro e Urbino Rovigo	2.691.862 2.667.120 2.628.219	-1.959.750	
60 I 61 I 62 I 63 I 64 I 65 I	L'aquila Lecce Pesaro e Urbino Rovigo	2.667.120 2.628.219		732.112
61 I 62 I 63 I 64 I 65 I	Lecce Pesaro e Urbino Rovigo	2.628.219	-12.640.787	
62 I 63 I 64 I 65 I	Pesaro e Urbino Rovigo			-9.973.667
63 I 64 I 65 I	Rovigo	2 408 044	788.698	3.416.917
64 I 65 I		2.400.044	12.782.221	15.190.264
64 I 65 I		2.022.191	-459.563	1.562.629
65 I	Pescara	1.942.310	-3.664.391	-1.722.081
66	Massa Carrara	1.460.299	3.993.324	5.453.623
	Fermo	1.358.615	1.210.660	2.569.275
67 (Oristano	1.207.061	-6.401.868	-5.194.806
	Chieti	1.065.144	-3.115.816	-2.050.671
69 [Novara	882.757	-6.704.234	-5.821.477
	Γ eramo	810.685	-307.123	503.562
	Caltanissetta	804.243	-3.059.297	-2.255.054
	Vibo Valentia	802.554	5.853.703	6.656.256
	Agrigento	631.129	-656.828	-25.699
	Vercelli	618.636	-591.083	27.553
	Foggia	112.488	903.758	1.016.246
	Viterbo	-2.894	2.974.157	2.971.262
	Pisa	-41.221	-3.806.055	-3.847.276
	Reggio Calabria	-92.460	-6.756.885	-6.849.345
	Verbano-Cusio-Ossola	-385.490	3.419.803	3.034.313
	Macerata	-499.369	7.554.787	7.055.418
	Benevento	-508.163	26.392.451	25.884.288
		-644.919	509.796	-135.122
	Frosinone	-657.636	-72.063	-729.699
	Ogliastra	-749.408	-992.118	-1.741.526
	Sassari	-848.938	177.574	-671.364
	Terni	-1.002.792	1.473.000	470.208
	Cremona	-1.432.757	-2.421.860	-3.854.617
	Asti	-1.442.850	3.874.102	2.431.252
	Crotone	-1.672.342	4.400.107	2.727.765
	Campobasso	-2.280.248	1.806.764	-473.484
01 1	Enna	-2.689.761	4.212.684	1.522.923
	Alessandria	-3.083.965	4.008.492	924.527
	Grosseto	-3.255.884	6.989.387	3.733.503
	Ascoli Piceno	-3.290.396	2.425.534	-864.861
	Catanzaro	-3.547.810	30.776.969	27.229.159
	Siena	-3.786.226	20.526.030	16.739.804
	Rieti	-3.937.683	-1.491.263	-5.428.946
	Palermo	-5.114.498	1.616.038	-3.498.460
	Matera	-5.365.771	2.244.253	-3.121.518
	Nuoro	-6.943.147	-2.055.847	-8.998.995
	Salerno	-8.257.362	-4.599.284	-12.856.647
	Perugia Transfer Tran	-9.147.697	9.041.299	-106.398
	Siracusa	-10.537.468	1.210.220	-9.327.247
	Genova	-12.294.347	25.887.779	13.593.433
	Catania	-16.159.496	-7.743.036	-23.902.532
	Potenza	-17.058.032	8.775.043	-8.282.988
	Cosenza	-21.017.486	21.339.876	322.390
	Totale compless		-189.585.038	535.878.777

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE / Importi in euro.

Tabella n. 17 – Assegnazioni per il pagamento dei residui perenti iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno

RESID	UI DI PARTE CORRENT	TE (ammontare totale € 721.600.082,50)	
COMPETENZA 2015	IMPORTO		IMPORTO
PROVINCIA BELLUNO	7.881.295,59	PROVINCIA MASSA	5.778.919,21
PROVINCIA CUNEO		PROVINCIA LATINA	5.873.978,36
PROVINCIA GROSSETO	16.555.803,34	PROVINCIA NOVARA	5.875.623,73
PROVINCIA LIVORNO	7.541.186,29	PROVINCIA MODENA	5.962.985,96
PROVINCIA PALERMO	98.461.509,60	PROVINCIA MACERATA	4.657.788,34
PROVINCIA TRAPANI	24.529.548,09	TOTALE COMPETENZA 2015	400.000.000,00
PROVINCIA FORLI'-CESENA	9.677.685,41	REISCRIZIONE 2015	
PROVINCIA IMPERIA		PROVINCIA MACERATA	1.673.704,26
PROVINCIA ISERNIA		PROVINCIA MANTOVA	6.398.737,21
PROVINCIA PARMA	8.961.240,54	PROVINCIA FOGGIA	19.142.414,44
PROVINCIA REGGIO CALABRIA	85.240.825,61	PROVINCIA PESCARA	23.308.483,07
PROVINCIA SIENA		PROVINCIA MATERA	16.179.278,37
PROVINCIA VERONA	38.063.216,82	PROVINCIA TERNI	1.878.189,82
PROVINCIA VITERBO	13.586.669,31	TOTALE REISCRIZIONE 2015	68.580.807,17
PROVINCIA POTENZA	169.514,27	COMPETENZA 2016	
PROVINCIA BIELLA	564.066,65	PROVINCIA TERNI	5.691.029,88
PROVINCIA FERRARA		PROVINCIA PESARO E URBINO	18.873.995,94
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA	13.940,74	PROVINCIA TARANTO	51.176.924,91
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO	14.420,94	PROVINCIA AGRIGENTO	63.440.012,86
PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS	21.666,64	PROVINCIA RIMINI	6.859.431,56
PROVINCIA OLBIA TEMPIO	29.197,40	PROVINCIA LUCCA	7.439.330,65
PROVINCIA RAGUSA	758.380,22	PROVINCIA FROSINONE	34.447.287,81
PROVINCIA COSENZA	1.116.558,25	PROVINCIA CALTANISSETTA	931.979,49
PROVINCIA CROTONE	1.360.690,52	TOTALE COMPETENZA 2016	188.859.993,10
PROVINCIA SONDRIO	2.770.351,01	REISCRIZIONE 2016	
PROVINCIA ENNA		PROVINCIA CALTANISSETTA	43.312.408,68
PROVINCIA REGGIO	4.442.292,53	PROVINCIA ANCONA	20.846.873,55
PROVINCIA SASSARI	5.637.027,63	TOTALE REISCRIZIONE 2016	64.159.282,23
RESIT	DIJI DI PARTE CAPITAI	LE (ammontare totale € 62.680.753,55)	
COMPETENZA 2015	IMPORTO		IMPORTO
PROVINCIA BELLUNO		PROVINCIA MANTOVA	3.232.621,79
PROVINCIA CUNEO	1 911 892 71	PROVINCIA SONDRIO	1.278.093,45
PROVINCIA GROSSETO	34 757 60	PROVINCIA AGRIGENTO	317.273,87
PROVINCIA LIVORNO	1.183.898 47	PROVINCIA PRATO	306.183,08
PROVINCIA PALERMO	12.271.370.86	PROVINCIA MASSA	255.339,80
PROVINCIA TRAPANI		PROVINCIA RIMINI	264.374,70
PROVINCIA FORLI'-CESENA		PROVINCIA CALTANISSETTA	949.845,89
PROVINCIA PARMA		PROVINCIA LUCCA	1.239.839,43
PROVINCIA REGGIO CALABRIA		PROVINCIA FERRARA	1.274.624,61
PROVINCIA SIENA		PROVINCIA SASSARI	1.565.754,53
PROVINCIA BIELLA	1.033.633,43		20.965.802,93
TOTALE COMPETENZA 2015		REISCRIZIONE 2016	
REISCRIZIONE 2015		PROVINCIA SASSARI	801.632,41
PROVINCIA PERUGIA	5.312.683.98	PROVINCIA REGGIO NELL'EMILIA	2.626.075,62
TOTALE REISCRIZIONE 2015	5.312.683.98	PROVINCIA MODENA	2.937.705,46
COMPETENZA 2016		PROVINCIA FROSINONE	4.602.489,97
PROVINCIA MATERA	203.302.26	PROVINCIA LATINA	10.985.956,85
PROVINCIA TERNI	5.279.136,46	PROVINCIA ANCONA	5.896.347,66
PROVINCIA MACERATA	4.799.413,06		27.850.207,97

Fonte: Ministero dell'interno / Importi in euro.

Tabella n. 18 - Monitoraggio dati patto 2014 - Saldo di competenza

ENTRATE CORRENTI	Accertamenti	%	SPESE CORRENTI	Impegni	%	saldi parziali	%
Titolo I+II+III	7.352.509	100,00	Titolo I	6.959.612	100,00	392.897	100,00
esclusioni:			esclusioni:				
Entrate correnti correlate alla dichiarazione di stato di emergenza	3.058	0,04	Spese correnti correlate alla dichiarazione di stato di emergenza	1.836	0,03	-1.222	-0,31
Entrate correnti correlate a dichiarazione di grande evento	3.532	0,05	Spese correnti correlate a dichiarazione di grande evento	3.532	0,05	0	0,00
Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea	117.025	1,59	Spese correnti provenienti dall'Unione Europea	121.118	1,74	4.093	1,04
Entrate provenienti dall'ISTAT	9	0,00	Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT	9	0,00	0	0,00
Entrate correnti trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna	58	0,00	Spese correnti effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna	58	0,00	0	0,00
a sommare: saldo Fondo pluriennale di parte corrente	203.741	2,77	Spese correnti non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011	146	0,00	146	0,04
Totale entrate correnti nette	7.432.568	101,09	Totale spese correnti nette	6.832.913	98,18	599.655	152,62

 $Fonte: Elaborazione \ Corte \ dei \ conti \ su \ dati \ MEF-RGS - aggiornamento \ 7 \ aprile \ 2015/Importi \ in \ migliaia \ di \ euro.$

Tabella n. 19 - Monitoraggio dati patto 2014 - Saldo di cassa

ENTRATE IN C/CAPITALE	Incassi	%	SPESE IN C/CAPITALE	Pagamenti	%	saldi parziali	%
TOTALE TITOLO 4° (entrate in c/capitale)	1.048.656	100,00	TOTALE TITOLO 2° (spese in c/capitale)	1.556.679	100,00	-508.023	100,00
Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	63.797	6,08	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	53.187	3,42	-10.610	2,09
Entrate in conto capitale correlate alla dichiarazione di stato di emergenza	33.889	3,23	Spese in conto capitale correlate alla dichiarazione di stato di emergenza	47.814	3,07	13.925	-2,74
Entrate in conto capitale correlate a dichiarazione di grande evento	133	0,01	Spese in conto capitale correlate a dichiarazione di grande evento	133	0,01	0	0,00
Entrate in conto capitale provenienti dall'Unione Europea	73.280	6,99	Spese in conto capitale provenienti dall'Unione Europea	93.532	6,01	20.252	-3,99
Entrate in conto capitale trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna	1.529	0,15	Spese in conto capitale effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna	2.762	0,18	1.233	-0,24
Totale entrate in conto capitale nette	876.028	83,54	Sub-totale titolo II al netto delle esclusioni di voci equivalenti	1.359.251	87,32	-483.223	95,12
			Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art. 31, comma 9-bis, legge n. 183/2011)	133.310	8,56	133.310	-26,24
			Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 546 della legge n. 147/2013	56.587	3,64	56.587	-11,14
			Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 133/2014	8.799	0,57	8.799	-1,73
			Totale spese in conto capitale nette	1.154.291	74,15	-284.527	56,01

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati MEF-RGS - aggiornamento 7 aprile 2015/ Importi in migliaia di euro.

INDICE

Deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG

1	
	_

1	No	otazioni introduttive
2	Il	processo di riordino funzionale ed istituzionale delle Province8
	2.1	La legge n. 56/2014 e le criticità emerse nella fase attuativa con specifico riguardo al trasferimento di funzioni
	2.2	Gli adempimenti previsti a carico dello Stato15
	2.3	Le leggi regionali adottate per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
	2.3	3.1 Le soluzioni normative adottate dalle Regioni ad autonomia speciale25
	2.4	Le novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) 40
3	$\mathbf{I}\mathbf{l}$	sistema delle entrate provinciali ed il loro andamento nel periodo 2010-201342
	3.1	Gli effetti delle manovre sul Fondo sperimentale di riequilibrio44
4	La	revisione della spesa con specifico riguardo alla spesa per il personale48
	4.1	La problematica delle riallocazione del personale dipendente delle Province58
5	La	finanza provinciale nei controlli delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 62
	5.1	I controlli <i>ex</i> art. 1 commi 166 e ss. della legge 266/2005 ed art. 148 <i>bis</i> Tuel
	5.2	I controlli ex art. 243 quater Tuel
6	Gl	i sviluppi delle fasi del riordino e gli effetti sui principali equilibri70
	6.1	Gli equilibri nei dati da rendiconto 2011-201371
	6.2	Gli equilibri di parte corrente secondo i dati SIOPE
	6.3	Gli equilibri nella prospettiva 201584
7	Pa	tto di stabilità87
	7.1	Andamento dei risultati negli ultimi cinque esercizi 2010-201487
	7.2	I risultati dell'esercizio 201491
	7.3	Enti inadempienti 201493
8	Co	nsiderazioni conclusive95

Appendice

